

286.

SEDUTA DI LUNEDÌ 18 MAGGIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato)	17615	Proposta d'inchiesta parlamentare (Deferimento a Commissione)	17652
Disegno di legge (Discussione):		Interrogazioni (Annunzio)	17656
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (2474)	17616	Commemorazione del deputato Gioacchino Lauro:	
PRESIDENTE	17616	PRESIDENTE	17615
BENEDETTI	17640	FERRARI AGGRADI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	17616
BERNARDI	17646	Per la discussione di una mozione:	
MANCO	17631	PRESIDENTE	17652, 17654, 17655, 16656
PADULA, <i>Relatore</i>	17616, 17638	ANDREOTTI	17654, 17655, 17656
RIZ	17645	BARCA	17654, 17656
VASSALLI	17620	FERRARI AGGRADI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	17653, 17655
Proposta di legge costituzionale (Deferimento a Commissione)	17652	TOGNONI	17652, 17654, 17656
Proposte di legge:		VASSALLI	17656
(Annunzio)	17615	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	17615
(Deferimento a Commissione)	17652	Ordine del giorno della seduta di domani	17657
(Svolgimento)	17616		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17.

TERRAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 14 maggio 1970.

(È approvato).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SEMERARO: « Autorizzazione all'ente di sviluppo di Puglia e Lucania a donare i terreni boschivi di Ginosa al consorzio per la valorizzazione turistica del litorale tarantino occidentale » (2515);

BERNARDI ed altri: « Norme relative alla indennità di anzianità di cui all'articolo 2120 del codice civile » (2516);

DURAND DE LA PENNE: « Conferimento del grado di maggiore, a titolo onorifico, ai capitani del CEMM (Corpo equipaggi militari marittimi) combattenti della guerra 1914-18 » (2517);

BERNARDI ed altri: « Istituzione di riconoscimenti per gli statali benemeriti » (2518).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'altra, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito - a norma dell'articolo 133 del regolamento - la data di svolgimento.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Modifica al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno » (approvato da quella VII Commissione permanente) (2510);

« Estensione della devoluzione in proprietà prevista dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 234, alle casse ed enti di assistenza e previdenza degli autori drammatici, dei musi-

cisti, degli scrittori, degli artisti figurativi e degli attori » (approvato da quella I Commissione permanente) (2511);

« Adeguamento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali » (approvato da quella V Commissione permanente) (2512);

« Erogazione del premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (approvato da quella V Commissione permanente) (2513);

« Disciplina di taluni rapporti derivanti dalla partecipazione all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) » (approvato da quella V Commissione permanente) (2514).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Annunzio
di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Commemorazione
del deputato Giacchino Lauro.**

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi, è con animo commosso che vi invito al ricordo dell'onorevole Giacchino Lauro immaturamente scomparso, stroncato da un grave male che da tempo minava la sua vita. Il nostro collega aveva compiuto da pochi giorni cinquant'anni e da dieci faceva parte di questa Assemblea.

Si era laureato in economia e commercio a ventidue anni e subito si era introdotto nell'imprenditorato marittimo, collaborando a varie attività armatoriali.

Negli anni cinquanta aveva cominciato ad affrontare le battaglie amministrative e politiche della sua regione e della sua città, ma particolarmente si era interessato dei proble-

mi della penisola sorrentina e della zona circostante; era infatti nato a Piano di Sorrento e questi problemi gli erano ben noti.

Entrò a far parte di questa Assemblea nel gruppo del partito democratico italiano di unità monarchica, per la circoscrizione Napoli-Caserta, il 25 maggio del 1958. Quindi fu ininterrottamente rieletto nelle successive elezioni del 1963 e del 1968. Quale membro di questa Assemblea aveva fatto parte delle Commissioni difesa e trasporti.

Anche da deputato continuò sempre ad occuparsi delle questioni di Napoli e della provincia e particolarmente allo sviluppo turistico e commerciale di Sorrento, di cui fu sindaco per molti anni.

Si distinse soprattutto per iniziative turistiche, culturali e sportive, incrementando, tra l'altro, quegli « incontri del cinema » che oggi hanno un posto di rilievo fra le manifestazioni internazionali e che contribuirono a qualificare anche in senso culturale un'attività amministrativa.

Di Gioacchino Lauro desidero ricordare in modo particolare le qualità umane come la cordialità e la bonomia alle quali improntava tutti i suoi rapporti personali.

Sicuro di interpretare il sentimento dell'Assemblea, rinnovo alla moglie, ai figli e al padre, onorevole Achille Lauro, e al gruppo parlamentare del partito democratico italiano di unità monarchica, le espressioni del più sincero cordoglio. (*Segni di generale sentimento*).

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, il Governo si associa alle sue elevate espressioni in memoria dell'onorevole Gioacchino Lauro e rinnova alla famiglia e al suo gruppo parlamentare i sensi di profondo cordoglio.

Svolgimento di proposte di legge.

La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

DURAND DE LA PENNE: « Abrogazione delle norme che prevedono la decadenza dal tratta-

mento di quiescenza per effetto della perdita della cittadinanza italiana » (2124);

MIOTTI CARLI AMALIA, MANCINI VINCENZO, GIRAUDI, MAGGIONI, BOLDRIN, DEGAN, COCCO MARIA, STELLA, PICCOLI, TARABINI, CASTELLUCCI, CANESTRARI, PICA, HELFER, CORÀ, GIORDANO, BIANCHI GERARDO, PICCINELLI, RACCHETTI, MAROCCO, VECCHIARELLI, CERUTI, SGARLATA, LUCCHESI, BOFFARDI INES, FORNALE, CATTANEO PETRINI GIANNINA e SPINELLI: « Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra » (2199);

NAPOLI, USVARDI, FERRARI, MASSARI, MEZZA MARIA VITTORIA, MONSELLATO, VENTURINI, BRANDI, ORLANDI e ZAGARI: « Estensione della assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra » (231);

BERNARDI e NICOLAZZI: « Concessione di indennizzi ai cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia » (2290).

Discussione del disegno di legge: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (2474).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto ».

Come la Camera ricorda, nella seduta di venerdì scorso la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Il relatore onorevole Padula ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PADULA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame ripete la sua motivazione politica più propria dalla volontà espressa dal Governo affinché, ricostituita la collaborazione tra le forze di centro-sinistra, fosse compiuto un atto di comprensione e di pacificazione nei riguardi di tutti coloro a carico dei quali sono in corso procedimenti giudiziari dipendenti dalla partecipazione alla tumultuosa vicenda dell'autunno sindacale.

Dopo aver efficacemente operato ad ogni livello per favorire la positiva conclusione dei rinnovi contrattuali interessanti grandi categorie di lavoratori ed aver delineato negli indirizzi programmatici una politica volta a tradurre in atti concreti di riforma la profonda esigenza di rinnovamento espressa dalle masse negli ultimi mesi del 1969, a con-

clusione di una lunga crisi che ha messo in evidenza, talora in modo drammatico, tutte le tensioni e le contraddizioni che ancora travagliano il mondo politico italiano e l'urgenza di un ripensamento radicale delle forme e dei metodi dell'azione politica di tutti i partiti in rapporto alla nuova consapevolezza ed alla pressione che viene dalla società civile, il Governo ha ritenuto suo dovere compiere un atto significativo di quella volontà politica che in questi giorni ha portato alla apertura di un più impegnativo confronto con le grandi organizzazioni sindacali, protagoniste della battaglia civile dello scorso autunno.

La ricostituzione della coalizione di centro-sinistra e l'annuncio del provvedimento di clemenza hanno di per sé contribuito, in larga misura, a sdrammatizzare la polemica sulla parte avuta dai pubblici poteri nel quadro della cosiddetta repressione; mentre la magistratura, nelle sue prime pronunce, ha dato ampia testimonianza — pur nell'ambito delle norme ancora in vigore ma di cui, da tempo, si è riconosciuta l'esigenza di revisione — di quella sensibilità sociale e fedeltà senza riserve allo spirito della Costituzione che, con artificiosa forzatura polemica o generalizzando episodi del tutto isolati, qualcuno ha voluto negare.

La relazione che accompagna il disegno di legge governativo non dà indicazioni precise del numero dei procedimenti e degli imputati o indiziati.

Alla data del 27 gennaio 1970 il ministro dell'interno informava il Senato che nell'ultimo quadrimestre del 1969 erano state denunciate 8.396 persone per 14.036 reati.

L'analisi di queste cifre contenuta nelle comunicazioni del ministro metteva in evidenza 235 casi di lesioni personali, 19 di devastazione e saccheggio, 4 di sequestro di persona, 124 di detenzione e porto d'armi o di esplosivi, 1.712 di violenza privata, 1.610 di blocchi ferroviari e stradali, 29 di attentato alla sicurezza dei trasporti, 3.325 di invasione di aziende, terreni ed edifici, 1.376 di interruzione di pubblici servizi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

PADULA, *Relatore*. Tali dati venivano contestati nel dibattito seguito a quelle comunicazioni e successivamente una organizzazione sindacale indicava, in base a suoi dati, in 14 mila le persone interessate a procedimenti connessi con le manifestazioni dell'autunno.

Da entrambe le indicazioni appare comunque evidente l'ampiezza del fenomeno e comprensibile il disagio diffuso nella pubblica opinione, la quale, pur deprecando taluni episodi di autentica delittuosità e pericolosità sociale, ritiene in gran parte sproporzionata e sostanzialmente ingiusta la rubricazione di quelle vicende sotto titoli di reato che sono stati dettati in un'epoca in cui era sconosciuta la realtà storica dei conflitti sociali che caratterizzano tutti gli Stati moderni.

Sotto questo profilo è stato ritenuto da molti che la risposta più coerente da parte dei pubblici poteri in uno Stato democratico potesse consistere in una rapida revisione delle norme penali vigenti, in modo che quegli episodi che non possono in alcun modo essere ricondotti alla motivazione sociale che sottintendeva le lotte dell'autunno venissero isolati.

Le stesse organizzazioni sindacali, invocando la legittimità sostanziale dell'azione di rivendicazione e di pressione esercitata, in un primo tempo dichiararono di non gradire un provvedimento di amnistia, che di per sé presuppone la qualificazione in termini di reato degli episodi cui si riferisce. Ragioni prevalenti di tempestività nell'intento di riportare serenità in tante famiglie e di evitare un così alto numero di processi hanno indotto il Governo alla presentazione del disegno di legge di delegazione per l'amnistia e l'indulto.

Lo stesso Governo e tutte le parti politiche hanno per altro ribadito la volontà di procedere al più presto al completamento ed al perfezionamento delle iniziative di riforma della vigente legislazione in materia penale, anche mediante stralcio di quelle parti che più direttamente appaiono in stridente contrasto con la sensibilità giuridica e politica dei nostri giorni.

A diverse considerazioni, genericamente di carattere umanitario, e alla ricorrenza di date significative della storia nazionale — il venticinquesimo anniversario della liberazione e il centenario di Roma capitale — si ricollegano l'amnistia e l'indulto a carattere generale, che si è ritenuto di proporre nell'articolo 2 del disegno di legge, riproducendo sostanzialmente il provvedimento di clemenza del 1966.

Onorevoli colleghi, sono note le critiche che ogni proposta e lo stesso istituto della amnistia recano con sé. Nel disegno ideale dello Stato democratico, che è sempre stato di diritto, l'amnistia si iscrive come un segno di contraddizione e di debolezza, quando non addirittura di impotenza e di abdicazione. La coscienza politica del paese — ritengo, di tutte le parti politiche — intimamente deplora il ri-

corso a tale mezzo indiscriminato di perdono anonimo e diseguale, e soprattutto deplora la cadenza infrannuale che nel nostro paese è stata raggiunta dal dopoguerra ad oggi. Ciò non di meno, l'amnistia appare ancora una volta il mezzo più agile — forse perché anche il più facile — per esprimere un indirizzo politico di fronte alla realtà sociale che nella sua tumultuosa crescita entra inesorabilmente in frizione con la rigidità e l'astrattezza dello ordinamento.

Nel 1968, l'amnistia per le agitazioni studentesche (allora gli imputati erano meno di tremila) chiuse una fase di contestazione violenta e indiscriminata, consentendo di riaprire in un clima diverso il discorso, tuttora aperto, della riforma degli atenei. Certo, non sono scomparse le manifestazioni del dissenso giovanile anche dopo quel provvedimento: e ne fa cenno lo stesso disegno di legge nel capoverso dell'articolo 1. A distanza di due anni si può però dire che quel provvedimento raggiunse il suo scopo immediato e non rappresentò un incentivo a più marcate o più estese forme di violenza.

Nei limiti intrinseci alla sua natura e funzione riteniamo di poter esprimere la fiducia che l'attuale disegno di legge, proposto come un atto di pacificazione e quindi di serena e forte consapevolezza dei poteri dello Stato, non certo come un atto di debolezza destinato a fomentare nuove ribellioni, riesca a rappresentare realmente la premessa utile di una fase nuova nei rapporti tra l'esperienza spontanea dei lavoratori e le istituzioni dello Stato.

Onorevoli colleghi, nel dibattito in seno alla quarta Commissione si è formata una larga maggioranza favorevole al disegno di legge che ora viene sottoposto alla vostra approvazione; anche i gruppi che hanno espresso riserve di natura politica generale hanno convenuto sulla opportunità di apportare alcune modificazioni al fine di rendere più ampia l'area di efficacia del provvedimento di clemenza; e nello stesso senso si è espressa la Commissione lavoro.

Sotto il profilo strutturale il disegno di legge di delegazione ripete le sue linee essenziali dei precedenti decreti del 1968 e del 1966. Esso prevede infatti all'articolo 1 una amnistia particolare o speciale per reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni o con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena; per i reati previsti dall'articolo 338, limitatamente ai fatti di violenza o minaccia ad un corpo amministrativo; dall'articolo 419 limitatamente ai fatti di

devastazione, escluso il saccheggio; e dall'articolo 423, relativo all'incendio; per i reati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (blocco stradale, ferroviario, portuale o fluviale); per i reati previsti dall'articolo 13 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47; per i reati previsti dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (porto abusivo di armi o munizioni, escluso per altro il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di esplosivi, di aggressivi chimici o di altri congegni micidiali); per i delitti di cui agli articoli 302 e 303 del codice penale, limitatamente alle ipotesi in cui l'istigazione o l'apologia concerna uno dei delitti compresi nell'amnistia.

Condizione per l'applicazione dell'amnistia è che i predetti reati siano stati commessi, anche con finalità politiche, a causa ed in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche.

L'articolo 2 prevede una amnistia generale per reati per i quali sia stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena. Per i delitti di furto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione, purché sussista l'attenuante della speciale tenuità del danno, si prevede l'amnistia ancorché concorrano più aggravanti.

Viene poi compreso nell'amnistia il reato di cui all'articolo 314 del codice penale nella sola ipotesi della distrazione compiuta per finalità non estranee alla pubblica amministrazione. Le previsioni particolari per i minori di anni 18 o maggiori di 70, come anche il regime delle esclusioni, riproducono le norme del provvedimento del 1966.

Particolare attenzione è stata riservata dai commissari al capoverso dell'articolo 1, soprattutto per quanto attiene alla rilevanza dell'inciso « anche con finalità politiche ». Ferma restando la volontà di escludere dall'amnistia quei fatti che si fossero realizzati in un rapporto di mera occasionalità con le agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche (quale sarebbe derivata dalla sostituzione della disgiuntiva « o » alla congiuntiva « e » nella espressione « a causa ed in occasione » delle agitazioni, ecc.) la maggioranza della Commissione ha espresso l'intendimento di rinviare al dibattito in Assemblea la ricerca di una formula che chiarisca senza troppe difficoltà interpretative l'estensione del beneficio a tutti quei fatti che, pur non essendo concretamente riconducibili alla causa ed all'occasione delle manifestazioni o agitazioni, oggettivamente e soggettivamente pos-

sono essere ritenuti momenti particolari dello stesso fenomeno.

Emendamenti in tal senso, oltre che intesi a chiarire l'applicabilità dell'amnistia ad agitazioni o manifestazioni promosse per gravi problemi di ordine sociale (casa, salute, lavoro, sicurezza sociale, calamità naturali), sono stati concordemente ritirati per una più compiuta formulazione da proporre all'esame dell'Assemblea.

Parimenti larga è stata la volontà di cogliere l'occasione del presente provvedimento per compiere un atto di pacificazione nei riguardi delle popolazioni dell'Alto Adige, nello spirito degli accordi recentemente annunciati e ferma restando l'esclusione dei fatti di maggiore gravità.

Analogamente, per quanto attiene all'articolo 2, la Commissione ha ritenuto di escludere l'amnistia per i reati di stampa punibili con pena superiore ai tre anni, riservandosi di sottoporre all'Assemblea una possibile soluzione che tuteli nei casi più gravi la reputazione delle persone offese.

Ampio ed appassionato è stato il dibattito in ordine al punto c), relativo al peculato per distrazione. Sono note le numerose iniziative che, anche a livello parlamentare e fin dalla precedente legislatura, intendevano temperare il rigore di una norma che, per la sua latitudine e per la gravità delle pene edittali, ha dato luogo ad episodi generalmente riconosciuti al di fuori della coscienza giuridica moderna.

Anche se in pochi casi si è giunti a vere e proprie condanne, in numerosi casi la stessa celebrazione dei procedimenti ha colpito irrimediabilmente la reputazione di soggetti ai quali nulla era imputabile sul piano dell'interesse privato e che anzi, nella maggior parte dei casi, si erano trovati ad agire sotto la spinta di riconosciute esigenze sociali, quando non addirittura con il conforto delle autorità tutorie.

Non potendo disporre di dati precisi sulla concreta incidenza nell'esperienza giudiziaria delle previsioni di cui agli articoli 314 e 315 del codice penale e di altri connessi, non è possibile misurare con esattezza il divario profondo che si è determinato tra l'astratta previsione punitiva e la realtà degli episodi che ad essa talora devono essere ricondotti e che la stessa magistratura ha cercato in molti casi di qualificare in modo da sottrarli a quelle rubriche.

Se si pone mente alle gravissime conseguenze che scaturiscono da una condanna per quei titoli (anche quando, per il concorso di

varie attenuanti, venga sospesa la pena principale: interdizione dai pubblici uffici, cancellazione dalle liste elettorali) e se si considera l'eco infamante di simili imputazioni, appare giustificata la proposta di un intervento moderatore come quello prospettato.

Né possono apparire del tutto convincenti le argomentazioni di chi, pur riconoscendo la anacronistica latitudine dell'ipotesi astratta, vuole negare anche nell'ambito di un provvedimento di clemenza qualsiasi considerazione ai casi umani che ne derivano, in nome di una indiscutibile pregiudizialità di un nuovo regime dei controlli amministrativi rispetto alla revisione delle norme penali in materia.

L'esclusione di ogni ipotesi di appropriazione e la delimitazione alle fattispecie di particolare minor gravità giustificano la presa in considerazione, in questa sede, di simili situazioni, che altrimenti resterebbero escluse per il larghissimo arco delle pene edittali intese a cogliere fatti di assai diversa gravità e intensità delittuosa.

Poiché la Commissione non ha ritenuto di approfondire una proposta di adozione della pena in concreto quale criterio di applicazione dell'amnistia (nel timore, giustificato, di attribuire un troppo ampio margine di discrezionalità ai giudici e di sfumare quasi del tutto il profilo strutturale dell'amnistia rispetto all'indulto), il relatore ritiene di segnalare la possibilità che, allo stesso fine, venga considerato il criterio della pena edittale minima non superiore ad un anno, quando non concorrano aggravanti o queste siano escluse dal computo della pena ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 62 del codice penale.

Un particolare esame da parte della Commissione è stato riservato all'amnistia per i reati di carattere finanziario: riguardo a tale proposta, che non era contenuta nel disegno di legge governativo, in sede di Commissione il Governo si è dichiarato non in grado, per la parte del ministro di grazia e giustizia, di poterla considerare. La Commissione ha ritenuto preferibile votare gli emendamenti proposti in tal senso, rinviando eventualmente all'aula la modificazione di quelle parti che per ragioni tecniche il ministro delle finanze volesse sottoporre a revisione.

Per quanto riguarda il regime delle esclusioni o delle modificazioni ai regimi tradizionali, si è accolto il criterio di esclusione dalla responsabilità dei rivenditori e distributori di stampa ritenuta, ai sensi dell'articolo 528 del codice penale, oscena, in quanto si ritiene che queste categorie siano obiettivamente non in grado di esaminare e di recepire soggettiva-

mente la natura dei prodotti che mettono in distribuzione, nel senso anche di alcune proposte parlamentari già all'ordine del giorno della Commissione giustizia. Sono stati esclusi tutti i reati in materia di droga, i reati più gravi contro la buona fede del consumatore ed è stata ridotta la concessione dell'indulto alla bancarotta fraudolenta che abbia provocato danno sociale. La Commissione non ha ritenuto di escludere dall'amnistia i reati di carattere urbanistico, in particolare quelli che dipendono dalla recente legge del 1967, n. 765, in quanto si ritiene che la loro natura contravvenzionale e la prevalente necessità di perseguire questi fatti sul piano amministrativo non lo consentissero.

In tema di indulto la Commissione unanimemente, con l'adesione del Governo, ha ritenuto di elevare da uno a due anni la misura del beneficio, che è ridotto alla metà per coloro che hanno già usufruito di altro indulto o hanno precedenti penali gravi. L'applicabilità dell'indulto comporta altresì il condono di tutte le pene accessorie temporanee.

I criteri fissati per il computo della pena ai fini dell'amnistia sono quelli tradizionalmente considerati, ad eccezione dei fatti di cui all'articolo 1, per i quali non si terrà conto delle aggravanti, ancorché dichiarate prevalenti, fino ad un numero di tre, salvo si siano avute lesioni gravissime o la morte di una persona.

Onorevoli colleghi, non resta che dare conto dello spostamento al 6 aprile 1970 del termine di efficacia dei benefici. Il disegno di legge governativo prevedeva la data del 31 dicembre 1969, lo stesso previsto da una proposta parlamentare che riguardava i soli fatti dell'autunno sindacale. La Commissione, dopo aver preso atto dell'annuncio dell'avvenuto ritiro di quella proposta e avere di conseguenza deciso la non presa in considerazione della stessa, nell'intento di rendere il provvedimento più aderente agli intenti di pacificazione enunciati e, per quanto attiene all'amnistia generale, di far coincidere la data di efficacia del decreto con l'anno in cui vengono a cadere le ricorrenze invocate nella relazione, ha ritenuto di poter fissare il termine al 6 aprile 1970. Ciò nella considerazione che il 7 aprile 1970, con le dichiarazioni alle Camere del Presidente del Consiglio contenenti l'annuncio dell'amnistia speciale e generale, si è venuta a determinare la preclusione di cui al secondo comma dell'articolo 79 della Costituzione. In questa sua determinazione la Commissione si è sentita confortata, pur prestando attenta consi-

derazione alle riserve affacciate dal ministro di grazia e giustizia, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dal precedente del 1968 che non ha dato luogo ad inconvenienti.

Onorevoli colleghi, illustrate le motivazioni politiche che sostengono il disegno di legge, dato conto dell'intenso lavoro compiuto dalla IV Commissione, indicati i problemi che si è ritenuto di rinviare alla più meditata considerazione dell'aula, non resta che sottolineare l'urgenza delle decisioni che vorrete assumere, urgenza connessa alla natura del provvedimento e alle attese che lo stesso ha già suscitato. Nelle intenzioni del proposito espresso dal Presidente Pertini con l'intensa umanità che lo contraddistingue, la IV Commissione ha proceduto all'esame del provvedimento che ora affida al vostro giudizio per l'approvazione. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Vassalli. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel prendere la parola in quest'aula in occasione della discussione generale sul disegno di legge d'iniziativa governativa n. 2474, contenente proposta di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto, debbo premettere, come già feci nel corso del primo intervento durante i lavori della Commissione, di parlare, almeno in parte, a titolo personale. Certo, il mio discorso non potrà essere sostanzialmente difforme da quello degli altri oratori del mio gruppo; né mancherà il mio voto alle linee generali e al complesso del provvedimento quale ci viene proposto dal Governo e dalla maggioranza della Commissione; né dirò cose che menomamente possano contrastare con gli indirizzi generali del mio gruppo o del Governo che il mio gruppo appoggia. Tuttavia la materia è di natura tale, per le scelte che implica e per le valutazioni di carattere particolare a cui induce, che nessun oratore, penso, può sottrarsi a qualche considerazione personale, anche se non appartenga a coloro, come è invece nel mio caso, che in altra veste quotidianamente si trovano a contatto con il mondo dei problemi di principio e giuridici che la amnistia e l'indulto involgono, con i soggetti che attendono di conoscere la portata dell'amnistia o dell'indulto, vuoi nella veste di imputati o di condannati, vuoi nella veste di per-

sone vittime di reati commessi, vuoi come appartenenti alla cerchia degli uni o degli altri.

Non mi sottrarrò anzitutto a quelle che oramai, dopo oltre 240 provvedimenti analoghi dall'unità d'Italia in poi (206 fino alla caduta del fascismo, 38 dal 1944 ad oggi), e soprattutto dopo che per almeno dieci volte il Parlamento ha discusso e votato leggi di delegazione in materia al Presidente della Repubblica, possono considerarsi dichiarazioni di rito, anche da parte di coloro che poi tuttavia l'amnistia votano.

L'amnistia, togliendo efficacia alla legge penale sia pure soltanto per il passato, è provvedimento pericoloso per lo Stato di diritto e può sonare incoraggiamento a talune forme di delinquenza o di scarso rispetto della legge. L'amnistia, pur non urtando formalmente contro il principio costituzionale di uguaglianza, perché — come dice testualmente la Corte costituzionale (sentenza n. 171 del 23 dicembre 1963) — si risolve non in una disparità di diritto, ma in una mera ed inevitabile disparità di fatto fra chi, giudicato e condannato prima dell'amnistia, subisce in tutto o in parte una pena che altri, giudicato successivamente, in forza della stessa amnistia non subisce, è tuttavia un ulteriore indiscutibile contributo alla confusione e all'ingiustizia in concreto che già per tante altre ragioni regnano nel mondo giudiziario e penitenziario.

L'amnistia è contro il principio stesso di giustizia, perché parifica il colpevole all'innocente, non permettendo, se non in termini assai limitati, il riconoscimento della estraneità dell'imputato al delitto che gli sia stato tuttavia ascritto.

Tutte considerazioni che contengono, a mio avviso, una gran parte di verità, anche se non giovano a contrastare la legittimità di un istituto che l'Assemblea Costituente ha consacrato nella Costituzione dopo avere vagliato le autorevoli proposte per una sua soppressione e neppure giovano ad accantonare ogni ricorso ad esso, avendo, al contrario, l'esperienza storica sempre dimostrato e continuando a dimostrare la ineluttabilità di provvedimenti di tal genere, per sanare situazioni il cui protrarsi od acuirsi sarebbe peggior danno di quello portato dalle amnistie.

La verità è che i provvedimenti di generale clemenza od indulgenza, in particolare le amnistie, bene sono previsti nelle costituzioni e nelle leggi d'ogni paese e bene sono adottati quando si tratti di por fine a procedimenti penali propri e caratteristici d'una determinata situazione storicamente superata e della quale non è pensabile una riproduzione

a breve scadenza o a procedimenti penali instaurati per reati che sono il frutto particolare di eccezionali rivolgimenti politici, economici e sociali arrivati a positiva conclusione, della quale taluni eccessi sono il prezzo fatale, ed un prezzo del quale pertanto non appar giusto esigere il pagamento fino alle estreme conseguenze del processo e della condanna.

Anche in questo caso, a mio sommesso avviso, si offre l'occasione per constatare questa verità: e cioè per constatare che, mentre aveva pieno fondamento una richiesta di amnistia per gli eventi dell'«autunno caldo», piuttosto dubbio appare invece il fondamento della amnistia generale proposta dal Governo con l'articolo già 2 (ora 5) del disegno di legge. Il riferimento alle ricorrenze del centenario della unione di Roma all'Italia e del venticinquesimo anniversario della liberazione, che non sono certo senza eco nella mia coscienza, mi troverebbero certo assai più convinto se questa amnistia non arrivasse dopo quelle pur generali del 1966, del 1963, del 1959, del 1953 ed altre ancora, il cui ricordo, assai più che alla rievocazione e alla celebrazione di storici eventi della nostra vita nazionale, ci porta ad una constatazione di cadenze, per altro ben di rado armoniose.

In realtà, tutti sappiamo come le cose sono andate, anche se la relazione al disegno di legge cerca di legarle con quella armonia che è l'oggetto delle quotidiane ricerche di un governo di coalizione. Si cominciò con un voto della direzione del partito socialista per una amnistia riguardante i fatti dell'autunno caldo, seguita dalla proposta n. 2289 del gruppo al quale mi onoro di appartenere, proposta oggi ritirata e datata 3 febbraio 1970, con la quale l'amnistia e l'indulto, limitati a fatti commessi fino al 31 dicembre 1969, venivano contemplati solamente per reati commessi a causa od in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale: con grande larghezza senza dubbio, ma in stretta e puntuale connessione con quei fatti che avevano dato luogo ad un eccesso e, comunque, se neanche questo termine piace, ad un enorme numero di procedimenti penali (più di ottomila per fatti di un breve arco di tempo, secondo le dichiarazioni dei ministri dell'interno e della giustizia al Senato il 27 gennaio scorso), il cui protrarsi e svilupparsi in altrettanti giudizi avrebbe portato assai più danno che vantaggio alla causa della giustizia e alla pace sociale.

Da altra parte politica si gridò che una simile amnistia avrebbe avallato la tesi della cosiddetta repressione e che pertanto la nostra proposta come tale non poteva passare. In pari tempo si ventilò di associarla od abbinarla (si sarebbe preferito confonderla) con una amnistia generale a cui l'anno 1970 poteva servire di copertura.

Su queste basi non dovette essere difficile trovare un accordo in un paese, come il nostro, dove le amnistie sono oramai un rimedio tradizionale — in realtà a nessuno sgradito, almeno in linea generale — e dove il principio di obbligatorietà nell'esercizio dell'azione penale, le note e sempre crescenti disfunzioni giudiziarie, l'esasperazione del ricorso legislativo alla sanzione penale, creano ricorrentemente (e purtroppo, oramai, permanentemente) un tale stato di generale disagio da far giustamente considerare che anche un rimedio cattivo è pur sempre un rimedio.

Noi restiamo tuttavia della nostra opinione. Non v'era necessità della amnistia generale e v'era invece, v'è necessità di quella che ha preso il nome di amnistia particolare. Un complesso di lotte sindacali come quelle dello scorso autunno, maturate non per caso o per un deteriore disegno politico, ma inerenti a rinnovi contrattuali di enorme portata, che videro impegnate categorie tanto importanti di lavoratori, quali i metalmeccanici (1.300.000 unità), i chimici (200.000 unità), gli edili (900.000) e i settori affini (cementieri, cavatori, dipendenti dell'industria laterizia: per un complesso di altre più di centomila unità), e dettero luogo a risultati positivi dei quali non può essere dimenticata l'imponenza, fatalmente potevano dar luogo, come dettero luogo, ad eccessi e a violazioni di legge, che restano assorbiti dalla vittoria conseguita e comunque dalla conclusione della vertenza sindacale e non potrebbero dar luogo senza danno generale e sociale, oltre che individuale dei sindacalisti, dei lavoratori coinvolti e delle loro famiglie, ad un così pesante e così vasto strascico giudiziario.

Siamo lieti di constatare che la proposta del nostro gruppo del 3 febbraio scorso è stata travasata nell'articolo 1 del progetto governativo. Opportunamente e degnamente essa vi figura al primo posto, appunto nell'articolo 1, avendo l'amnistia particolare su quella generale una preminenza cronologica, logica e politica che traspare anche dalla lettura della parte finale della relazione con cui

il ministro di grazia e giustizia accompagna il disegno di legge e sulla quale sembra inutile insistere, tanto essa è evidente. Tuttavia, non disconosciamo con questo il valore dell'impegno assunto con gli altri partiti della coalizione che ha dato vita al Governo e ci accingiamo, nonostante il nostro scetticismo sui presunti benefici effetti di provvedimenti di tal genere, a votare anche a favore della amnistia generale, relativa ai reati comuni, oltre che a favore dell'amnistia proposta in Commissione per taluni reati finanziari.

L'odierno disegno di amnistia cade in un particolare momento della nostra legislatura ed evidenzia, se non un proprio particolare fondamento, certamente una particolare connessione con la riforma della legislazione penale vigente: dico legislazione penale non a caso, perché vi sono indubbiamente leggi penali generali e speciali, anche successive alla liberazione, le quali hanno bisogno d'essere profondamente riformate, non meno del codice del 1930.

Ci si deve cioè domandare se con questo disegno di amnistia — e segnatamente con quelle parti di esso che sono dedicate ai reati inclusi nell'amnistia generale nonostante la pena editale tanto distante per gravità da quella di quei reati che vi sono in via generale inclusi, o che sono dedicate alla inclusione nell'amnistia generale di talune ipotesi dei reati espressamente esclusi, o che sono dedicate a togliere valore a generali divieti del codice, quale quello relativo ai rapporti tra amnistia e recidivi, o infine a non tener conto di circostanze aggravanti nella determinazione della pena editale — non si voglia in certa guisa supplire, sia pure soltanto per il passato così come è proprio delle amnistie, a gravi carenze od eccessi delle previsioni penali.

Alcune delle previsioni del disegno presentato dal Governo (per esempio quella in materia di peculato) ed altre tra le previsioni introdotte nel testo della Commissione (per esempio quella relativa ai librai e ai rivenditori di giornali e di riviste), riallacciandosi nella propria formulazione a proposte di legge modificatrici del codice penale pendenti da tempo dinnanzi al Parlamento, sembrano testimoniare di una siffatta tendenza. E nel corso delle due intense giornate di lavoro che la Commissione giustizia di questa Camera ha dedicato all'odierno disegno di legge, alcuni parlamentari hanno espressamente fatto riferimento al fondamento particolare che questa amnistia troverebbe in una legislazione della quale si avvertono ogni giorno più, anche a

causa di distorte interpretazioni giurisprudenziali, le imperfezioni e gli eccessi.

Come abbiamo avuto occasione di dire in Commissione, questa impostazione non ci persuade; ed anzi si tratta di un punto di vista che desta qualche preoccupazione. Non vorremmo che sanando di volta in volta, con periodici provvedimenti di amnistia, alcune delle più vistose lacune delle nostre leggi penali, rischiamo di rinviarne ulteriormente la revisione: la quale è viceversa ogni giorno più urgente e non può essere ancora una volta rimandata.

Assai giusta, e inquadrata entro retti lineamenti giuridici, ci sembra la posizione assunta in proposito, in occasione delle esperienze giudiziarie degli scorsi mesi, dal partito socialista italiano. Dopo aver constatato, attraverso i dati forniti dalle organizzazioni sindacali e confermati sostanzialmente dal ministro dell'interno nel corso della sua ricordata esposizione al Senato, che, su circa ottomilaquattrocento denunce avviate per manifestazioni politiche e sindacali dell'ultimo quadrimestre del 1969, solo 71 erano quelle relative ad incriminazioni di natura tipicamente politica caratteristiche del codice penale del 1930 (associazioni cosiddette sovversive, propaganda « sovversiva » e via dicendo), mentre le altre riguardavano imputazioni di violenza privata, blocco stradale, invasione arbitraria di aziende, interruzione di pubblico servizio ed anche, in misura fortunatamente assai minore, lesioni, devastazioni e sequestri, e dopo aver considerato che nessun legislatore avrebbe potuto pensare di abrogare o di limitare la portata delle relative norme penali in relazione all'occasione di sciopero o d'altra manifestazione rivendicativa o contestativa, la direzione del partito socialista dette mandato ai due gruppi parlamentari non solo di sospingere in porto l'approvazione del disegno di legge sullo « statuto dei lavoratori », felicemente definita la scorsa settimana in questo ramo del Parlamento — legge che nella parte dedicata all'attività sindacale nei luoghi di lavoro è destinata a ridurre il pericolo di attriti e di processi penali per violazione di domicilio o per occupazione di edifici — ma anche di predisporre due del tutto separati provvedimenti, dedicati l'uno all'abrogazione o alla modificazione di tutta una serie di articoli del codice penale del 1930 contrari alla lettera o allo spirito della Costituzione, e l'altro alla amnistia per i fatti aventi carattere di reato emersi nel corso delle lotte sindacali dello scorso autunno. Il primo fu predisposto dai senatori socialisti e comunicato alla Pre-

sidenza del Senato il 20 febbraio scorso col n. 1135; il secondo fu appunto rappresentato dalla proposta di legge dei deputati socialisti presentata in questa Camera il 3 febbraio e già in precedenza ricordata. Ci auguriamo che il Governo dell'onorevole Rumor voglia presentare un proprio disegno analogo al citato disegno senatoriale n. 1135 con sollecitudine pari a quella con cui ha presentato l'odierno disegno di amnistia e di indulto. La riforma della legislazione penale in materia politica non può segnare ulteriormente il passo, come è avvenuto, in modo davvero poco encomiabile, negli scorsi decenni.

Analoga linea di sviluppo noi vorremmo che fosse seguita per i reati comuni. Non amnistie a getto continuo o a catena, ma riforme vere, solide e definitive. Così nel campo di tutta una serie di delitti e contravvenzioni previsti nella parte speciale del codice, così nel campo delle disposizioni generali in materia di pene, di circostanze del reato, di concorso di reati, di recidiva, di rapporti tra pene e misure di sicurezza e via dicendo. Non è con le amnistie o con gli indulti che si sanano le ingiustizie, ma con una legislazione più illuminata e più aderente alla realtà sociale e morale del paese.

Le amnistie e gli indulti, per loro natura, non possono produrre che disparità ed ingiustizie. Quella stessa loro generalità, che dovrebbe porli al riparo da una siffatta censura, è invece la fonte stessa di quelle ingiustizie. La previsione dei reati e delle pene, questa sì, deve essere generale; ma la clemenza, salvi i casi degli eventi eccezionali a cui abbiamo fatto riferimento all'inizio, deve tener conto del caso particolare e non può invece procedere per categorie di reati o per quantità di pene astraendo da ogni valutazione concreta.

Un tempo queste ingiustizie erano esasperate, nei provvedimenti di amnistia, dal riferimento alla sola pena edittale, nella sua previsione massima per ogni reato. Sistematicamente restavano impuniti i reati per cui la legge prevedeva un massimo di tre anni di reclusione, mentre fatti di contenuto in concreto assai meno grave incorrevano sistematicamente nella condanna; e così avvenne anche quando le amnistie coprivano reati comuni puniti fino a un massimo di quattro o cinque anni di reclusione, rendendo solo più aleatoria, per questo possibile variare degli astratti criteri, la speranza dei futuri delinquenti nella impunità. Successivamente si cercò di porre riparo eliminando o diminuendo il giuoco delle circostanze, facendo ec-

cezione al peso ostativo della recidiva e via dicendo. Ma l'esperienza dimostra che si tratta di palliativi, aventi la sola efficacia di allentare la forza intimidativa della sanzione penale o, peggio, di sostituire alla esecuzione della pena la esecuzione della sola custodia preventiva, parificando ancora una volta il colpevole al possibile innocente.

Analoghe e sinanco più gravi ingiustizie si riscontrano nelle deroghe al criterio della pena edittale, vuoi quando si tratti di includere nell'amnistia o nell'indulto reati che per la pena edittale non vi rientrerebbero, vuoi di escluderne reati che viceversa vi entrerebbero. Vedremo in questo disegno di legge, che è particolarmente ricco di deroghe di questo tipo, qualche esempio di quanto diciamo. La Commissione ha già cercato di riparare a taluna di codeste disparità di trattamento, non sempre spiegabili. Ad altre riparerà la Camera nel corso dell'attuale dibattito. Ma, per quanti sforzi si vogliano fare, non si elimineranno mai né disparità né ingiustizie, che sono il naturale portato di certe amnistie e di certi condoni.

Con questa consapevolezza, con i limiti che ne derivano al nostro dire e al nostro stesso impegno, con lo scetticismo che ci anima ogni qualvolta ci avviciniamo al tema stesso delle cosiddette amnistie generali, ci accingiamo a vedere più da vicino, e nel modo più sintetico possibile, alcuni aspetti fondamentali del disegno di legge oggi sottoposto all'esame della Camera.

La connessione in un unico provvedimento dell'amnistia particolare e di quella generale ci pone oggi di fronte a due impegnativi problemi di carattere generale. Il primo attiene alla determinazione della data entro la quale debbono essere stati commessi i reati chiamati a beneficiare dell'amnistia e dell'indulto. Il secondo, che potrebbe assumere nel dibattito anche ulteriori motivi di connessione con il primo, attiene ai reati politici non commessi in occasione delle agitazioni sindacali o studentesche.

Il problema della data, come è noto, ha visto profilarsi un netto contrasto tra il rappresentante del Governo, onorevole Reale, e la Commissione giustizia. Quest'ultima ha ritenuto di poter spostare il termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto, fissato dal disegno governativo (sull'esempio della proposta di legge Giolitti ed altri) al 31 dicembre 1969, alla data del 6 aprile 1970, vigilia del giorno in cui il Presidente del Consiglio onorevole Rumor, presentando il Governo da lui costituito, ebbe a preannunciare « un disegno di

legge di delega per la concessione di amnistia e di indulto, il quale », giova ricordarne le parole, « nella sua unicità si riferirà sia ai fatti commessi per causa e in occasione delle agitazioni sindacali, sia a reati comuni ». Il ministro della giustizia aveva espresso parere contrario a questa modificazione della Commissione, dichiarando invece di accettare uno spostamento del termine al 31 gennaio o anche al 2 febbraio 1970, vigilia della presentazione della proposta n. 2289 dei deputati Giolitti ed altri.

Il problema trae origine da una prescrizione costituzionale, e precisamente dal capoverso dell'articolo 79 della Costituzione, che stabilisce, in aderenza alla ragion d'essere di questi istituti, che l'amnistia e l'indulto « non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione ».

Su questo problema, come è pure a tutti noto, ha avuto occasione di pronunciarsi per due volte la Corte costituzionale. Una prima volta, con sentenza n. 171 del 12-23 dicembre 1963, la Corte ha ritenuto « non sussistere violazione dell'articolo 79, comma secondo, della Costituzione per essere stata estesa l'applicazione dell'amnistia (si trattava del decreto presidenziale 24 gennaio 1963, n. 5) a fatti criminali contemplati da proposte di amnistia presentate al Parlamento prima del disegno di legge governativo, in quanto tali proposte non confluirono nell'*iter* della legge, non essendo state dal Parlamento né riunite per un esame unitario né in alcun modo considerate in occasione dell'esame del disegno di legge governativo ». Decisione indubbiamente giustissima, anche perché, pur coincidendo per larga parte l'oggetto del disegno di legge governativo con quello delle proposte parlamentari, queste ultime erano varie e numerose e risalivano in qualche caso sino a più di un anno prima della presentazione del disegno di legge.

La situazione esaminata nella seconda sentenza, la n. 51 del 9-27 maggio 1968 che si riferisce al decreto presidenziale n. 332 del 1966 (l'ultimo provvedimento di generale clemenza prima di quello attualmente in esame), era più complessa ed involgeva un attento esame dell'*iter* parlamentare delle varie proposte. Esistevano, prima del disegno di legge del 5 maggio 1966, n. 1654 (che divenne poi la legge di delegazione), una proposta del senatore Tomassini ed una del senatore Nencioni, quest'ultima di data assai precedente (di ben otto mesi) alla data del 31 gennaio 1966 fissata nel disegno di legge governativo come termine per l'efficacia dei benefici. La Corte

rilevò che la Commissione giustizia del Senato aveva deliberato di non prendere in esame le due proposte d'iniziativa parlamentare e che inoltre quella del senatore Nencioni doveva considerarsi implicitamente ritirata per il fatto stesso della sottoscrizione apposta dal predetto senatore al testo elaborato da una apposita sottocommissione incaricata di esaminare il disegno di iniziativa governativa. Per giunta, come ebbe a rilevare anche la dottrina annotando favorevolmente la decisione della Corte, era stato posto in essere anche il ritiro formale della proposta Nencioni, ritiro del quale era stato dato annuncio nella seduta del Senato del 10 maggio, cinque giorni dopo la deliberazione della Commissione giustizia del Senato di non prendere in esame le proposte di iniziativa parlamentare.

Nel nostro caso la situazione non differisce sostanzialmente da quelle che già furono oggetto di così autorevoli decisioni.

Nella seduta della Commissione del 13 maggio, al momento in cui il relatore onorevole Padula si accingeva a parlare dei progetti di amnistia, feci presente, anche come presentatore insieme con altri della proposta n. 2289 del 3 febbraio, che ritenevo di poter confermare quanto già era stato comunicato dal direttivo del mio gruppo parlamentare circa il ritiro in corso della proposta medesima. Ad un ritiro formale della stessa si addivenne nella stessa giornata da parte di un altro dei presentatori, l'onorevole Leonetto Amadei, e del ritiro fu dato subito annuncio in aula dal Presidente di questa Assemblea. La Commissione giustizia prese in esame sempre ed esclusivamente il disegno n. 2474, e non la proposta d'iniziativa parlamentare, cancellata subito dall'ordine del giorno.

Mi sembra dunque che l'estensione della efficacia dei benefici ai fatti commessi prima del 7 aprile 1970, data delle dichiarazioni dell'onorevole Rumor alle Camere, non incorra in illegittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione. Tra l'altro, la limitazione ad una data precedente sarebbe ingiusta per coloro che sono chiamati a beneficiare dell'amnistia ed indulto cosiddetti generali, per cui non esiste il problema di una proposta comunque presentata. Che differenza sostanziale c'è tra l'esistenza di una proposta socialista alla Camera per i reati dell'autunno caldo, proposta mai presa formalmente in considerazione, e il costante preannuncio degli oratori e degli uomini politici socialdemocratici nello stesso periodo di tempo, documentato da tutti i quotidiani dell'epoca, di volere

che il costituendo governo si facesse promotore di una amnistia generale? In linea di fatto, certo, l'amnistia, l'una come l'altra, era nell'aria prima dell'aprile; ma un preannuncio formale si ebbe solo nell'aprile. Da un punto di vista rigorosamente giuridico i benefici potrebbero essere estesi ai fatti commessi fino al 4 maggio (come avrebbe voluto la Commissione lavoro di questa Camera), il 5 maggio essendo la data di presentazione dell'unico progetto preso in considerazione. È per lo scrupolo, che condividiamo, di guardare alla sostanza delle cose, che la Commissione in sede referente ha preferito limitarsi al giorno antecedente le dichiarazioni del Governo. Noi apprezziamo grandemente gli scrupoli costituzionali dell'onorevole Reale, così come apprezziamo sempre la sua opera seria, semplice, monda di orpelli ed illuminata; ma questa volta le preoccupazioni da lui avanzate ci sembrano superabili.

Il secondo problema d'ordine generale posto dalla differenziazione, nel seno del provvedimento in esame, tra una amnistia assai più ampia, dedicata ai reati commessi a causa delle manifestazioni ed agitazioni sindacali, studentesche e sociali, ed una amnistia meno ampia per gli altri reati, è quello concernente la possibilità di inserire nell'amnistia particolare, con analogo orientamento di maggior favore, tutti i reati politici, compresi quelli commessi per motivi politici. La Commissione non ha approvato gli emendamenti avanzati in tal senso, ma a mio avviso si tratta di problema che va ripreso in esame e che può dare tutto un diverso tono alla legge di delegazione. In particolare, talune riflessioni avanzate in Commissione dall'onorevole Riz, come sempre con lealtà, con tatto, con viva e schietta intelligenza, mi sembrano meritevoli della massima attenzione. La trasformazione della originaria idea di una amnistia limitata ai fatti sindacali dell'autunno nell'idea di una amnistia tanto più ampia non può non far guardare con occhio nuovo il problema dei reati politici, esclusi evidentemente i più gravi. Tra l'altro, non si deve dimenticare che come amnistia per manifestazioni di lavoratori e di studenti questa è la seconda di questa legislatura, mentre di analoga considerazione i reati politici non hanno per ora usufruito.

Sugli altri temi posti dall'articolo 1 non mi soffermerò in questa sede: sia perché l'articolo incontra nel complesso la mia approvazione, come del resto ho già detto all'inizio, sia perché vi sarà sicuramente occasione di tornare su di esso a proposito di emendamenti

che sicuramente saranno proposti, sia soprattutto perché ogni suo eventuale rimaneggiamento non può non risentire della eventuale introduzione in esso della menzione di reati politici, a cui ho testé accennato. Cosicché conviene riservare ogni eventuale ulteriore intervento, anche per ragioni di brevità oggi imposte, alla discussione ulteriore.

Un solo punto va sin d'ora richiamato in vista di eventuali emendamenti, ancora non presentati, ma preannunciati attraverso il parere della Commissione lavoro: quello concernente la posizione degli agenti di polizia, incriminati forse per reati militari in relazione ai fatti dell'autunno.

Se questi fatti non fossero compresi nella amnistia dall'articolo 1 per ragioni di pena o di titolo di reato specificamente indicato, dovranno esservi compresi, per ovvie considerazioni di equità.

Vengo ora rapidamente ai temi suggeriti dai successivi articoli del disegno di legge.

Osservo anzitutto che, a seguito di alcuni emendamenti proposti dal collega onorevole Zappa e approvati dalla Commissione, il testo è venuto ad assumere una dimensione assai diversa da quella originaria, essendo stati inclusi nelle previsioni dei nuovi articoli 2, 3, 4 alcuni reati di contrabbando, che erano viceversa esclusi in un progetto ispirato all'idea della categorica ed assoluta esclusione dall'odierno atto di clemenza di tutti i reati finanziari. Con questo tuttavia il problema dei reati finanziari, e di quelli doganali in particolare, non può ritenersi chiuso. Le durissime pene pecuniarie, quasi sempre convertite in pene detentive di tre anni, pongono dei problemi quanto meno in sede di indulto, soprattutto per reati compiuti molto tempo addietro. Inoltre vi sono leggi speciali assai mal fatte, non solo superficiali, ma incomprensibili o di difficile applicazione. È tutta una materia da rivedere con grande ponderazione, con il concorso di esperti; e prendiamo nota con simpatia dell'intendimento manifestato dall'onorevole Reale in Commissione di prendere prossimamente in esame l'intera materia, d'intesa con il ministro delle finanze.

Non mi sentirei invece di aderire, come non ho aderito in Commissione, ad alcuna amnistia per le frodi tributarie in senso stretto, assai raramente, del resto, oggetto di procedimenti penali, almeno sino a questo momento.

Non mi sembra il caso di elevare il massimo edittale dei tre anni di pena detentiva, stabilito in via generale nella lettera a) dell'articolo 5. Non vedo proprio nella società

italiana d'oggi i presupposti di tanta indulgenza. Certo vi sono delitti, come le false comunicazioni sociali, la falsità ideologica in atti pubblici, l'interesse privato in atti d'ufficio o altri delitti ancora — a prescindere da quelli politici per cui vigono tuttora le aberranti pene del codice del 1930 — nei quali, ancorché la pena edittale arrivi ai 5 anni di reclusione, può talvolta riscontrarsi un'entità antisociale minima. Ebbene, fino a che non ne siano modificate le pene previste dalla legge, opererà soltanto il condono. Né d'altra parte, per le ragioni che ho accennato in via generale e ripeterò fra breve per il peculato, possiamo proporci di recar rimedio con le amnistie a interpretazioni giurisprudenziali aberranti. Diventerebbe una corsa in cui risulteremmo perdenti. E sarebbe una corsa poco decorosa, soprattutto se siamo convinti, come io lo sono, delle aberrazioni della giurisprudenza fuori d'ogni binario tracciato dal pur severissimo codice Rocco.

La eccezione stabilita nella lettera b) per il furto pluriaggravato in relazione alla speciale tenuità del danno è salutare e trova il suo fondamento in una serie di dolorose constatazioni fatte ricorrentemente anche dalla pubblica opinione, la quale constata le pene eccessive e spesso le aberranti carcerazioni preventive dovute al giuoco delle aggravanti dell'articolo 625 del codice penale in fatti di minima entità.

BIONDI. Però questo non viene indicato.

VASSALLI. Ma quando si parla di furto ancorché pluriaggravato...

BIONDI. Ci sono le aggravanti comuni.

VASSALLI. Certamente. A questo riguardo ho già preparato un emendamento, ma si potrebbe tener conto di questi suggerimenti per rimaneggiare questa lettera b) in modo ancor più chiaro. Anche questo è tuttavia argomento sul quale dovrà cadere l'auspicata e mai attuata riforma della legislazione. Quanto alla truffa, alla appropriazione indebita, alla ricettazione, esse non potevano non seguire, per ragioni di equità, la regola sancita per il furto, ancorché i casi critici siano assai meno frequenti che per il furto.

Occorrerà anche una modificazione (per cui presento un emendamento) a favore delle forme tentate di taluno di questi delitti, che altrimenti potrebbero non usufruire della amnistia ancorché commesse su cose di tenuissimo valore. È ovvio che per le forme semplici varrà l'articolo 5, lettera a).

Con la lettera *c*) veniamo allo scottante tema del peculato per distrazione, incluso nell'amnistia, nonostante che la pena editale arrivi nel massimo a dieci anni, quando « risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione ». Chi vi parla aveva presentato in Commissione un emendamento soppresivo di tale lettera. Alla proposta, formulata con specifico riferimento al desiderio di non correre il pericolo di avallare con un atto del potere legislativo interpretazioni giudiziali aberranti, che puniscono come peculato semplici irregolarità amministrative, avevano in un primo tempo aderito alcuni deputati della democrazia cristiana. Altri deputati dello stesso gruppo sono viceversa intervenuti a sostegno delle argomentazioni contenute in proposito nella relazione al disegno di legge, sottolineando l'angosciosa situazione in cui si trovano tanti amministratori locali perseguiti non di rado, per irregolarità meramente formali, in relazione ad atti amministrativi compiuti col preventivo assenso dei competenti organi di controllo. Queste considerazioni hanno indotto i già menzionati deputati del gruppo democratico-cristiano a tornare sui propri passi e me medesimo ad astenermi nella votazione sul mio emendamento e sugli emendamenti analoghi. Questi ultimi saranno certamente ripresentati in aula, ed io ancora una volta mi asterrò.

A favore della eliminazione della previsione del peculato mi indurrebbero: *a*) la considerazione dell'alta pena prevista per tale delitto dalla legge, indice anche della sua gravità oggettiva e soggettiva quando effettivamente tale delitto sussista; *b*) il desiderio di non contribuire neanche in minima misura ad avallare una giurisprudenza che combatto ogni giorno, dalla cattedra e nel foro, e che fortunatamente sta subendo una trasformazione che sarebbe pericoloso arrestare; *c*) la inaccettabilità della decisione di rimettere alla sentenza del magistrato, con effetti discriminatori di tanto rilievo, lo stabilire se si sia o no in presenza di « finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione ». Se si tratta di finalità proprie della pubblica amministrazione, non v'è peculato, checché ne pensino per ora i giudici. Ma quando si va alle « finalità non estranee » si imbocca la strada di criteri che si prestano all'arbitrio, se non al favoritismo, e comunque lasciano troppo margine al potere del magistrato penale. Tuttavia, se penso a tante incriminazioni e condanne non giuste, alla vita resa spesso

impossibile a taluni amministratori locali, alla arbitraria estensione giurisprudenziale della nozione del pubblico ufficiale, sono indotto ad astenermi anziché a votare a favore della soppressione.

Una ulteriore inclusione nell'amnistia generale di reati per i quali la pena editale è, nel massimo, assai superiore ai tre anni viene raccomandata a gran voce — e non senza punte maligne — da tutta la stampa italiana per i reati di diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato e commessa col mezzo della stampa: reato per il quale l'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, prevede pene che possono andare in teoria sino a sei anni di reclusione e che già fu eccezionalmente compreso nel decreto di amnistia 11 luglio 1959, n. 460 (articolo 1, lettera *c*).

Anche rispetto agli emendamenti avanzati in tal senso in Commissione dai deputati del gruppo comunista e da quelli del gruppo liberale mi sono astenuto nel voto, così come penso che farò in quest'aula, dove emendamenti analoghi sono stati ripresentati anche da deputati del gruppo al quale appartengo. Non disconosco certo il fatto che l'attuale legislazione penale sulla stampa sia gravemente difettosa; ma essa lo è in tutti i sensi, anche nel senso di un quasi totale difetto di efficace repressione degli abusi dolosi e consapevoli della libertà di stampa in danno dell'onore delle persone.

Certo è inconcepibile che in certi tribunali di grandi città tutte le mattine si senta chiamare più e più volte all'udienza fra gli imputati il nome dei direttori di grandi quotidiani: è chiaro che c'è qualcosa che non funziona, in modo permanente e radicale. Ma è anche un fatto che i giudizi direttissimi stabiliti dall'articolo 21 della citata legge 8 febbraio 1948, n. 47, impiegano anni ed anni per essere celebrati, si trascinano per un numero interminabile di udienze (o di parti di udienza) senza arrivare quasi mai a compimento, sì che le condanne, nei rari casi in cui sono pronunciate, restano per una ragione o per un'altra inesequite. Non parliamo poi del risarcimento del danno, che è vano cercar di ottenere, e della stessa riparazione pecuniaria, opportunamente prevista dall'articolo 12 della legge, ma quasi mai versata alla vittima della diffamazione.

Se poi guardiamo più da vicino la casistica, ci accorgiamo che, accanto a quelli che sono meri eccessi, talora incolpevoli e talora soltanto colposi, del diritto di cronaca (qualche volta purtroppo colpiti senza alcuna certezza del dolo), o a quelli che sono eccessi,

talvolta fatali, propri del linguaggio politico, esistono (certo non tra i quotidiani) pubblicazioni che prosperano su un tessuto di piccole e grandi diffamazioni, su false ma sensazionali notizie, sinanco su false interviste. E vediamo che gli organi professionali sono, a dir poco, assai lenti a muoversi sul terreno disciplinare.

Di fronte a tale situazione, insuscettibile di una valutazione unitaria, che fare? Concedere un'altra amnistia come quella del 1959 può sembrare voler mettere definitivamente nel nulla le speranze di evitare il ripetersi delle diffamazioni senza fine e assicurare larghe impunità, del tutto immeritate, anche per il futuro. D'altra parte lasciare coperte da amnistia soltanto le cosiddette diffamazioni generiche, senza attribuzione di fatto determinato, è spesso una finzione senza senso, perché la giurisprudenza sugli estremi del « fatto determinato » è estremamente labile ed incerta, ed assistiamo spessissimo a processi in cui si sfoga per anni la pesante prova sul fatto e che finiscono poi con sentenze di condanna a pene pecuniarie per diffamazione soltanto generica. Inoltre, data la incredibile lentezza del cosiddetto rito direttissimo, i nostri tribunali, pure in materia di diffamazioni aggravate dalla attribuzione di fatto determinato, sono oggi ingombri da masse di vecchio ciarpame che non interessa se non scarsamente la società e le stesse persone offese: fatti che apparvero gravissimi e atrocemente offensivi nel momento della commissione hanno, a distanza di anni, perduto interesse e acquistato comunque una luce scialba e del tutto diversa dall'originaria. Giova, all'indomani di una amnistia di una certa ampiezza come la presente, riprendere quel vecchio cammino?

Questi ed altri interrogativi, sui quali non posso soffermarmi perché il tempo me lo vieta, mi mettono in quella situazione di perplessità che mi mantiene in una posizione astensionistica. Tuttavia, come già ho detto in Commissione, sono contrario ad una ripetizione dell'esperienza del decreto di amnistia 4 giugno 1966, n. 332, esperienza che è stata, a mio avviso, negativa. L'articolo 1 di tale decreto concedeva nella lettera e) amnistia ai direttori e vicedirettori responsabili del periodico per i reati di omissione di controllo di cui all'articolo 57 del codice penale quando fosse noto l'autore della pubblicazione; e nella lettera f) concedeva amnistia per il delitto di diffamazione aggravata dal fatto determinato anche agli autori della pubblicazione, salvi i casi della facoltà di prova pre-

visti dai tre numeri dell'articolo 596 codice penale. Ora, per la lettera e) si è visto che proprio le notizie di cronaca, che più frequentemente danno vita alle querele per diffamazione, difficilmente permettono quella individuazione dell'autore che è presupposto dell'amnistia al direttore. E per la lettera f) si è visto (ed era facile presumerlo) che i casi della *exceptio veritatis* coprono quasi per intero l'area dei processi per diffamazione consistente nell'attribuzione di un fatto determinato. L'emendamento che si intenderebbe riproporre, in alternativa a quello includente ogni diffamazione col mezzo della stampa nell'amnistia, per ripetere il sistema della lettera f) dell'amnistia del 1966 ci sembra pertanto del tutto inconcludente: esso equivale nel massimo numero dei casi a lasciar la diffamazione col mezzo della stampa fuori dell'amnistia. Inoltre, se è vero che bisogna aver rispetto per l'onore della persona offesa, non è neppure vero che la prova liberatoria concessa ai sensi del n. 3 dell'articolo 596 del codice penale sia sempre segno di maggior sofferenza o di maggiore sensibilità. Da un lato vi sono casi di esibizionismo e di iattanza. Dall'altro vi sono offese così gravi ed assurde a smentire le quali è impossibile giovare della sfida consistente nella concessione della facoltà di prova. Infine nei fatti determinati concernenti esclusivamente la vita familiare o privata della persona offesa la prova liberatoria è un istituto superato: il recente disegno di riforma del codice penale all'articolo 100 ne propone l'abolizione, sull'esempio del codice svizzero e di quello jugoslavo. È assurda la devoluzione della giustizia penale all'accertamento di fatti consimili quando non costituiscano reato. Se l'offeso domanda la punizione dell'offensore, e il fatto è diffamatorio, la punizione ben può seguire senza sfogo di alcuna prova.

Per queste ragioni, mentre confermo la mia intenzione di astenermi dal voto su emendamenti diretti ad estendere l'amnistia ai reati di diffamazione aggravata e col mezzo della stampa anche fuori dei casi già contemplati nell'articolo 1 del disegno di legge, mi esprimerò contro la introduzione del sistema differenziato mutuato dal decreto del 1966.

Riprendendo l'esame dell'articolo 5, nulla ho da osservare — almeno in questa sede — circa lo spostamento dei limiti dell'amnistia comune a favore degli infradiciottenni e degli ultrasettantenni previsto nella lettera d) di quest'articolo.

Passo ora, con la rapidità che la situazione impone, alle esclusioni contemplate nel se-

condo comma dell'articolo 5. Si tratta dei reati che per pena edittale dovrebbero essere inclusi nell'amnistia, il massimo non superando i tre anni di reclusione, e che, per un particolare sfavore con il quale sono riguardati dal legislatore nel momento in cui è chiamato a dare una delega per l'amnistia, ne vengono viceversa esclusi, pur restando applicabile l'indulto alle eventuali relative condanne.

Ben poco ho da dire, soprattutto dopo le modificazioni intervenute in questa parte dell'articolo ad opera della Commissione, taluna su proposta mia oltre che di altri deputati. Mi permetterò di accennare soltanto a qualche perplessità scaturita dal dibattito svoltosi in Commissione e ad alcuni suggerimenti od istanze di modificazione del disegno governativo che vengono avanzate con particolare insistenza.

Poche parole sulla esclusione del falso giuramento della parte, che viene proposta in analogia a quanto praticato nei decreti di amnistia del 1953, del 1963 e del 1966 e in difformità da altri decreti di questo dopoguerra. La esclusione si riconnette, come è noto, non solo alla odiosità dello spergiuro (che dovrebbe portare a trattare nello stesso modo — ed io sarei pienamente di questo parere — anche il delitto di falsa testimonianza, come del resto avvenne nel citato decreto del 1953), ma alle conseguenze civili della falsità. Secondo l'articolo 2738 del codice civile, « se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso ». La parte soccombente può solo domandare il risarcimento del danno nel caso di condanna per falso giuramento; e, se la condanna penale non può essere pronunciata perché il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento. È dunque evidente che l'esclusione dall'amnistia vuole non soltanto rendere più agevole il risarcimento del danno attraverso la condanna penale, che di tale risarcimento non è il necessario presupposto, ma vuole scoraggiare, mercé l'intimidazione penale, dal commettere un fatto produttivo in modo automatico ed ineluttabile di dannose conseguenze in liti civili. Come tale l'esclusione ci sembra che meriti approvazione.

Il tema dell'articolo 528 del codice penale (pubblicazioni e spettacoli osceni), nel quale pure la legge prevede una pena che non supera gli anni tre di reclusione, richiama, oltre che le richieste dei librai e dei giornalisti accolte dalla Commissione, quelle del mondo

cinematografico, o almeno di quella parte di esso che sottolinea la absurdità di un sistema come quello codificato nella legislazione italiana, per cui produttori, registi, artisti e distributori possono incorrere in condanna penale nonostante che il film abbia avuto l'approvazione delle apposite commissioni di censura. Indubbiamente questa legislazione, che ha dato sotto ogni aspetto pessima prova (ma assai più nel senso di permettere la circolazione di film osceni che non nel senso di produrre ingiuste o dannose persecuzioni penali), va radicalmente riveduta. Ma una ulteriore speciale esenzione nel corpo della esclusione dell'articolo 528 voluta dal Governo e dalla maggioranza non sembra proponibile. Né sarebbe possibile il paragone con la diversa sorte che ci proponiamo di riservare ai rivenditori di pubblicazioni, perché questa presuppone in primo luogo il loro obbligo contrattuale verso i distributori e gli editori e le conseguenti responsabilità civili in caso di rifiuto della pubblicazione, e in secondo luogo la loro impossibilità materiale di prendere visione d'ogni pubblicazione messa in vendita e di tentarne una valutazione secondo il comune sentimento del pudore. Il caso della produzione cinematografica non sembra presentare né l'uno né l'altro di questi aspetti. Produttori e registi in particolare creano, vivono, attuano lo spettacolo in tutti i suoi particolari e sono in grado di calcolare in anticipo il rischio di certe programmazioni, indipendentemente dalle stesse commissioni di censura.

Una ulteriore esclusione è stata proposta in seno alla Commissione, ma senza successo, per i reati previsti dalla legislazione urbanistica: legge fondamentale 17 agosto 1942, n. 1150, e legge 6 agosto 1967, n. 765. Per quanto si tratti di contravvenzioni, l'eccezionale importanza della legislazione vincolistica in questione di fronte agli abusi e ai pericoli crescenti per un sano sviluppo urbanistico avrebbe potuto essere validamente addotta a fondamento dell'eccezione dall'amnistia; ma l'emendamento proposto dall'onorevole Reggiani ha avuto il voto favorevole dei soli deputati socialisti. Comunque va ricordato che restano sempre salvi gli obblighi della restituzione in pristino o della demolizione e, ove queste non siano possibili, le sanzioni pecuniarie di carattere amministrativo previste dal comma secondo dell'articolo 13 della legge n. 765, le quali non sono toccate dall'odierno provvedimento di amnistia.

I problemi dell'indulto sono, come sempre, dal punto di vista politico, meno deli-

cati di quelli posti dall'amnistia; ma tuttavia importanti, soprattutto a fini equitativi. Nulla ho da eccepire alla elevazione del « tetto » dell'indulto da uno a due anni, stabilita dalla Commissione su proposta del valoroso relatore onorevole Padula, al quale dobbiamo esser grati (colgo questa occasione per dirlo) della preparazione e lettura di una relazione scritta, nonostante il brevissimo tempo a disposizione e nonostante che da ciò lo avessimo ritualmente dispensato. Sono lieto che, pur non essendo stato accettato l'emendamento puramente soppressivo del comma terzo dell'articolo 6 (già 3) del disegno governativo, presentato da me così come dall'onorevole Manco, sia stato viceversa accolto unanimemente dalla Commissione e senza opposizione del ministro il mio emendamento subordinato diretto a concedere l'indulto di un anno a quelle condanne per cui il citato comma terzo del disegno governativo proponeva l'esclusione. Quando si tratta di pena irrevocabilmente inflitta, come nell'indulto, non vi è più ragione di eccessive distinzioni tra reato e reato. Ogni reato diviene in un certo senso eguale all'altro nel momento in cui si è tradotto effettivamente in pena. Ed è proprio la infinita diversità dei casi umani, degli esseri condannati, delle ragioni per le quali possono essere arrivati al delitto e dei modi con cui vi sono arrivati che giustifica la parificazione nella clemenza generale, quando questa tenga luogo della grazia individuale. Qui non si è arrivati alla parificazione, ma è stata almeno eliminata la inspiegabile radicale esclusione.

Pure consenziente mi trova, ovviamente, l'articolo 7, dedicato all'indulto per le pene accessorie temporanee. Si tratta di una novità pienamente costituzionale e giuridicamente valida, perché le pene accessorie sono pene allo stesso titolo delle principali. L'innovazione va incontro, sia pure su un altro terreno, ai voti per una revisione radicale della materia delle pene accessorie, quanto meno nel senso di eliminarne l'eccessivo automatismo che le caratterizza oggidi.

Nel corso di una delle sedute della Commissione giustizia della scorsa settimana, in un momento di più intenso lavoro ed anche di stanchezza, richiamata che fu sull'argomento la mia attenzione dall'onorevole Alessi, solerte e competente presidente della Commissione stessa durante quella tornata, credetti di proporre un emendamento relativo al computo dell'indulto nei casi di pene pecuniarie convertite in detentive ai sensi dell'articolo 136 del codice penale per con-

statata insolvibilità del condannato. L'emendamento, approvato dalla Commissione, è passato nel testo del provvedimento (ultimo comma dell'articolo 6) con il seguente testuale tenore: « Nei casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi dell'articolo 136 del codice penale, l'indulto si applica sulla pena detentiva risultante dalla conversione ».

Ripensando all'argomento, non mi sembra che questo testo possa essere mantenuto. Si rischierebbe di incidere sul principio costituzionale di eguaglianza, questa volta a favore di coloro che sono insolvibili e a danno dei solvibili, i quali, per i limiti fissati al condono delle pene pecuniarie nel primo comma dell'articolo 6, usufruirebbero del condono stesso nei soli limiti di due milioni di lire, mentre gli insolventi, attraverso il computo del condono sulla pena convertita, ne usufruirebbero in misura assai più larga.

Ho cercato allora di formulare un nuovo testo, diretto a stabilire un anno di condono sulle pene convertite nel massimo della pena detentiva prevista dall'articolo 136, comma primo, del codice penale (tre anni per la reclusione), in modo soprattutto da alleviare la sorte di coloro che sono colpiti dalle altissime pene (spesso di centinaia di milioni) previste da talune nostre leggi in materia doganale e che non possono ovviamente scontare tali pene se non con la detenzione; ma ho dovuto constatare, dopo vari sforzi, che si urterebbe sempre entro certi limiti contro il principio costituzionale di uguaglianza. Nella qual constatazione è forse da rinvenirsi una delle ragioni per cui nei decreti precedenti non si è mai riusciti a sanare in qualche modo queste situazioni, che restano dunque suscettibili soltanto di provvedimenti di grazia individuale.

Forse sarò indotto a chiedere io stesso la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 6 del testo della Commissione.

D'altra parte, a conforto del fallimento di questo tentativo sta il fatto che l'indulto, salvo i casi dei nuovi articoli 3 e 4, è escluso dalla delega per i reati finanziari.

Nessuna particolare osservazione suscitano in me, almeno sino a questo momento, le disposizioni sui casi di revoca dell'indulto contenute nell'articolo 7 del disegno di legge.

Quanto all'articolo 8, è opportuno sottolineare la bontà dell'emendamento introdotto (con la nuova lettera c), forse a sanare una dimenticanza del Governo. Si tratta di una clausola passata nell'uso di questi decreti di amnistia: la previsione cioè degli effetti del

giudizio di prevalenza e di quello di equivalenza delle circostanze del reato sul computo della pena edittale da valutarsi agli effetti dell'applicabilità del beneficio: essa era contemplata sia nel decreto di amnistia dell'11 luglio del 1959 (articolo 7, lettera c), sia in quello del 24 gennaio 1963 (articolo 4, lettera c), sia in quello del 4 giugno 1966 (articolo 5, lettera c) ed è stato bene riprodurla anche nel presente provvedimento.

Quanto alle condizioni soggettive per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, l'articolo 9 del disegno di legge ripete clausole ormai consuete. La Commissione ha già modificato in alcuni punti il testo presentato dal Governo, elevando da due a tre anni di reclusione la pena che dev'essere stata precedentemente riportata dal recidivo affinché questi sia escluso dai benefici e parificando il rimpatrio con foglio di via obbligatorio alla diffida nella indicazione delle misure di prevenzione non ostative alla concessione. Altre modificazioni, sostanziali come formali, potranno essere apportate nel corso di questo dibattito.

Credo, per il momento, di non dovere aggiungere altro. Voterò nel complesso a favore di questo disegno di legge, che realizza uno degli impegni assunti dal nuovo Governo di centro-sinistra e soprattutto attua uno dei punti programmatici ritenuti essenziali dal partito socialista in questa delicata ripresa della sua partecipazione al governo del paese. Tuttavia, quando considero l'impegno posto dalla Commissione e quello che certamente porrà in questi giorni la Camera per rendere meno imperfetto questo provvedimento, quando penso per quanta parte le discussioni si siano inoltrate nell'interno di fattispecie penali della parte speciale e della parte generale, sono indotto con una certa mortificazione a pensare che in due anni di attività parlamentare ho potuto partecipare attivamente alla redazione e al varo di ben due leggi di amnistia e di indulto (quella dell'ottobre 1968 e quest'ultima), mentre non ho potuto essere chiamato a partecipare alla modificazione di neppure un articolo di un codice penale oramai assai vecchio e permanentemente in discussione. È vero che all'inizio di quest'opera di revisione ho dato il mio personale apporto di studioso dedicando le brevi vacanze estive del 1968 a predisporre un progetto poi travasato in gran parte nel disegno del Governo Leone, oggi all'esame del Senato; ma, nonostante quanto suggeritomi dall'esperienza e dall'età, avrei pensato che questo settore della riforma avrebbe potuto avere un corso

più rapido. Lasciatemi dunque concludere con la speranza e con l'auspicio che, se questa legislatura continuerà, essa possa esser chiamata a definire almeno una riforma parziale del codice penale, in modo che le amnistie, se non eliminate per l'avvenire, il che non è neppure pensabile, siano contenute nella loro dimensione naturale e non si presentino come un inutile e poco coerente tentativo di sanare i difetti delle leggi penali. (*Applausi a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manco. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, forse l'unico aspetto positivo del disegno di legge oggetto di esame da parte dell'Assemblea è rappresentato dallo sforzo notevole sostenuto dai deputati della Commissione giustizia, sotto una direzione veramente egregia e abile, che è riuscita a controllare e armonizzare tutte le diverse posizioni dei gruppi e dei singoli parlamentari, e — diciamo la verità — anche con la collaborazione egregia dell'onorevole ministro Reale, che ha partecipato ai lavori della Commissione dimostrando molto lealmente, nonostante rappresentasse la volontà del Governo e della maggioranza, notevoli e numerose posizioni di divergenza su alcuni aspetti particolari e generali del provvedimento, rispetto a quella che sembrava una posizione, ormai acquisita, di volontà della maggioranza.

Non sfuggirà ad alcuno questa specie di doglianza cronica che tutti quanti esprimono. Ho raccolto le ultime parole del discorso dell'egregio collega onorevole Vassalli, il quale, nonostante abbia confermato il suo appoggio a questa legge, non nascondeva le sue notevoli preoccupazioni, non solo di giustizia, ma soprattutto di uomo politico, per una serie di leggi che, nello spazio di pochi anni dalla cosiddetta vita democratica dello Stato italiano, hanno impegnato il Parlamento: mi riferisco allo « scodellamento » di numerosissime leggi che, come poi vedremo, non sono nemmeno di reale clemenza nei confronti degli inquisiti e dei condannati, così che, ad un certo momento, queste preoccupazioni soggettive, questi stati d'animo come quello rivelato dal collega Vassalli, che sono frutto di studio approfondito e di convincimento politico, finiscono poi con il rendersi conformi all'indirizzo generale e con il non tentare di modificare questa situazione che va avanti da tanti anni. Mi pare che anche l'onorevole ministro, molto lealmente, in Commissione, non abbia

nascosto queste sue preoccupazioni, questi suoi stati d'animo di non perfetta adesione al sistema di concedere così frequenti amnistie, come da vari anni a questa parte avviene in Italia. Quando si pensa che in 23-24 anni di Repubblica democratica italiana sono stati varati, se non erro, circa 28 provvedimenti di amnistia, si ha chiaro il concetto di una forma di rabberciatura, di tamponamento di certe falle che si registrano nell'ordinamento giuridico dello Stato, e si rende manifesta la incapacità da parte dei governi di affrontare i problemi di fondo che invece andrebbero concretamente affrontati. —

Io non intendo nascondere la verità — che balza evidente anche all'occhio di un rappresentante della destra politica quale io sono — della necessità di riforma della legislazione penale, della necessità di riformare un po' tutta la legislazione, che è diventata vecchia, indipendentemente dalla sua genesi storico-politica, attorno alla quale evidentemente io non intendo esprimere alcun giudizio critico, in rapporto ai tempi e ai momenti in cui la legislazione è stata dettata. Ma è evidente che una legislazione, qualunque ne sia l'origine politica o storica, dopo un certo periodo di tempo, dopo un certo numero di anni diventa inadeguata alle esigenze della nuova realtà. In altre parole, non è che il codice penale Rocco debba essere rivisto in quanto espressione di una visione politica rigida, vincolante delle libertà degli individui, od altro: perché io non accetterei simile impostazione critica ad un codice che, per essere nato in un certo momento storico, non poteva, a ragione, in quel momento, che rappresentare certi orientamenti, certe posizioni politiche. Condivido invece la posizione di chi sostiene che una legge — sia essa del 1930, cioè del periodo fascista, sia essa del 1945 o del 1948, cioè di questo Stato democratico — per il solo fatto che è superata dalla realtà, deve essere modificata, perché le leggi devono adeguarsi alle realtà sociali e politiche che mutano continuamente.

La Commissione ha lavorato intensamente a questo provvedimento; io non vorrei, onorevole Presidente, che, di contro ad una intensa attività della Commissione che si è protratta per due o tre giorni per approfondire veramente, in maniera impegnata, tutti gli aspetti di questa legge, la Camera, in nome di un ventilato strano ritardo, che evidentemente è un ritardo politico più che un ritardo del Parlamento rispetto all'attesa di questa legge, debba poi comprimere nello spazio di poche ore tutta la discussione, unicamente

perché l'amnistia deve avere domani la consacrazione del voto parlamentare. Debbo dire che, con tutto il rispetto che ho per le decisioni, evidentemente autonome, della Presidenza della Camera, non sarebbe serio che, dinanzi all'intenso lavoro svolto in Commissione, dinanzi allo sforzo della Commissione, noi, per far presto, superassimo certi ostacoli che hanno bisogno soprattutto del vaglio, dello studio approfondito di tutti i deputati.

Un provvedimento come questo impegna tutti i gruppi e richiama l'attenzione non soltanto dei diretti interessati, ma dell'opinione pubblica in generale.

Nella relazione orale svolta all'inizio di questa seduta dal collega Padula, al quale va il nostro riconoscimento per lo sforzo da lui compiuto per armonizzare tesi fra loro contrapposte non soltanto sotto il profilo tecnico, ma anche dal punto di vista politico, sono state addotte, a giustificazione dell'amnistia, le stesse ragioni di ordine tecnico e politico che emergono dalla relazione scritta sottoposta all'esame della Commissione. Nella sua esposizione orale l'onorevole Padula non ha aggiunto nulla di nuovo, mentre egli sa perfettamente che dal dibattito in Commissione sono scaturite alcune indicazioni delle quali sarebbe stato forse opportuno tenere conto. Non è, questo, un rimprovero che intendo muovere al relatore, al quale anzi va il mio pieno e totale riconoscimento per lo sforzo compiuto; ciò non toglie tuttavia che dall'esposizione del relatore certi contrasti e certe divergenze emersi durante i lavori della Commissione risultino privi della necessaria evidenza.

Va osservato che queste divergenze concernevano non soltanto questioni tecniche, ma anche problemi di ordine politico, come appunto cercherò di dimostrare.

A giustificazione di questo provvedimento sono state addotte soprattutto due ragioni, entrambe di ordine politico. Ciò non deve stupire perché siamo di fronte a un provvedimento politico, del quale si discute in una Assemblea politica e del quale non possono non essere considerati soprattutto gli aspetti politici.

La prima motivazione è quella che si riferisce all'esigenza di porre riparo a presunte azioni persecutorie. Per la verità il collega onorevole Vassalli oggi ha giustificato il presente provvedimento con il fatto che esso sarebbe parte essenziale degli accordi raggiunti nell'ambito della maggioranza che sostiene questo Governo; questa considerazione, tuttavia, dà una giustificazione soltan-

to formale e politica del provvedimento, senza indicarne le motivazioni di fondo. Sta di fatto che il Governo, fra le tante cose che ha dovuto fare per tentare di attuare gli accordi raggiunti dai partiti della maggioranza, si è posto anche il problema dell'amnistia, e non se lo è posto come provvedimento di carattere amministrativo, come strumento di pacificazione e di perdono, ma lo ha fatto per ragioni puramente e squisitamente politiche. Vedremo poi a chi risalgono queste concezioni squisitamente politiche, per stabilire se nell'accordo di maggioranza vi sia stato un incontro ad eguale livello tra tutte le forze in essa rappresentate o se si è invece registrato il prevalere di determinate componenti.

All'origine del presente provvedimento, dunque, sta innanzitutto il concetto di una « persecuzione » alla quale apparirebbe necessario rimediare. Per la verità questo concetto non è mai stato sufficientemente chiarito e l'onorevole ministro è stato l'unico che in Commissione abbia avuto la capacità, ma soprattutto la volontà, di respingere questo concetto della persecuzione, per lo meno sotto certi profili; anche se lo ha fatto in modo un poco sofisticato, in base all'assunto che insistere sul concetto della persecuzione non sarebbe stato favorevole a coloro che pure lo sostenevano.

Non ho ben compreso, tuttavia, se questa « persecuzione » si riferisca al Governo oppure al potere giudiziario, od ancora al potere esecutivo, o alla polizia. Questo è un concetto che non ho ancora bene afferrato. Che cosa si intende per persecuzione? Si intende una volontà politica generale, come convergenza delle volontà dei partiti di governo, che infierisce contro coloro che rivendicano determinati diritti? Questo sarebbe un fatto esclusivamente politico, di pertinenza della democrazia cristiana, dei socialdemocratici, dei socialisti del PSI e del partito repubblicano, più o meno sollecitati da altre forze che giocano nella dialettica della maggioranza; un discorso politico che può rappresentare una volontà persecutoria nei confronti di certe realtà sociali, di certe agitazioni, di certi tentativi di rovesciamento di una situazione che per alcuni può essere conservatrice, per altri protestataria o illegittima o illegale, a seconda delle opinioni.

Per persecuzione si intende forse l'atteggiamento della polizia come manifestazione ed espressione di una autonoma, diversa volontà politica della maggioranza? Allora evidentemente non è con l'amnistia che si cor-

regge questa attività di un organo dell'esecutivo, che, per essere alle strette dipendenze del Governo, non può che esprimere la volontà del Governo.

Per persecuzione s'intende un'attività persecutoria della magistratura perché non si è resa ancora conto dei rivolgimenti sociali, della necessità di sviluppo di una diversa realtà che essa deve autonomamente interpretare al di fuori della legge stessa? Qui il discorso è non solo di carattere politico, ma soprattutto di carattere strettamente giuridico, e dovrebbe interessare tutte le concezioni politiche, tutti i governi e tutti gli Stati.

Mi sono interessato per altri motivi, per altre leggi, per altre proposte di legge che ho presentato nelle scorse legislature di legislazione comparata e di alcuni codici. Mi sono interessato in particolare del codice sovietico quando ho presentato una mia proposta di legge. Dall'approfondimento dei codici e dalla lettura di alcune sentenze mi sono reso conto che il magistrato in Russia come in America, nell'Europa orientale come nell'Europa occidentale, è realmente — né potrebbe essere diversamente — assoggettato ad una concezione e ad una realtà che si trovano nella legge scritta, e non ha facoltà, se non entro limiti ristrettissimi, di offrire, solo lui, come potere giudiziario, una interpretazione che sia assolutamente discosta da quella che è la volontà principale, che sta alle radici della legge medesima.

Non mi rendo conto di come si possa configurare un'attività persecutoria della magistratura se non andando oltre i limiti della stessa funzione del magistrato. Nel momento in cui il giudice esercita comunque — non pongo il problema del merito — una sua attività persecutoria in un senso o nell'altro, evidentemente, sia verso destra, sia verso sinistra, egli si allontana e varca, nella maniera più totale, quelli che sono i limiti imposti dalla legge, dalla Costituzione e dalla logica che vuole una distinzione dei poteri e precisi limiti nel loro esercizio.

Onorevole ministro di grazia e giustizia, che oggi il cittadino italiano non abbia più alcuna fiducia nella giustizia è un fatto che l'opinione pubblica registra ormai ogni giorno; che non abbia più fiducia nel giudice in quanto tale, perché i magistrati sono dilaniati nella loro capacità di giudizio e di decisione da posizioni concettuali e intellettuali, legittime se si svolgono in sede autonoma e di studio, ma illegittime nel momento in cui si esprime una decisione; che non vi sia più una certezza del diritto, soprattutto per l'im-

possibilità di vedere i magistrati d'accordo sulle linee essenziali nel « praticare » la legge dello Stato, è ormai, mi pare, un luogo comune che può spiegare — anche se è un concetto pericoloso — l'ipotesi di una persecuzione espressa in varie forme.

Io potrei anche accettare il concetto della persecuzione, ma accettare tale concetto persecutorio diventa un'arma a doppio taglio, perché non esiste una formula persecutoria a senso unico. Se i comunisti sostengono ad esempio — e potrebbero averne il diritto da un certo punto di vista politico — che oggi l'atteggiamento della magistratura italiana è persecutorio nei confronti di certi settori della vita sociale e politica dello Stato, ebbene, noi siamo ugualmente legittimati a sostenere che l'atteggiamento della magistratura è altrettanto o ancora peggiormente persecutorio nei confronti di altri settori della vita politica e sociale dell'Italia. Se c'è un magistrato che non comprende certe rivendicazioni e c'è un altro magistrato che le comprende un po' troppo, o un altro ancora che comprende certi sfondi « maoisti » o un altro che comprende certi sfondi conservatori, i concetti e le valutazioni che stanno alla base di questi atteggiamenti diventano talmente elastici che l'ipotesi persecutoria finisce col poter diventare legittimamente una tesi soggettiva e di ogni gruppo, tale da essere contestata a qualunque atteggiamento o decisione della magistratura italiana.

Un altro discorso è quello che riguarda la necessità di applicazione dell'amnistia, di un provvedimento cioè — l'ha detto l'onorevole Vassalli — che ponga un certo rimedio alle sfasature, alle incongruenze e soprattutto (così sembra) alle incostituzionalità, oltre che alla inadeguatezza, rispetto all'evoluzione storica e sociale, delle norme di questo codice penale vigente passato, strapassato, morto e più che morto, ma a quanto pare ancor vivo.

Qui veramente, non saprei a chi muovere rampogna per questa situazione e non so come sia possibile tamponare le falle di una legislazione vigente con decreti contingenti quali i decreti di amnistia. Posso cioè rendermi conto, onorevole ministro, che vi siano delle norme superate come quelle del codice penale, e l'ho già detto all'inizio del mio intervento: indipendentemente dalla matrice storica o politica, le norme vanno cambiate; e andrebbero cambiate anche talune norme della Costituzione, perché esse non sono più adeguate alla realtà attuale. Non mi rendo però conto del rapporto concettuale ed anche di ordine pratico che possa intercorrere tra

la inadeguatezza di una norma del codice penale e la decisione di un provvedimento urgente e tempestivo come quello di amnistia. Non l'accetto proprio come motivazione!

Potrei accettare l'amnistia qualora si dicesse autorevolmente da parte del Governo che è necessario un provvedimento di amnistia perché si vuole raggiungere un fine di pacificazione; perché si va incontro a certe situazioni, perché vi sono delle attese e bisogna stabilire una nuova armonia, perché si vuole aprire un nuovo capitolo nella vita sociale del paese. Questo può essere un discorso accettabile o non accettabile, ma è un discorso valido. Se invece si dice — non so a quale livello intellettuale — che occorre un provvedimento di amnistia perché serve a correggere comunque certe sfasature del nostro codice, a tamponare certi problemi di incostituzionalità, a rendere più malleabili, maggiormente aderenti alla realtà le norme di un codice superato, ebbene, questa è una confessione di reato, è la confessione di una gravissima colpa che ha il Governo, che hanno tutte le maggioranze politiche di governo dal 1947 ad oggi: la colpa di una incapacità — non so se per ragioni politiche o proprio intellettuali, mentali, di studio — di affrontare un problema qual è quello della riforma dei codici, giungendo quindi a forme di ripiego come può essere l'amnistia, che sancisce poi proprio tecnicamente la validità della norma superata.

Raccolgo qui naturalmente il tacito invito dell'onorevole ministro Reale a non esprimermi in dettaglio sul contenuto degli articoli (cosa che ci riserviamo di fare in seguito), anche per seguire, per quanto possibile, la volontà della Camera in questa fretta di decidere, per compensare i ritardi che ci sono stati, per venire incontro alle attese del paese, e così via. Non soffermandoci quindi per il momento intorno ai problemi particolari che sono oggetto di emendamenti e che cercheremo poi di sviluppare e di discutere a mano a mano che procederemo nell'esame della legge, passiamo a vedere come si presenta questa amnistia dal punto di vista formale e sostanziale.

È una amnistia — come ho sostenuto in Commissione — chiaramente discriminatoria, per una ragione evidentemente politica, di discriminazione sociale. Non riesco a comprendere da quali premesse partano coloro i quali sostengono (i comunisti, il relatore e lo stesso Governo, mi pare) la necessità di una qualificazione politica del provvedimento di clemenza. Come si qualifica, infatti, un prov-

vedimento? Si qualifica attraverso la parte che lo propone, attraverso la volontà politica che ne sta alla base. Un provvedimento di clemenza che tenda ad instaurare un trattamento di eguaglianza per tutti i cittadini si qualifica meglio, nel momento in cui i proponenti lo presentano, attraverso la volontà in esso espressa, attraverso la finalità superiore che lo ispira, quella appunto dell'eguale trattamento dei cittadini dinanzi allo Stato.

Non so quale interesse abbiano (se l'interesse non diventa fazioso, perché allora — per il semplice fatto che è fazioso — non è più un interesse di carattere sociale e generale) coloro che sostengono innanzi tutto il contenuto non sindacale o parasindacale, ma politico, dell'amnistia; non so quale interesse abbiano coloro che sostengono che l'amnistia deve riguardare una pena edittale maggiore, per certe manifestazioni ed attività che indubbiamente sono delitti (se non lo fossero, non interverrebbe questo provvedimento di clemenza), e come ciò si concili con l'esigenza di un trattamento egualitario nei confronti di tutti. Mi domando, cioè, se non vi sarebbe (diciamo la verità) più giustizia, più volontà e capacità di pacificazione, più comprensione di tutta la situazione in cui si trova oggi il nostro paese, in un provvedimento generale, egualitario per tutti coloro che hanno commesso delitti, senza dare una caratterizzazione politica al provvedimento medesimo, che fra l'altro, onorevole ministro, accontenta i meno e non i più.

Starei per dire che, per seguire questo concetto — consentitemi di usare una parola che potrebbe sembrare pesante — di chiara faziosità (che rientra probabilmente in uno degli accordi di Governo), per accontentare questa specie di velleità di una parte o di più parti politiche di qualificare con i propri colori questa legge, per soddisfare la forma di soggettivismo politico che appare in questo provvedimento, si viene meno ad una esigenza che avrebbe assicurato maggiore successo all'amnistia, se questa fosse stata articolata in una maniera diversa.

È questo il contenuto dell'amnistia. E quando in Commissione (ella, onorevole ministro, deve darne atto) un collega — non della mia parte politica, fra l'altro, ma del gruppo socialdemocratico — l'onorevole Reggiani, ha sostenuto la necessità di partire in questo provvedimento da una premessa di carattere generale per giungere poi al particolare (cioè, la considerazione dei reati politici o sindacali), vi è stata una levata di scudi contro di lui, autorevolissimo esponente della maggioranza

che intelligentemente teneva conto forse del maggiore interesse che l'amnistia, se si fosse presentata sotto una veste diversa, avrebbe suscitato presso l'opinione pubblica, che non è fatta solo di agitatori o di manifestanti, ma si identifica con tutto il paese, quindi anche con tutti coloro che eventualmente sono incappati per una ragione qualsiasi in un reato. Invece qui c'è il brevetto di fabbrica di questa amnistia, c'è questa bandiera che presenta subito la fonte dell'amnistia (non fonte dell'invenzione o della scoperta, fonte della fattura, della struttura, della maniera nella quale questa amnistia si presenta alla pubblica opinione): « Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, eccetera ». Vi è subito questa separazione netta, tangibile, che l'opinione pubblica registra, tra un'amnistia che raggiunge una pena edittale di 5 anni per certi casi, per certe specie, per certe ipotesi, e un'amnistia che prevede la pena edittale nel massimo di 3 anni per certi altri casi, per certe altre specie, che poi costituiscono la maggior parte dei casi e delle specie previsti da questa legge.

E che si nasconda il fatto soltanto politico, senza nessuna penetrazione umana del reato, è dimostrato, onorevole ministro, da quanto è avvenuto in Commissione (poi, nel momento in cui andremo a discutere la legge punto per punto, cercherò di esaminare certe situazioni, che sono veramente paurose e preoccupanti). Più logicamente, più argutamente, più lealmente l'onorevole Riz in Commissione sostenne che si sarebbe potuta concedere un'amnistia che riguardasse sia reati sindacali e manifestazioni studentesche, sia fatti politici, senza nascondersi dietro una volontà più o meno finta, più o meno ipocritamente velata — volontà prima manifestata e poi ritirata — senza giungere ad un compromesso assai singolare e che, a mio avviso, costituirà un motivo di incertezza, non solo in relazione all'atteggiamento politico che apparentemente il Governo assume in rapporto ad una situazione del genere, ma anche per quella che sarà la difficoltà, domani, dell'interprete, cioè del giudice che dovrà applicare la norma. Che cosa significa, infatti, l'espressione: « ...se commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche »? L'emendamento Riz invece diceva: noi diamo l'amnistia a tutti coloro che si sono resi responsabili di reati commessi in occasione di

agitazioni sindacali e di manifestazioni studentesche; noi diamo l'amnistia a tutti coloro che si sono resi responsabili di reati politici: altro concetto. Poi si parlava dei reati comuni. Questa volontà del collega Riz, che intendeva estendere in maniera chiara l'amnistia a tutti questi reati, non ha trovato accoglimento. Il che significa che la Commissione non ha accettato il principio che nell'amnistia dovessero essere considerati i reati politici. L'onorevole ministro non può non essere d'accordo con questa volontà della maggioranza — penso che sia questa la volontà della maggioranza — con questa volontà del Governo che difende questo disegno di legge — ed è stato esplicitamente detto in Commissione dall'onorevole ministro Reale — anche se lo stesso guardasigilli si è reso conto, per la verità molto onestamente e lealmente, della bontà di alcuni suggerimenti che provenivano dalla stessa Commissione. Quindi la maggioranza e il Governo hanno ritenuto che i fatti politici debbano essere esclusi dalla legge di amnistia.

Pertanto, noi facciamo un'amnistia a direzione unica (cerchiamo di cogliere un po' questo aspetto tecnico-concettuale della volontà e della *ratio* che sono alla base di questa legge); noi facciamo un'amnistia che, per una pattuizione dei partiti di maggioranza, per quello che è accaduto nell'autunno caldo, e prima ancora nella primavera e nell'estate, per tutto quello a cui abbiamo assistito in quest'ultimo scorcio della politica italiana, ha come finalità quella di comprendere, di perdonare certi stati d'animo, certe reazioni, certe volontà, certe proteste, certe ribellioni, nel quadro di una più imponente necessità sociale. Basta: il fatto politico, ufficialmente, per quello che risulta dai lavori parlamentari, per quello che risulta dalle dichiarazioni espresse in Commissione, per quello che risulta dalle motivazioni con cui è stata formulata una ripulsa nei confronti di uno specifico, di un particolare emendamento che tendeva ad allargare l'amnistia anche e soprattutto ai fatti politici — e questi lavori e queste dichiarazioni avranno domani validità ai fini dell'interpretazione della legge — il fatto politico come base dell'amnistia è stato respinto dal Governo e dalla maggioranza. Poi lo si fa rientrare così, di traverso, in maniera sleale, antipatica, a rischio di compromettere tutto, di non far comprendere qual è la volontà della maggioranza, in maniera da porre l'interprete in condizione di difficoltà; « ...anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni e manifestazioni sindacali

e studentesche ». Io mi rendo conto di quale sarà il discorso dei colleghi comunisti, che già è stato adombrato in Commissione, e cerco di prevedere le loro possibili posizioni dialettiche. Evidentemente tutto è politica. Quando si dice « anche con finalità politiche » non si può assolutamente non considerare, dicono i comunisti, che le manifestazioni studentesche e le agitazioni sindacali in fondo sono permeate di politica ed hanno un substrato politico, così come tutto ciò che si muove nella vita non può che essere politico. D'accordo, il concetto dei comunisti è evidentemente anche il mio. Tutto è politico; l'uomo è un animale politico; tutto ciò che manifesta la posizione umana in rapporto con il mondo, con la società è un fenomeno politico. Quando noi andiamo a codificare alcuni concetti è chiaro che non facciamo della filosofia; facciamo della tecnica giuridica, accettiamo alcuni principi, secondo quello che è il linguaggio corrente, secondo quella che è la comprensione naturale di ciò che il diritto e il codice prevedono come movente, come finalità, come concetto politico di un determinato movimento di agitazione e quindi di reato. Così, quando c'è una manifestazione di sciopero dei metallurgici, c'è una volontà di riscossa politica; quando c'è uno sciopero degli avvocati perché la giustizia non funziona, anche lì c'è un fatto politico; ma o questo fatto politico, come asseriscono i comunisti, con i quali io concordo in questo parere, è insito nello stesso fatto della vita sociale e quindi delle manifestazioni, delle agitazioni, e perciò stesso non va inserito esplicitamente sotto forma di termine di una norma codificata, perché allora si sposta il significato della situazione, oppure, se lo si inserisce in maniera così specifica e determinata, gli si fa acquisire un volto particolare. È proprio questo volto particolare che io vorrei comprendere, in commistione con le agitazioni e manifestazioni sindacali e studentesche. Le manifestazioni sindacali e studentesche se sono sindacali, come quelle che si sono manifestate nell'autunno caldo, hanno una loro politicità congenita. Ma a parte questa politicità congenita alla manifestazione, a parte il concetto di politicità che è insito in tutte le manifestazioni della vita e soprattutto delle manifestazioni sociali — anche la difesa di un'aula di giustizia è un fenomeno politico, sotto certi profili — a parte questa considerazione, sulla quale io vorrei che i colleghi comunisti non formulassero delle contestazioni tanto è semplice questo discorso e tanto sono facili questi concetti, resta il fatto che, nel mo-

mento in cui si accetta un principio prettamente politico, come quello che è inserito nel primo comma dell'articolo 1, non è possibile non rilevare che di per sé le agitazioni sindacali come fatti tecnici, come movimenti che hanno posto gli operai e le varie categorie in determinate condizioni di ribellione e di protesta, sono, appunto per questa loro volontà, per la legittimità di queste rivendicazioni, lontane dalle finalità politiche così come il codice le prevede e così come nel passato il legislatore ne ha formato oggetto particolare di precisi e determinati provvedimenti di clemenza. Voglio portare un esempio: abbiamo 20 persone accusate di aver commesso, nel corso di una manifestazione sindacale o di una agitazione studentesca, vari reati (oltraggio, resistenza, danneggiamenti: tutti reati ricorrenti in queste manifestazioni); supponiamo ora che vi siano stati alcuni individui che avessero un interesse opposto a quello dei manifestanti, che avessero cioè l'interesse di far fallire la manifestazione o di determinare una forma di degenerazione della manifestazione stessa, che avessero voluto sabotare la manifestazione, che comunque avessero una loro posizione autonoma rispetto ai manifestanti e che si fossero inseriti in questa manifestazione gridando « viva Mao » o viva altre cose, con uno scopo completamente autonomo, che non avesse nulla a che fare con quella che era la volontà dei manifestanti. Come saranno considerati questi individui da un punto di vista esclusivamente giuridico, dal magistrato, a norma di questo provvedimento di clemenza? Essi avranno la clemenza e l'avranno non solo perché nel testo del disegno di legge è scritto « a causa e in occasione di agitazioni e manifestazioni sindacali o studentesche »!

MORVIDI. Noi sosteniamo la dizione: « o in occasione ».

MANCO. Ed è più logico, perché la dizione « a causa e in occasione » appare troppo vaga. A questo punto mi consenta l'onorevole Morvidi, da persona intelligente qual è — ella sa quanto io lo stimi — di osservare che quando loglie egli la congiunzione « e » e lascia « a causa o in occasione », può togliere anche quella « con finalità politica ». Essa infatti non ha alcuna ragione d'essere. La « finalità politica » è una forma limitativa o una forma estensiva. Comunque la « finalità politica » è un qualcosa di volontario che viene ad agire come molla, come stimolo ad operare delittuosamente nel contesto di una manifestazione

sindacale o di una agitazione studentesca, diventando un fatto autonomo che considerato come elemento eventuale che si somma a quelli caratteristici e propri di quelle manifestazioni, consente anche l'applicazione del provvedimento di clemenza. Se i comunisti — a ragione dal loro punto di vista — sostengono che non occorre mettere la congiunzione « e », dicendo « a causa e in occasione », ma è sufficiente lasciare l'espressione « a causa o in occasione », si giunge al risultato che non occorre che ricorra nessuna finalità politica, perché chiunque « a causa o in occasione » si trova a partecipare ad una manifestazione o ad una agitazione, comunque, qualunque reato compia nei limiti della pena editale potrà godere dell'amnistia. (*Interruzione del deputato Morvidi*). Io sono contro l'amnistia, evidentemente; ma sono anche contro questa differenziazione che si intende introdurre nella considerazione dei vari tipi di reato e a maggior ragione sono contro questa incertezza, anche terminologica, nella determinazione della « finalità politica ». In sostanza vorrei chiedere al relatore e all'onorevole ministro: voi intendete fare una amnistia per i reati politici. Ma allora abbiate il coraggio di andare fino in fondo e fatela come vi ha chiesto il collega Riz in modo che comprenda tutti i reati politici. Coloro che hanno commesso certi reati indotti dalle loro posizioni politiche siano perdonati, godano del beneficio dell'amnistia. Ma se l'emendamento Riz è stato respinto dalla Commissione, devo dedurre che l'orientamento della maggioranza governativa è contro l'amnistia per tutti i reati politici.

E allora che cosa c'entra la dizione « anche con finalità politiche »? Che valore ha questo « anche con finalità politiche »? Ha un valore non aggiuntivo, ma antitetico. Noi non possiamo spezzettare la coscienza, l'intelligenza umana di chi partecipa ad una manifestazione. Sarebbe ridicolo, onorevole Musotto. Queste cose ella le conosce perfettamente: non possiamo dividere in spicchi la volontà e la coscienza umana; non è cioè possibile che una persona intenda partecipare ad uno sciopero in parte per solidarietà verso i metallurgici, in parte per ragioni politiche e per un'altra parte ancora per altri o diversi motivi. Che discorso è questo? È la sintesi spirituale dell'individuo che va percepita per individuarne la volontà delittuosa e per offrire a questa volontà la giustificazione, l'attenuazione o la motivazione di un delitto. Non mi risulta che i magistrati — nei confronti dei quali, come è noto, non nutro molta stima — siano soliti sezionare lo spirito del reo. Essi invece colgono,

attraverso l'intuizione psicologica, l'aspetto umano come fatto preminente, eventualmente come causa di forza maggiore nei confronti degli altri impulsi, e recepiscono la carica delittuosa, spiegandola e, se mai, giustificandola; ma non si è mai detto che un reo volesse arrivare a fare l'agitatore sindacale fino ad un certo limite, e che oltre quel limite volesse fare il politico, e così via.

Ella, dunque, signor ministro, mi spiegherà questa concezione affinché io possa capirla. Per quanto riguarda la pena edittale fino a 5 anni, nessuno si è chiesto quali siano i numerosissimi reati per i quali è prevista una siffatta pena edittale e quale sia il rapporto tra i singoli reati e il motivo dell'agitazione sindacale o della manifestazione studentesca. Capisco, cioè, che si faccia una amnistia diversamente qualificata, che i fatti di carattere sociale e sindacale siano trattati in maniera diversa: il legislatore può fare quello che vuole. Capisco che gli altri reati vengano trattati meno bene. Ma vi siete chiesti, nel complesso dei reati punibili con pene fino a 5 anni, per i quali voi non ponete un « distinguo » e non fate una discriminazione, quanti non hanno alcun rapporto con quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sindacali? Sono punibili con pene fino a 5 anni, tra gli altri, i seguenti reati: abbandono di persona minore o incapace, abbandono di un neonato per causa d'onore, aborto di donna consenziente...

PADULA, *Relatore*. Come possono essere connessi con le agitazioni sindacali questi reati?

MANCO. Qui non stiamo discutendo una causa, stiamo esaminando nell'aula parlamentare una legge, considerandone tutta la potenziale portata.

CASTELLI. Ma questo è un discorso accademico!

MANCO. In Parlamento, per fortuna, si fa un po' di accademia, altrimenti vi sarebbe da preoccuparsi. Si fa un po' d'accademia tra noi, ma questa è anche una manifestazione di intelligenza. Vorrei per lo meno che mi fosse contestato, con argomentazioni portate su un piano analogo, quello che si ritiene sia un mio discorso accademico.

Cito gli altri reati punibili con pene fino a 5 anni: adulterazione e contraffazione in danno della pubblica salute, alterazione di monete, avvelenamento colposo di acque e

sostanze alimentari, congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, crollo di costruzione, distruzione, sabotaggio, ed altri.

Cosa vuol significare questo mio discorso, signor ministro?

Io ho detto che è un discorso nel cui ambito abbiamo il dovere di prevedere, come legislatori, tutto quello che può accadere.

PADULA, *Relatore*. Torniamo all'elenco dei reati. Una volta assunto il criterio della pena edittale, direi che un certo margine di rischio è inevitabile.

MANCO. E infatti io sto dicendo che voi potevate e dovevate porre una limitazione. Io vedo che c'è qui una discriminazione; e, a parte la discriminazione, vedo che è stato posto il limite della pena fino a 5 anni per certi tipi di reati ai quali voi avete ritenuto di dare una qualificazione sindacale o anche politica. E allora io dico, onorevole ministro: è tanto assurdo pensare (siamo avvocati e abbiamo quindi una certa esperienza), è tanto assurdo pensare che in una manifestazione sindacale, « a causa o in occasione » « a causa e in occasione » dite voi ma i comunisti sostengono « a causa o in occasione » di una agitazione sindacale o di una manifestazione studentesca si verifichino, aborti di donna consenziente o violenze carnali?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Manco, io immagino che possa verificarsi un aborto per le spinte e le pressioni della folla, ma che proprio in quei momenti qualcuno ponga in essere pratiche abortive su donna consenziente mi sembra difficile!

MANCO. Io pongo il caso che vi sia stata una protesta, uno sciopero, una manifestazione studentesca, e vi chiedo, con tutta umiltà, se sia possibile o no che in occasione o a causa d'una manifestazione studentesca possa commettersi un reato di violenza carnale. (*Interruzione del ministro Reale*). A mio avviso vi è una serie di reati che non dico debbano accadere per forza, ma certamente possono verificarsi nel corso di queste manifestazioni: e siccome noi stiamo elaborando una legge che, in quanto tale, deve prevedere tutto quello che può accadere (perché questo è il concetto di norma generale ed astratta) io vorrei sapere se la volontà del Governo e della maggioranza è nel senso di concedere il beneficio della clemenza anche

per siffatti illeciti penali che siano commessi in occasione o a causa di queste manifestazioni.

Dunque siamo in presenza di una discriminazione: discriminazione, se consentite, anche antisociale, in relazione a quelle che sono, oggi in Italia, le origini sociali dei delitti. Per cui a me pare veramente strano che in un momento come l'attuale, in cui c'è un orientamento marcatamente favorevole al recupero del reo alla società, in cui c'è una diffusa volontà di rivedere la posizione di colui che, avendo già commesso dei reati, versa in una situazione di recidiva (abbiamo sentito gli interventi dei colleghi socialisti a proposito delle nuove leggi sulla recidiva), mi sembra strano — dicevo — che non si sia tentato di elevare il limite della pena per i reati comuni ad un livello superiore ai 3 anni. Neppure i comunisti hanno tentato di ottenere questa misura di maggiore clemenza per i reati comuni, che a sua volta avrebbe potuto comportare un innalzamento della pena per gli stessi reati politici e sindacali, per mantenere ferma la particolare caratterizzazione di questi ultimi. È davvero strano che si debba usare tanta comprensione nei confronti degli agitatori sindacali quando si è viceversa così rigorosi nei confronti di reati di modesta gravità quali quelli di resistenza, di oltraggio più o meno aggravato, reati che sono nella prassi giudiziaria di ogni giorno: per essi l'occhio del legislatore è stato truce e anche coloro i quali sono aperti alla umana comprensione mostrano di non rendersi conto della spiegazione umana di certi tipi di delitto; né valgono, né sono valse le rabberciature che poi sono state praticate nei confronti di certi reati come il furto aggravato e altri, per cercare di riportare nella sfera di applicazione della amnistia alcuni reati che meritavano maggiore comprensione.

Onorevole ministro, ella ci darà una spiegazione non tanto della differenza di trattamento riservato ai vari tipi di reato, ma soprattutto del perché non si è ritenuto, al fine di usare maggiore clemenza nei confronti dei reati comuni, di innalzare il limite di pena previsto per i reati sindacali e studenteschi; ci dirà perché, una volta che si concede l'amnistia con le giustificazioni che abbiamo visto, non si sia usato un diverso e migliore trattamento nei confronti dei tanti disgraziati che attendono questo provvedimento con ansia sicuramente superiore a quella delle poche centinaia cui si riferisce l'articolo 1 della legge.

Che cos'altro c'è da dire attorno a questa legge, onorevole ministro? Affrontare questioni di carattere particolare o muovere rilievi di carattere tecnico in ordine ad alcune esclusioni? Io, che interverrò poi sui singoli emendamenti, mi limiterò a fare un'affermazione di principio che mi pare sia stata condivisa anche da esimi ed egregi colleghi, anche se poi questi hanno finito col votare in maniera diversa. L'amnistia e l'indulto sono un atto di comprensione nei confronti di certe situazioni. Noi non possiamo aggiungere delle discriminazioni su situazioni già discriminate; abbiamo già una prima eclatante, clamorosa discriminazione tra reati politici e sindacali e reati comuni, cui si è ritenuto di dare una giustificazione politica. Per quanto concerne l'indulto, abbiamo poi ulteriori discriminazioni tra vari tipi di reati; deteriore è inoltre la situazione del recidivo, per il quale si ha addirittura un dimezzamento (se non erro) della pena condonata, quasi che il recidivo non abbia più necessità di comprensione proprio per quel reato che ha commesso subito dopo. Si tratta di esclusioni soggettive ed oggettive che contrastano col principio di uguaglianza — e questo è un rilievo tecnico oltre che politico — previsto dall'articolo 3 della Costituzione.

Io non so se la maggioranza presenterà quel tale emendamento di cui si è parlato in Commissione, con cui si considererebbe amnestiabile il reato nei limiti della pena realmente erogata. Per fortuna è un discorso che non è stato sviluppato; do comunque volentieri atto all'onorevole ministro di avere assunto a questo proposito un atteggiamento responsabile oltre che tecnicamente e concettualmente egregio.

Rimane l'ultimo argomento che è quello relativo alla data. A questo proposito, l'onorevole ministro Reale che, vorrei dire, è il naturale difensore di questa legge, è stato messo volontariamente in minoranza dalla Commissione. Dico volontariamente, perché con la sua squisita sensibilità egli ha percepito la volontà generale della Commissione e ne ha tenuto conto, anche se ha affermato che avrebbe sempre e comunque difeso questa legge che è espressione della volontà collegiale del Consiglio dei ministri, il quale Consiglio dei ministri evidentemente non ha esaminato altre e difformi soluzioni temporali, per lo meno dal punto di vista delle tesi che furono espresse e motivate in seno alla Commissione giustizia.

In realtà si tratta di una questione di principio che deve essere sostenuta, anche se

ciò non è stato fatto dal collega Vassalli evidentemente per amore di collocazione politica, per amore di accordo politico. Egli è un socialista e perciò non potrà sollevare una questione del genere. Ad ogni modo, vale la pena di affermare qui che la decisione adottata al riguardo dalla Commissione, nello stabilire la data del 6 aprile, non è conforme assolutamente alla norma costituzionale.

Trattasi non tanto di una proposta di legge ritirata dal partito socialista, non è questa la tesi giuridica che umilmente vorrei manifestare: trattasi « della proposta di legge » che seriamente, responsabilmente, con impegno della maggioranza, con impegno del Parlamento è stata sottoposta alla Commissione prima e in aula dopo, cui — a mio modo di vedere — fa riferimento la norma costituzionale.

L'esempio che mi sono permesso di fare all'onorevole ministro in Commissione, a questo proposito, mi sembra calzante poiché è evidente che, altrimenti, se un gruppo politico avesse interesse a non fare approvare un'amnistia, presenterebbe delle proposte di legge in modo da impedire l'approvazione di qualunque provvedimento di clemenza.

Onorevoli colleghi, onorevole ministro, ho finito questo mio modesto intervento. Dichiaro che il mio gruppo, per ragioni giuridiche, sociali e politiche, voterà contro questa legge con coerenza e profonda convinzione. Non parrà incoerente tuttavia se io stesso, assieme ai miei colleghi di gruppo, presenteremo una serie di emendamenti tendenti ad allargare i termini previsti dal provvedimento in discussione. Proprio nell'allargamento della amnistia per quanto concerne i reati comuni si ritrovano i motivi della nostra posizione negativa sul significato politico che a questa amnistia si è voluto dare dalla volontà della maggioranza di governo. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la onorevole Maria Vittoria Mezza. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Benedetti. Ne ha facoltà.

BENEDETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il giudizio politico che noi diamo sulla proposta di amnistia nasce dall'esame delle lotte che la classe lavoratrice sta portando avanti nel paese come momento di uno scontro di classe che coinvolge ogni giorno di più settori sempre più vasti delle masse popolari. È la nostra, quindi, un'analisi che tende

a collocarsi nella realtà di queste lotte per interpretarne i contenuti, per esaminare la prospettiva di fondo che ne scaturisce. È il nostro un giudizio che non si acquieta alla semplice considerazione della rinuncia al potere punitivo dello Stato, che anzi, al di là dell'aspetto contingente in cui essa si manifesta, vuole individuare e sciogliere i nodi che determinano il momento della sua attuazione giuridica. C'è infatti un grosso nodo politico, al centro di questo problema: la repressione. Nessuna forza, nessuna parte è riuscita a sottrarsi alla discussione su di essa; ogni argomento che abbiamo sentito ripetere in senso contrario — anche nel corso della discussione in Commissione — è servito a darci la misura di come il problema sia fortemente avvertito pur da coloro che si affannano a negarne la esistenza. Anzi, è proprio la posizione negativa che ci consente di verificare il fondamento della nostra analisi. Noi non possiamo, non intendiamo, quindi, sottrarci alla necessità di indagare sulle scelte politiche che stanno dietro questa proposta, sulle prospettive politiche alle quali essa si ricollega. Del resto, se questa indagine è un presupposto indispensabile di ogni ordinario processo di formazione normativa, lo è a maggior ragione nel caso in cui la rinuncia alla potestà punitiva prospetta, in forma incalzante, il quesito sul suo perché. Diciamo dunque che la linea della repressione è stata portata avanti da determinate forze e recepita da determinati organismi dei pubblici poteri.

CASTELLI. Daniel è stato amnistiato per il suo intervento, onorevole Benedetti.

BENEDETTI. Onorevole Castelli, l'ora tarda e l'impegno a parlare di cose concrete e di cose serie mi esonerano dal polemizzare con lei per queste sue battute estemporanee, che hanno proprio il sapore di un meschino ripiego nel momento in cui si tocca questo argomento della repressione che è un nodo fondamentale della realtà politica di oggi.

Il dato quantitativo che noi invochiamo a questo proposito, e cioè le 14 mila denunce — onorevole Castelli — così ampiamente documentate, con serietà e ricchezza di riferimenti ai fatti ed alla loro rappresentazione processuale, dalle organizzazioni sindacali, è, nella nostra analisi, un presupposto necessario, ma non sufficiente. Si è detto, infatti, e si ripete: 14 mila denunce, è vero, tante però quanti sono i reati che le hanno determinate; perché parlare allora di repressione? Ed attraverso questa equazione, volutamente ristretta in pre-

supposti quasi aritmetici di logica giuridica, si tende a risolvere il problema con un chiaro rifiuto alla considerazione di quel momento qualitativo, al quale bisogna invece guardare se si vuole affrontare il problema nella pienezza dei suoi contenuti. Il punto è questo: di fronte alle migliaia di denunce e di procedimenti scaturiti dalle agitazioni e dalle lotte popolari, la proposta di amnistia, in quale ottica di valutazione politica e in quale prospettiva inquadra l'estinzione dei reati, o meglio dei fatti ritenuti tali, nella loro quasi totalità con pretestuose forzature? Noi poniamo questa domanda perché dal risultato obiettivo, dal momento finale bisogna risalire alle premesse, superando le strozzature che nascono dal conflitto tra la spinta rinnovatrice che viene dalle masse e le istituzioni che mirano a contenerla.

Nella proposta del Governo, così come è formulata, noi troviamo un rifiuto a considerare ed a risolvere questo problema di fondo, notiamo un evidente disimpegno di fronte a questa domanda fondamentale. Lo troviamo nel contenuto restrittivo della prima parte dell'articolo 1, che è poi la parte fondamentale della proposta, nel momento in cui essa, con la sola previsione delle agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, tende inevitabilmente a sottolineare e a circoscrivere un aspetto che, se pur di grande rilievo, diviene settoriale quando lo si isola dal più generale tessuto connettivo delle lotte. E non basta certo l'alternativa attribuzione di finalità politiche a modificare i termini di questa considerazione. Perché sfugge ogni agitazione, ogni manifestazione, ogni lotta nella quale il momento sindacale, sia pure con l'attribuzione delle finalità politiche che consentono di oltrepassarne i contenuti di settore, sia superato nella più vasta articolazione di una vera e propria lotta politica.

Il grande avvenimento che segna l'apertura degli anni '70 è proprio la mutata impostazione e la diversa prospettiva della battaglia sindacale, la saldatura fra l'aspetto rivendicativo e il momento unificante della battaglia per le riforme. Il che comporta inevitabilmente la formazione di nuovi equilibri all'interno delle forze dei lavoratori impegnate nello scontro di classe, un diverso tipo di rapporti fra i sindacati ed i partiti. Le organizzazioni sindacali si danno carico di fondamentali problemi di riforma in una progressione, in una sintesi che non solo non diminuisce l'importanza delle lotte rivendicative, ma tende anzi a garantirne i conte-

nuti e i risultati con la trasformazione delle strutture della società e dello Stato.

È il falso mito dell'integrazione della classe lavoratrice che crolla definitivamente in questa battaglia. È evidente che tale funzione nuova dell'iniziativa, della domanda nella lotta sindacale non toglie spazio alcuno all'iniziativa e alla lotta dei partiti democratici, delle forze di classe; contribuisce, anzi, alla ricognizione di nuovi terreni e di nuovi momenti di scontro, nei quali il compito di organizzare rinnovate energie, di articolare più efficaci strumenti per la conquista del potere democratico da parte delle masse popolari è ancor più demandato ai partiti che se ne prefiggono lo scopo.

Ecco, quindi, l'ampliarsi dell'area di agitazione, di lotta, di scontro che investe ogni settore della vita del paese, anche quelli che un tempo non erano mai potevano apparire lontani. Proprio ieri il segretario generale della CGIL, nel sottolineare l'importanza e il significato del nuovo ruolo del movimento sindacale, ha detto che esso « mentre consente ai lavoratori di sprigionare la loro carica combattiva con la lotta per ottenere le riforme, non riduce, ma anzi arricchisce la possibilità di iniziativa propria dei partiti nello sviluppo della loro azione politica ».

Ecco ancora la caduta di altri miti, quelli della cosiddetta neutralità di istituzioni, organizzazioni, discipline tradizionalmente considerate ai margini, se non al di fuori dello scontro politico.

In questa dimensione nuova delle lotte popolari, come possiamo noi accettare la angusta delimitazione che, nella prima parte dell'articolo 1, ignora la previsione dei reati commessi a causa o in occasione di agitazioni o manifestazioni politiche? Non consideriamo, quindi, soddisfacente il richiamo suggerito dal relatore ai gravi problemi di ordine sociale. È una proposta che non affronta il problema nei suoi contenuti essenziali. Apprezziamo, invece, l'affermazione fatta poco fa dall'onorevole Vassalli, il quale ha detto che il problema dei reati politici, da noi sollevato in Commissione, può essere ripreso in esame.

Queste considerazioni sono per noi fondamentali, perché la maggiore intensità della battaglia sindacale o della lotta studentesca ha fatto sentire il suo rapporto diretto con la crescita della spinta politica che viene dalle masse lavoratrici. Sentiamo sempre parlare da parte democristiana di partecipazione popolare. Il Presidente del Consiglio, nelle dichiarazioni programmatiche rese il 7 aprile

di quest'anno, ha voluto fare esplicito riferimento « ai grandi obiettivi di libertà, di partecipazione, di progresso e di crescita civile ». Ebbene, questi obiettivi le masse non li raggiungono così, tranquillamente, astrattamente: essi hanno un prezzo, un costo che molto spesso si paga anche nelle agitazioni, nelle manifestazioni, nei movimenti, negli scontri di piazza, non soltanto sindacali o studenteschi, se pur con finalità politiche, e che si paga tanto più caro quanto più forte è la spinta repressiva che tende a neutralizzarne il contenuto.

Come si fa, allora, ad esaltare la domanda di partecipazione popolare alla vita pubblica, senza poi prenderla in considerazione per quanto essa possa aver determinato di conflitto politico con il sistema e il suo ordinamento? È questo un grave limite attraverso il quale, con la previsione dell'articolo 1, si accetta una premessa, ma se ne respingono le conclusioni nella parte più rilevante. E veramente noi vogliamo pensare che al di là della chiusura venuta avanti in Commissione su questo problema essenziale, si stabilisca qui un serio discorso tra le forze politiche disponibili per una concreta azione di rinnovamento delle strutture del nostro Stato.

È con questi presupposti che noi comunisti riproponiamo gli emendamenti alla prima parte e al testo dell'articolo 1. Perché ci sia una considerazione, ci sia un giudizio di fondo che al di là dell'amnistia, del suo aspetto strumentale e contingente, acquisti il valore e il significato di una scelta politica ben precisa.

Per questo ancora noi vogliamo prevedere espressamente, insieme con la considerazione unitaria delle agitazioni o delle manifestazioni politiche, anche tutte le situazioni per le quali sarebbe molto difficile all'interprete individuare il legame di causa o di occasione con le agitazioni o le manifestazioni stesse, ma che pure ad esse si ricollegano strettamente in un aspetto essenziale, quello della libera manifestazione del pensiero.

I reati di opinione, nefasto retaggio di un regime che si proponeva il fine di impedire ai cervelli di funzionare, non debbono essere ignorati in questo provvedimento. Soprattutto nel momento in cui la volontà del legislatore (voglio qui richiamare, oltre a quella presentata da noi al Senato, le proposte del PSIUP e del PSI) mostra, almeno nell'impegno di alcune forze politiche e sia pur con differenze non trascurabili, la sua attenta sensibilità alla richiesta che sale dal paese

per innovazioni profonde e radicali in un settore così essenziale della vita democratica.

Ecco perché, nel momento in cui muoviamo questa critica, ci proponiamo di stimolare e di sollecitare quelle intese che, modificando la proposta di delegazione, le consentano veramente di incidere in misura positiva nella battaglia per l'attuazione della Costituzione, battaglia la cui intensità e la cui carica stanno crescendo ogni giorno di più e investono e conquistano settori sempre più vasti della nostra società.

Per noi la proposta del Governo, così come è formulata, non ha il coraggio di questa scelta, ma si presenta condizionata dal peso evidente di quelle componenti della coalizione governativa (la socialdemocrazia, in particolare modo) che hanno cercato in ogni maniera di negare l'esistenza della repressione caratterizzandosi perfino in uno sprezzante linguaggio oltranzista.

La stessa proposta portata avanti in Commissione dal PSU e intesa, con la solidarietà del voto liberale e del voto « missino », a modificare l'architettura del disegno di legge, spostando dall'articolo 1 all'articolo 2 (all'articolo 2 di allora, non mi riferisco al testo attuale della Commissione) quella che il testo definisce amnistia particolare, al di là della semplice giustificazione sistemata ha voluto esprimere una chiara pregiudiziale politica.

Se il nostro ricordo è esatto, l'onorevole ministro in Commissione affermò che poteva darci atto dell'essere la motivazione della proposta di delegazione piuttosto scarna. Ora noi obiettiamo che il linguaggio conciso della relazione (sulla quale dobbiamo pur soffermarci poiché è il testo politico che accompagna la proposta), se è apprezzabile in sé, non lo è nel momento in cui ignora le considerazioni di fondo che, sole, possono giustificare questa proposta di amnistia. Il cui spirito noi crediamo di poter riassumere e sintetizzare enucleando quel cenno alla « comprensione per le particolari vicende dello scorso autunno » contenuto nella parte conclusiva della relazione.

Non è il gusto della caccia al termine, all'espressione, che ora ci muove, se mai al contrario il proposito di interpretare le frasi nel più generale contenuto del testo e nei legami tra la relazione e la formulazione degli articoli. Ebbene, questa parola « comprensione », ormai divenuta famosa, esprime un giudizio che al massimo si arresta ai moventi dell'azione sindacale, non si spinge alla considerazione dei temi di fondo che essa ha proiettato nella vita e nella lotta politica del

paese. Questa, evidentemente, la ragione per cui l'articolo 1 non valica il limite delle lotte di categoria, anche se la qualificazione delle finalità politiche tende a inquadrarle in una prospettiva più ampia di quella settoriale. La lotta politica investe direttamente certe strutture sociali e statuali; e lo fa sia attraverso l'azione organizzata e sia attraverso la manifestazione del pensiero, che, seppure individualmente espressa, è destinata a collocarsi in un rapporto di immediatezza nei confronti della collettività.

Questa proposta non ha il coraggio di una scelta che comprenda i fatti avvenuti nel corso di agitazioni o manifestazioni politiche, i reati di opinione; simile scelta, se pure espressa in un provvedimento di amnistia, avrebbe riflessi politici che andrebbero ben al di là della contingente efficacia del provvedimento stesso, soprattutto nel momento in cui questi temi sono oggetto di fermo impegno rinnovatore da parte delle forze democratiche. Il non aver ricompreso queste previsioni nel disegno di legge, nei limiti in cui per i termini di pena esse superano i confini dell'amnistia generale e premesso che il problema politico non si risolve nella loro amnistiabilità sotto il profilo comune; il non aver fatto questo è prova eloquente di una scelta negativa o comunque, il che è lo stesso, di una non scelta. Il non averne fatto cenno nella relazione neppure in via di prospettiva è senza dubbio una conferma di tutto ciò. Obiettava l'onorevole ministro in Commissione che l'iniziativa parlamentare delle forze politiche non è certo diminuita da simile atteggiamento e conserva pienezza di esplicazione. È vero; infatti, ci sono già precise proposte di legge e ci sono i nostri emendamenti a questo disegno di legge. Ma è altrettanto vero che noi abbiamo il diritto di chiedere quali siano i termini precisi della scelta del Governo in una materia come questa che coinvolge tutta quella notevole parte del codice penale alla quale si riferiva di più il guardasigilli Rocco quando orgogliosamente vantava la derivazione del codice « dalla filosofia giuridica generale del fascismo ».

E pensiamo di essere in argomento nel porre questa domanda proprio mentre si discute l'amnistia; anche perché le dichiarazioni programmatiche del Governo, riportate nella parte che riguarda l'amnistia in forma introduttiva alla relazione al disegno di legge, si intrattengono sul tema, ma con indicazioni che non consideriamo esaurienti. Del resto, la connessione non soltanto politica tra i due aspetti dello stesso problema è per noi evidente. La

nostra domanda pone unitariamente, se pur in diversa ma rapida successione di tempo, il problema dell'amnistia e dell'abrogazione rispetto a tante figure di delitti. C'è il problema dell'estensione dell'amnistia a quelle figure criminose di tipica marca autoritaria considerate dalla proposta nelle sole implicazioni con le lotte sindacali o studentesche e non nel legame con le lotte politiche.

E qui si apre il capitolo degli articoli 302 e 303 del codice penale considerati appunto alla lettera f) dell'articolo 1, e nonostante la grave previsione di pena che essi contengono, nel solo legame con le ipotesi contemplate nel disegno di legge e meglio ancora nella prima parte di esso. C'è il problema comunque dell'abrogazione di queste e altre figure criminose non più compatibili con le esigenze di un democratico e costituzionale confronto politico. È evidente che una concessione di amnistia a metà rispetto ai fatti che suffragano queste ipotesi, per di più alla luce della premessa di comprensione che non può non essere di tipo paternalistico, finisce per costituire un atteggiamento politico di rifiuto ad una piena e decisa condanna di queste previsioni delittuose. Vi è il problema dell'abrogazione di molte di quelle norme, qualcuna già davanti alla Corte costituzionale, rispetto alle quali, se i limiti di pena consentono l'assorbimento nell'amnistia generale, la coscienza democratica non consente invece la permanenza nel sistema.

Ecco perché facciamo questo discorso, che consideriamo di oggi e non del domani; e lo facciamo, oltre che per le fondamentali considerazioni già espresse, anche perché il Presidente del Consiglio, nel punto delle dichiarazioni programmatiche legato al tema della amnistia, ha fatto un fugace ma ripetuto riferimento alla necessità di adeguare « talune », egli ha detto, « alcune » norme della legislazione penale allo spirito della Costituzione repubblicana. Un cenno di intonazione così restrittiva non sembra occasionale se lo stesso linguaggio, evidentemente inteso a minimizzare il problema, fu tenuto qualche mese fa anche dal ministro dell'interno.

È appunto questo il grosso argomento alla cui considerazione non si può sfuggire quando si esamina questa proposta di amnistia. Non è certo sufficiente definire la repressione un « equivoco ormai fugato », come fa la relazione al disegno di legge, riportando le parole dell'onorevole Rumor. Il numero enorme delle denunce presentate contro lavoratori e sindacalisti è già di per sé un indice notevole, che acquista precisa dimensione politica quan-

do il dato quantitativo si salda al problema dei contenuti. C'è la contestazione di una vasta gamma che comprende almeno sessanta reati. Ricorrono però con maggiore frequenza le ipotesi della violenza privata, della violazione di domicilio, dell'occupazione di aziende, del danneggiamento. Quando si esaminano queste ipotesi alla luce dei fatti si ha subito la chiara percezione della forzatura operata per adattare gli episodi di lotta sindacale a queste fattispecie. Gli operai che attraverso l'opera di picchettaggio cercano un colloquio, un confronto su base psicologica con i loro compagni di lavoro specie quando — come accade soprattutto nelle piccole e medie aziende, come accade nella mia regione, le Marche, che anche l'onorevole ministro conosce molto bene — si tenta di condurli al lavoro nonostante lo sciopero, quasi imprigionati negli automezzi del padrone, questi operai commettono forse violenza privata o non cercano piuttosto di manifestare agli altri il proprio pensiero?

E che dire delle assemblee di fabbrica, divenute violazione di domicilio, nonostante la Costituzione riconosca espressamente ai lavoratori il diritto a collaborare alla gestione delle aziende? Che dire, ancora, dell'invasione e dell'occupazione, quando gli operai sono portatori e titolari di un diritto costituzionale di cogestione, sì che l'azienda si presenta come qualche cosa che è pure loro e non come patrimonio esclusivamente altrui, privatisticamente considerato? Gli esempi potrebbero continuare a lungo. Del resto la stessa rivista *La civiltà cattolica* non ha potuto sottrarsi, a questo proposito, a un sintomatico riferimento alla « applicazione scrupolosa e alla lettera del codice penale ».

Si è trattato, in realtà, della simultanea, massiccia applicazione del codice con attività di denuncia che, sempre secondo la documentazione dei sindacati, ha impegnato in ragione del 46 per cento gli organi di polizia giudiziaria (pubblica sicurezza e carabinieri); e che, oltre a riesumare norme praticamente quasi mai applicate in tutti questi anni (si vedano le disposizioni dell'articolo 272 sulla propaganda e sull'apologia sovversiva o antinazionale e dell'articolo 305 sulla cospirazione politica mediante associazione, applicate invece qualche mese fa dalla procura della Repubblica di Genova), ha voluto dare a tante altre una interpretazione così distorta da rendere evidenti il conflitto con i precetti della Costituzione.

Come è possibile non definire tutto ciò repressione? Come è possibile negare che tutto ciò si è inserito in un disegno politico autori-

tario e moderato inteso a neutralizzare le conquiste dei lavoratori e soprattutto ad impedire che da esse, non soltanto sul terreno economico, bensì anche e soprattutto su quello istituzionale, i lavoratori possano trarre motivo per ulteriori conquiste? Come non ammettere che l'intervento della magistratura è stato sollecitato attraverso le denunce per coprire questa manovra e presentarla, nel tentativo di legalizzare la repressione, come una esigenza di certezza del diritto, come una necessità di tutela della sicurezza dei singoli e dell'ordine collettivo?

Ecco perché noi non accettiamo la premessa di comprensione con la quale è motivata la proposta governativa di amnistia. Il richiamo contenuto nella relazione alla necessità di « creare nei rapporti con i lavoratori un clima di fiducia e di collaborazione che favorisca la distensione degli animi »; l'« atto di pacificazione sociale » di cui ha parlato il Presidente del Consiglio; tutte queste proposizioni finiscono per assumere un carattere di astrattezza paternalistica che non coglie in alcun modo la realtà della lotta aspra che i lavoratori stanno portando avanti per le grandi riforme da attuare nel tessuto della nostra società.

Che senso hanno i richiami alla fiducia, alla collaborazione, alla concordia, alla pacificazione se non si imprimono nuovi indirizzi alla politica economica, se non ci si impegna a rimuovere le cause molteplici che impongono il ricorso a questo provvedimento di clemenza? Noi pensiamo che i lavoratori e le loro organizzazioni potranno verificare la disponibilità o meno del Governo per queste scelte di fondo assai più agevolmente nell'incontro di domani tra il Governo stesso e le confederazioni di quanto non possano fare attraverso la valutazione di questo disegno di legge. Così come sotto il profilo istituzionale potremo verificare l'esistenza o meno di questa disponibilità soltanto quando avremo notato segni tangibili di una forte volontà rinnovatrice delle strutture fondamentali della legislazione penale.

Quando pensiamo alla lunga, ostinata azione che il nostro gruppo ha compiuto — in sede di discussione della legge denominata dei diritti della difesa — per affermare la necessità della presenza del difensore agli interrogatori di polizia; quando poi vediamo che ancora è possibile morire — se pur di propria volontà, si dice — gettandosi dal quarto piano di un ufficio di polizia sotto gli occhi degli inquirenti, allora noi pensiamo che veramente queste battaglie hanno un grosso con-

tenuto politico, ben al di là delle semplici esigenze della tecnica difensiva. Per queste ragioni, nel momento in cui siamo chiamati ad esprimere il nostro giudizio politico sulla formulazione di un provvedimento legislativo così importante, noi ci rifiutiamo di discuterlo come fatto a sé, isolato dal tessuto più vasto di tutta una normativa sempre più in conflitto con la coscienza sociale. È questo a maggior ragione perché si tratta di amnistia, cioè di un provvedimento che rende inoperanti, entro una data scadenza, determinate norme. Non accettiamo che la coltre della pacificazione anonima e indeterminata cerchi di risolvere nell'equidistanza il problema senza esprimere un giudizio chiaro e preciso su di esso. E queste cose ci sentiamo autorizzati ad affermare quanto più constatamo quali spinte si sono manifestate e sono emerse nella formazione e nel cammino parlamentare della proposta. Di fronte a una chiusura precisa verso i fatti politici, verso i reati di opinione, spunta, di gran lunga al di sopra del tetto che delimita l'applicazione dell'amnistia generale, l'ipotesi prevista dalla lettera c) dell'ex articolo 2, cioè del peculato per distrazione compiuto per finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione. È una ipotesi alla quale non si può non attribuire un particolare e grave significato politico, denso di riferimenti a clamorose vicende, nonostante la negativa dietro la quale si è trincerato in Commissione il gruppo della democrazia cristiana, in verità con alcune oscillazioni.

Il nostro giudizio su questa proposta di amnistia, vuole, quindi, caratterizzarsi nella affermazione di una esigenza ben precisa: la necessità che nel campo della legislazione penale sia attuata al più presto la Costituzione, con l'abrogazione, ma con la condanna fin da ora, di tutte le norme in contrasto con essa.

Una esigenza di questo genere si afferma ogni giorno di più anche attraverso l'esperienza giudiziaria e i momenti, non rari, di attrito che essa ci presenta tra coscienza sociale e interpretazione della norma. Ci sembra che il grande valore della recente sentenza emessa dalla prima sezione del tribunale di Roma — proprio quando, anche in un recente convegno, si è voluta negare al giudice la possibilità di costituzionalizzare la norma ordinaria — stia nella formulazione di quel dispositivo in cui principi che potevano essere affermati con linguaggio tradizionale sono stati, invece, espressi con il linguaggio della Costituzione.

Ci si obietterà che su questo terreno si rischia di oltrepassare un confine invalicabile anche per il legislatore. Sta di fatto, però, che il legislatore, con le sue scelte politiche, ha anche il compito di stimolare energie di ricerca, imprimere indirizzi, indicare soluzioni.

Con questi presupposti e in questo convincimento, signor Presidente, onorevoli colleghi, noi ci proponiamo, attraverso adeguati emendamenti, di rendere il disegno di legge di delegazione per la concessione di amnistia e indulto aderente alla realtà di un conflitto tra la Costituzione e molte norme penali, conflitto che non soltanto viene avvertito ogni giorno con inquietudine maggiore dalla coscienza popolare, ma che ha prodotto lacerazioni sensibili anche all'interno della stessa magistratura. E naturalmente ci disponiamo ad intervenire e ad operare perché la scelta in favore della Costituzione sia integrale e irreversibile. *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Riz. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, abbiamo già fatto presente in Commissione la nostra sostanziale avversione a queste forme di amnistia, somministrate con il contagocce, che si ripetono puntualmente in ogni legislatura. Dal 1865 ad oggi vi sono stati oltre 80 provvedimenti di amnistia, e dal 1945 ad oggi questo è il ventottesimo.

Noi ci aspettavamo un disegno di legge ben diverso, che fosse veramente un provvedimento di pacificazione e di generale distensione, di cui tanto avremmo bisogno in questo particolare momento politico.

Si è obiettato che è ben vero che l'amnistia dovrebbe avere una funzione diversa da quella di una giustificazione periodica di crimini di lieve entità, ma che ormai è invalso questo uso, per cui non si può largheggiare, altrimenti per la prossima amnistia si sarà costituito il precedente di un limite più elevato di pena, con il conseguente peggioramento della situazione.

In realtà, però, così argomentando si crea sin d'ora il fondamento per la prossima amnistia, che interverrà a sua volta a una scadenza ben determinata, e cioè alla prossima legislatura. È chiaro che si viene, in tal modo, nuovamente a porre la base per una disobbedienza legalizzata ai principi dell'ordina-

mento penale, a una giustificazione *ex post*, ma prevedibile *ex ante*, del fatto illecito penale.

Se si dovesse continuare con questo sistema delle piccole amnistie a scadenze fisse, chiaramente individuabili, tanto varrebbe inserire nel codice un limite espresso, dato che queste amnistie costituiscono dei veri e propri limiti taciti delle norme stesse; tanto varrebbe, quindi, introdurre espressamente nel codice penale una disposizione in base alla quale ogni cinque anni si ha una estinzione dei reati minori e l'estinzione della pena.

Si potrà obiettare che anche durante il regime non democratico ricorrevano queste forme di clemenza. Allora però, almeno, non si verificavano a scadenze fisse ed erano meno prevedibili, poiché venivano concesse in occasione di ricorrenze non sempre determinabili a priori.

Secondo la nostra visione politica, invece, sarebbe stato proprio il caso, in questo difficile momento, di operare diversamente e di dare all'amnistia quella funzione che le è propria, tanto più che nella relazione introduttiva si legge che questa amnistia persegue lo scopo di portare una distensione generale. Ma allora si doveva affrontare il problema con una visione più ampia, mostrando che si è sensibili ai fatti che interessano tutto lo Stato; sarebbe stato, cioè, opportuno che la classe dirigente mostrasse una maggiore sensibilità politica, per togliere di mezzo tutti quei reati che hanno il loro fondamento in una diversa opinione politica e in una diversa visione dei problemi culturali, sociali ed economici. Solo così si adempie allo scopo di una vera pacificazione.

Limitare eccessivamente la portata della amnistia ed inquadrarla in quel sistema di amnistie periodiche ed usuali di cui abbiamo parlato prima (ed il portare il limite da 3 a 5 anni per determinati fatti non è certo idoneo a caratterizzare l'eccezionalità del provvedimento) potrebbe essere interpretato come un espediente per il superamento di una certa difficoltà contingente; potrebbe, cioè, sembrare lo zucchero per superare l'ostacolo determinato da certi moti studenteschi ed operai. Si potrebbe, in altre parole, avere l'impressione che il provvedimento non persegua il fine della distensione generale, ma sia fine a se stesso, determinato cioè a far venire meno le critiche.

Secondo noi, invece, il provvedimento dovrebbe, proprio in questo attuale momento politico, tendere ad una generale pacificazione e non inquadarsi nel solito sistema periodi-

camente scontato, altrimenti esso si snatura, non si contraddistingue e non verrà valutato quale chiara visione politica e quale atto di coraggio del Governo.

Anche per quanto riguarda il problema locale delle popolazioni che ho l'onore di rappresentare in quest'aula, debbo dire che, dopo la definizione degli accordi sul « pacchetto », ben altro ci si attendeva. Io sono contrario ad ogni atto di violenza, ma non v'è dubbio che, solo dimenticando, si arriva alla pacificazione.

In vista e con l'approvazione del « pacchetto », si pensava ad una visione nuova del problema, ad un mutamento radicale di opinione; purtroppo, si ha l'impressione che stiamo perdendo tutti insieme una battaglia. Anche questo disegno di legge denota insensibilità politica per il nostro problema. Non possiamo tacere e non si poteva non vedere che nel 1969 era stato trovato un accordo in ordine alla questione inerente alla provincia di Bolzano, e che quindi non poteva essere dimenticato, nell'intento di trovare la pacificazione, quel lembo di terra che purtroppo negli ultimi anni è stato travagliato dalle più disparate idee politiche. E se dico che è un problema che qui ben poco si sente, lo faccio per sottolineare che, dopo l'accordo sul « pacchetto », sarebbe stato pure necessario ed indispensabile che il Governo mostrasse che nei confronti della popolazione sudtirolese vi è un cambiamento di rapporti politici ed umani. In altre parole, non bisognava fermarsi, ma bisognava e bisogna continuare insistentemente a percorrere la strada della pacificazione e della distensione.

Del resto, in una zona di confine i fatti illeciti politici, che non abbiano causato vittime, non vanno mai drammatizzati. Il movente politico del reato non può certo essere giustificato, ma deve essere tenuto presente e si deve considerare che in genere esso è frutto della suggestione determinata dal momento politico attuale.

Per concludere, noi ribadiamo che anche nella nostra provincia abbiamo bisogno di un atto coraggioso di pacificazione e ci auguriamo che il Governo si mostri sensibile a questa nostra preoccupazione e a questa nostra volontà distensiva. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bernardi. Ne ha facoltà.

BERNARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel prendere la parola sul provvedimento con cui il Parlamento delega il Presidente della Repubblica a concedere amnistia

e indulto, non posso fare a meno di vedere idealmente davanti a me due platee ben definite e diverse tra loro, ma ambedue estremamente attente ai nostri lavori e soprattutto ansiose delle nostre conclusioni: da una parte la moltitudine di coloro che vedono con preoccupazione aprirsi generosamente le porte delle carceri, fascicoli processuali mandati in soffitta, rimesso in libertà chi ha violato l'ordine, la legge democratica, chi ha messo in pericolo le persone e i beni altrui, chi ha insomma aggredito scompostamente o addirittura selvaggiamente il corpo sociale; l'altra platea è quella, di gran lunga meno numerosa ma più ansiosa nell'attesa spasmodica, di coloro che desiderano il nostro provvedimento perché sia cancellato l'incubo della condanna imminente o per lasciare il carcere alle proprie spalle. Non esiste, credo, una terza platea: quella degli indifferenti, perché anche se, purtroppo, sono moltissimi coloro che bandiscono con un senso di fastidio ogni interesse politico, il provvedimento di uno Stato che rinuncia per una parte dei cittadini al suo potere punitivo è cosa che riguarda anche loro perché di questo Stato sono anche essi parte essenziale.

È proprio guardando contemporaneamente a queste due platee che noi parlamentari dobbiamo misurare la giustizia e la validità del provvedimento di clemenza; e, direi, è proprio perché a queste due platee noi tutti facciamo riferimento che si manifesta chiaramente una certa perplessità, talora più e talora meno evidente, nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge e negli interventi che i colleghi del centro-sinistra hanno svolto in Commissione e in quest'aula; e le perplessità si accentuano ancora di più se si considera la tendenza divenuta ormai inflazionistica di questi provvedimenti di amnistia, che fa perdere loro ogni efficacia. Non mi pare negabile, infatti, che mentre il Parlamento si sforza ogni volta di dire che l'amnistia in discussione vuole essere elemento di pacificazione sociale, con l'immane fervida speranza nella redenzione delle persone che ne hanno beneficiato, l'eccessiva frequenza di tali provvedimenti non solo non è elemento di pace e non è remora per le ricadute, ma incoraggia la delinquenza e fomenta la ribellione; così che se andassimo a vedere il *curriculum* di tanti e tanti delinquenti, l'aggettivo « amnistiato » potrebbe cominciare ad apparire come qualificazione professionale, mentre la stessa dialettica democratica che sta alla base di un ordinamento civile e libero ne risulta gravemente minata

perché il reato, assunto come mezzo di abituale espressione politica da una minoranza, è incoraggiato dalla quasi certezza della sua impunità.

Per curiosità, e dolendomi che l'eterna tirannia del tempo non mi abbia consentito un approfondimento delle cifre, offro alla responsabile attenzione dei colleghi alcuni dati tratti dall'*Annuario di statistiche giudiziarie* edito dall'Istituto centrale di statistica. Non sono dati aggiornati perché le pubblicazioni ufficiali si fermano al 1966. Li cito ugualmente perché offrono utili indicazioni e perché sono sicuro che le pubblicazioni degli anni successivi non registreranno sensibili variazioni di tendenza. I delitti denunciati nel 1959, anno in cui fu concessa l'amnistia, furono 361 mila; nell'anno successivo, 1960, furono 380 mila con un aumento di 19 mila delitti denunciati. Nel 1962 furono denunciati 1 milione 28 mila delitti, nel 1963, anno dell'amnistia, 1 milione 39 mila delitti, con un aumento di 11 mila; nel 1964, anno successivo all'amnistia, i delitti denunciati furono 1 milione 84 mila, con un aumento di 45 mila. Non riferisco i dati relativi alle denunce per i reati contravvenzionali, ma anch'essi seguono la stessa linea ascendente. Pur nella loro incompiutezza, anzi scheletricità, mi paiono cifre eloquenti. La spirale del delitto non si spezza con l'abuso delle amnistie, esattamente come in campo monetario la spirale inflazionistica non si spezza stampando cartamoneta. La società democratica deve trovare altrove il rimedio contro il disordine e la delinquenza. E qui il discorso entra nel fulcro della valutazione che il Parlamento deve fare del provvedimento di amnistia che, pur nella sua unicità, presenta due aspetti ben distinti: un provvedimento di carattere generale legato alle celebrazioni dell'unità d'Italia ed al venticinquennale della Resistenza, ed uno di carattere particolare relativo alle agitazioni dell'autunno caldo. Nella discussione svoltasi in Commissione non è mancato chi ha fatto rilevare che l'amnistia generale, di cui trattava l'articolo 2 del disegno di legge, avrebbe dovuto essere preposta a quella speciale, di cui trattava e tratta l'articolo 1, ponendosi essa come un genere rispetto alla specie, ma evidentemente ha prevalso la volontà politica di dare maggiore risalto alla clemenza per i reati dell'autunno caldo, come se l'amnistia generale fosse una fastidiosa quanto inevitabile appendice. Non entro nelle valutazioni delle priorità circa l'importanza dei due provvedimenti. Tutti sappiamo che il centenario del-

l'unità d'Italia aveva da molto tempo diffusa la convinzione che una amnistia sarebbe stata concessa e non vi è tra noi un penalista che non abbia fatto e rifatto con i suoi clienti il conto sugli espedienti procedurali per giungere alla soglia fatidica. Scattò poi l'autunno caldo; esplosero le bombe di Milano e di Roma; l'onorevole Rumor affrettò la ricostituzione del centro-sinistra e qui si inserì la richiesta di amnistia per i reati di quel periodo come una delle condizioni per riprendere una collaborazione interrotta dalla scissione socialista. Ora discutiamo su un testo presentato dal Governo, ma che fin dall'inizio dei lavori della Commissione giustizia è apparso suscettibile di modifiche per il difficile equilibrio tra le esigenze di quelle due platee di cui parlavo prima. Credo intanto non superflua una annotazione. Noi discutiamo di amnistia e di indulto per reati commessi nell'autunno caldo in questa stagione primaverile che appare fredda solo nelle previsioni meteorologiche, e questo è un ulteriore motivo di dubbio sull'opportunità e tempestività di questo provvedimento. Può apparire non del tutto infondato il timore che i protagonisti della primavera calda reclamino legittimamente uguale trattamento al termine delle loro agitazioni e vi possa essere qualche partito, magari della coalizione, che se ne faccia autorevolissimo portavoce. È una ipotesi da non scartare meditando attentamente sulla posizione che i partiti dell'estrema sinistra assumono dinanzi al provvedimento di amnistia, che, mentre per noi è un atto di clemenza e di pacificazione, per essi è la confessione tacita di una colpa grave dello Stato, e quindi una parziale riparazione al danno subito dalla classe operaia o studentesca, prima vessata da un potere ingiusto e poi repressa da un potere poliziesco.

Stralcio, tra le tante cose interessanti dette da oratori dell'estrema sinistra e ripetute, per altro, poco fa, dal collega onorevole Benedetti, il periodo conclusivo del discorso che l'onorevole Giannantoni pronunciò in questa aula il 16 ottobre 1968, in occasione di analogo provvedimento per le agitazioni studentesche. « Ecco perché — diceva l'onorevole Giannantoni — l'amnistia come atto di conciliazione non ci basta; ecco perché respingiamo la tesi di coloro che parlano di intempestività, che si chiedono preoccupati che cosa succederà poi. Certo, come dicevo all'inizio, noi approveremo il progetto di amnistia perché è l'unico strumento che noi abbiamo oggi a disposizione per un atto di riparazione, ma questo non significa che riconosciamo come reati, al-

meno nel senso corrente del termine, quelli che gli studenti e gli operai hanno commesso nelle loro lotte ». Naturalmente il partito socialista di unità proletaria non è da meno, e nello stesso dibattito abbiamo sentito l'onorevole Lattanzi che lamentava la mancata estensione del provvedimento di amnistia a chi aveva infranto la legge per contestare — e cito testualmente — « le scelte che il Governo fa non solo in direzione della fabbrica, della scuola o del mondo contadino, ma anche, ad esempio, nella sua politica estera ». Questa, onorevoli colleghi, è la logica dell'estrema sinistra nei confronti dell'amnistia.

POCHETTI. Ha detto queste cose anche l'onorevole Vassalli questa sera.

BERNARDI. Non mi pare che sia questa la posizione dell'onorevole Vassalli, onorevole Pochetti. E questa logica io rilevo, non perché non si debbano riconoscere strozzature e squilibri nel nostro sistema, non perché siano negabili le aspirazioni degli studenti ad una scuola più giusta e degli operai ad una diversa e più dignitosa partecipazione nel mondo produttivo, ma perché vi è chi direttamente o indirettamente fa leva su queste proteste, le alimenta e le gonfia, le esaspera e le fa esplodere, inserendovi una tematica lontanissima da quella sindacale, una tematica che è di nostra pertinenza, di noi parlamentari, cui il popolo nella sua intelligenza ha affidato in piena libertà il mandato di costruire la società. Ecco allora l'amnistia che per l'estrema sinistra è un momento della lotta per lo scardinamento degli istituti democratici, perché sul piano formale deve essere un atto di riparazione dello Stato borghese, oppressore e repressore, mentre nella sostanza deve divenire il salvacondotto per i più violenti, per le punte avanzate della rivoluzione proletaria, per coloro che debbono con le loro violenze seminare la paura nella gente per bene. L'amnistia così per l'estrema sinistra deve raggiungere due scopi: fornire l'impunità ai violenti e aumentare lo sgomento di chi subisce indifeso la violenza. Dalla reiterazione dello sgomento alla sfiducia il passo è breve, e dalla sfiducia nel potere democratico alla invocazione di un potere autoritario il passo può essere altrettanto breve quanto fatale. Così nacque il fascismo e così i nostri comunisti sperano di arrivare al potere in Italia, salvo poi a porre in essere la più spietata repressione una volta che fossero al governo: e la circolare del guardasi-

gilli Togliatti di venerata memoria ne è un buon assaggio. Del resto, onorevoli colleghi, i nostri comunisti, che conoscono bene la storia del loro movimento,...

BARCA. Non siamo « suoi » !

BERNARDI. ...sanno che i fenomeni storici di vera repressione non lasciano strascichi di amnistie. Non sono stati infatti amnistiati (e parlo in senso politico, naturalmente, non giuridico) i marinai comunisti di Kronstadt « la rossa », insorti nel 1921 contro il governo bolscevico e spietatamente repressi con le armi; non sono stati amnistiati i 6 milioni e più di contadini russi costretti a pagare con il loro sangue il prezzo di una industrializzazione forzata; non sono stati amnistiati gli oppositori, veri o presunti, del regime burocratico e di terrore staliniano, in primo luogo Trotzky e Bukarin, seguiti da una fila ininterrotta di militanti comunisti. Per queste repressioni Stalin aveva coniato una tesi precisa: l'aggravarsi delle contraddizioni e dei contrasti di classe a mano a mano che ci si avvicina alla realizzazione del socialismo.

Questa tesi poi è stata a più riprese riesumata dal neostalinista Breznev quando ha affermato che nei rapporti interni la realizzazione del socialismo esige il rafforzamento del partito e dello Stato e nei rapporti internazionali che non vi è possibilità di vie nazionali al socialismo.

L'amnistia per uno Zatopek, gloria dello sport mondiale, è stata la fame e la degradazione, per Dubcek (represso con il caritatevole aiuto del partito comunista francese) è stata l'allontanamento dalla patria, mentre al repressore maresciallo Jakubowskj si sono concesse medaglie e onori.

Non vi è amnistia per Garaudy, il teorico del nuovo blocco storico e del dialogo con le forze cattoliche, colpevole tuttavia di non servilismo verso Mosca.

Non vi è stata e non vi sarà amnistia per Pintor, Natoli, Rossana Rossanda e per i compagni del *Manifesto* (*Commenti all'estrema sinistra*), radiati dal partito comunista italiano con misura amministrativa (deve essere divertente per i colleghi comunisti) dopo molti mesi di dispute ideologiche, ma solo dopo quattro giorni dalla intimazione della *Pravda* che li bollava come « opportunisti ».

Del resto, questa reviviscenza di stalinismo del comunismo italiano in stretta connessione con l'analogo fenomeno del comunismo

sovietico, è anche rilevabile dalle stesse dichiarazioni dell'onorevole Gian Carlo Pajetta nella riunione del comitato centrale che si occupò del *Manifesto*, o dell'onorevole Giorgio Amendola a proposito della polemica Togliatti-Stalin sulla « cattura » del *leader* italiano a Mosca.

Nella storia contemporanea, onorevoli colleghi, non vi è più feroce repressione di quella esercitata nel nome della tradita classe operaia !

Ma allora, onorevoli colleghi, se questa è la logica dei comunisti e dei loro alleati, si dovrebbe dire « no » all'amnistia. E non dubito che questa è la tentazione più forte ed immediata, perché tutti sentiamo che in questo momento lo Stato democratico non può lasciarsi sopraffare e che non dobbiamo aver paura dell'invettiva comunista.

Una democrazia debole è l'anticamera del fascismo, e noi facciamo male, onorevoli colleghi, a limitare questo appellativo ad un settore della nostra società e del nostro quadro politico. Fascismo è l'intolleranza da qualunque parte venga; fascismo è l'uccisione di ogni libera espressione di pensiero; fascismo è l'instaurazione di tribunali per la difesa della tirannide; fascismo è il carcere e la tortura per lo scrittore ribelle; è genocidio ed oppressione delle altre nazioni; è cinico imperialismo espansionista; fascismo è repressione violenta di ogni moto di dissenso; fascismo è autarchia culturale, spirituale, economica. Fascismo, onorevoli colleghi, è tutto questo, ed è esattamente quanto è avvenuto e avviene tuttora sotto Stalin, sotto Kruscev, sotto Breznev, dove i Daniel, i Siniavski, i Grigorenko e i Solzhenitzin e tanti e tanti altri non hanno amnistie, non trovano rispetto, ma hanno torture e Siberia o, nel migliore dei casi, un manicomio che li seppellisce per il mondo civile. Essi sono idealmente uniti qui, per ricordarci la tragica realtà del comunismo.

Ecco perché oggi, in questa Italia del 1970, la prima tentazione per me e per tutti i miei colleghi è di dire di no a questa amnistia; e tuttavia la voteremo, perché nonostante certe apparenze vogliamo essere ottimisti, perché confidiamo nella capacità critica della grande maggioranza del popolo italiano, che saprà ben distinguere il punto che discrimina la legittima e sacrosanta lotta sindacale dalla violenza distruggitrice e gratuita, e soprattutto saprà ben distinguere quelle sagome scure e indistinte che muovono operai e studenti come pedine di una drammatica partita, stando sedute tranquillamente dietro il tavolo di co-

mando, senza esporsi, senza correre rischi, armandosi ma non partendo, come nelle migliori tradizioni di certi settori politici.

Respinte quindi motivazioni e interpretazioni distorte o di comodo assolutamente inaccettabili, non da una parte politica, ma da una intera società democratica, il gruppo democristiano si accinge a dar voto favorevole al provvedimento. Non vi è contraddizione in questo nostro atteggiamento che, se è critico verso alcuni motivi e alcune interpretazioni che si sono adottati per la concessione della amnistia, tuttavia è mosso dalla speranza ragionevole che un ulteriore atto di pacificazione valga non solo a sottrarre quanti ne trarranno beneficio dalla soggezione a ideologie di eversione rivoluzionaria, ma anche a distogliere altri dall'incorrere in reati. È un supplemento di buona volontà che trae origine anche dalla consapevolezza della restaurazione e, insieme, del rinnovamento del quadro politico e sociale generale, dopo la crisi della scissione socialista e dopo il superamento della stagione dei rinnovi contrattuali, che per tanta parte è opera meritoria della compagine ministeriale allora costituita esclusivamente da uomini della democrazia cristiana. A questa consapevolezza si aggiunge la constatazione del grande lavoro portato avanti dal Parlamento e il fondato convincimento che in breve tempo si potrà passare alla realizzazione degli obiettivi programmatici enunciati dal Governo di centro-sinistra.

Il voto favorevole del gruppo democratico cristiano si fonda anche sull'interpretazione di questa amnistia come amnistia di crescita e non di involuzione del contesto politico nazionale cui tutti devono contribuire. Se si esamina, infatti, la statistica dei provvedimenti di amnistia e di indulto varati nel dopoguerra si constaterà che il massimo indice di concentrazione si ha negli anni dal 1946 al 1949, che sono gli anni fecondi di incubazione e di specificazione di uno sviluppo imponente della nostra vita democratica nazionale e di abbandono della conflittualità politica e sociale successiva al periodo bellico.

Ciò evidentemente non significa approvazione della tendenza al susseguirsi di tali provvedimenti, che sono in netta ripresa dal 1963 ad oggi. Ma importa invece stabilire una analogia — non estrinseca come può sembrare a prima vista — dalla quale trarre auspicio per una accelerazione, negli anni futuri, del cammino ascensionale della comunità nazionale; cammino che è in ininterrotta continuità con i grandi progressi sinora raggiunti.

Certo, dipende in gran parte da noi, dalla coscienza che sapremo acquisire del nuovo periodo che si apre nella vita italiana, che la continuità dello sviluppo sia arricchita e non depauperata dai momenti di novità che in questi ultimi mesi e anni sono emersi nel processo e dal processo, e che possono e devono essere indirizzati a fecondare e non ad sterilire la sostanza democratica della nostra vita comunitaria. Intendo riferirmi soprattutto ai nuovi indirizzi del sindacato, tendenzialmente unitari, e alla rivendicazione di un proprio autonomo spazio politico; rivendicazione che, se è già possente nelle idealità, tuttavia è ancora grandemente indefinita negli obiettivi rivendicativi e istituzionali.

Abbiamo sempre sostenuto e sosteniamo che l'unità sindacale, se impostata e concretata su una chiara piattaforma ideologica, può dare ali all'inserimento dei lavoratori in posizione direttiva nella vita produttiva a livello aziendale e nella vita politica a livello dello Stato. E i lavoratori, forse prima ancora che i sindacati stessi, hanno compreso le grandi potenzialità insite in una riunificazione delle loro forze, dopo aver superato e a condizione di aver effettivamente superato i dissensi di natura politica che originarono la scissione.

Per raggiungere il fine della riunificazione, i sindacati hanno ritenuto di dover preventivamente pagare il prezzo del loro disimpegno dai partiti e dal Parlamento. Noi non entriamo nel merito dei motivi che hanno suggerito questo atto. Però è nostro dovere tentare di analizzare quali possano essere le conseguenze obiettive delle decisioni sindacali in rapporto agli altri organi costituzionali, in primo luogo il Parlamento, ed in rapporto al potere politico esercitato nello Stato. Ora, è assolutamente chiara l'insostituibilità della funzione politica dei partiti e del Parlamento: quella come concretizzazione specifica del principio costituzionale della libertà di associazione, questo quale depositario del potere legislativo nazionale e della rappresentanza nazionale. Né questo né quelli possono essere costituzionalmente sostituiti dal sindacato nel loro essere e nella loro peculiare configurazione. Disimpegnandosi dai partiti e dal Parlamento, i sindacati hanno rinunciato ad esercitare in prima persona entro questi corpi le funzioni loro proprie e che per l'innanzi essi avevano esercitato come componenti parziali e condizionate, ed il potere che all'esercizio di tali funzioni è connesso. Questo potere, parziale e condizionato in ragione della loro partecipazione numerica limitata e della natura mediatrice di interessi diversi e contrapposti

propria ai partiti e al Parlamento, è stato dai sindacati ritenuto insufficiente a corrispondere alle esigenze dei lavoratori rappresentati. Hanno perciò scelto una strada diversa. Si sono posti alla ricerca di un potere qualitativamente diverso e più efficace in termini di pressione.

Dala tuttavia l'improprietà di un potere di pressione che non passi attraverso il filtro e la giuridica mediazione costitutiva del Parlamento, l'unica via per ora aperta davanti al sindacato, e già dal sindacato abbondantemente percorsa, è quella della rivendicazione. « Più rivendicazione » uguale « più potere »: questa è la strada imboccata dal sindacato. Ed è la ricerca di una soluzione del problema del potere in via sostanziale e non formale. Il potere rivendicativo del sindacato è un potere di fatto, sebbene tutelato entro la cornice giuridica dello Stato; un potere di fatto cui l'ordinamento giuridico, per legittimandolo, non riconosce sbocco formale autonomo. In tali condizioni, l'autonomia del potere di fatto del sindacato è grandemente condizionata dalla mancanza di un'adeguata funzione risolutrice sul piano giuridico. Ma questo potere di fatto e l'esercizio rivendicativo che ad esso conduce e che, sotto certe condizioni, tende a rafforzare, sono elementi di grande significato politico e sociale. Nelle nuove condizioni di sviluppo economico e tecnologico italiano, di accentramento aziendale e territoriale delle masse lavoratrici, il potenziale rivendicativo sindacale assume una portata mai prima raggiunta e della quale il potere legislativo non può non tenere il dovuto conto.

Vi è quindi l'esigenza che il Parlamento e il Governo siano aperti, e più aperti che nel passato, ad esaminare le richieste del mondo del lavoro, a vagliarle in rapporto alle possibilità di accoglimento e a dare sollecita sanzione formale ed esecutiva agli accordi raggiunti con le associazioni dei lavoratori.

D'altro canto, però, il sindacato non deve ignorare che l'agitazione e il sommovimento della vita nazionale non possono divenire permanenti, con il rischio che il loro indefinito ripetersi e prolungarsi stanchi i lavoratori e finisca con l'isolarli e che le conseguenze del perpetuo sommovimento della vita sociale inducano scontenti e dissidi nella collettività nazionale.

Assistiamo per ora ad un'articolazione e diffusione della lotta sindacale ampie e partecipate. Ma già stanno sviluppandosi i primi germi di un'impazienza che può diventare intolleranza e violenta reazione da parte dei cittadini. Molte sono le categorie interessate alle

agitazioni; e l'azione di ciascuna categoria, in sé non priva di giuste motivazioni e non infondata, coinvolge in disagi e scontenti tutta la massa della popolazione non direttamente interessata alle singole vertenze. Lo sciopero dei dipendenti delle aziende comunali di trasporto induce disagio in tutta la cittadinanza, in cui sono presenti tutte le categorie dei lavoratori, dal netturbino al dipendente amministrativo comunale e statale, al libero professionista, fino alla casalinga e alla massa studentesca. In modo analogo, l'agitazione dei netturbini pone a disagio tutte le altre categorie sociali, ivi compresi gli operatori dei trasporti comunali, e così via.

Occorre allora assolutamente evitare che questa lotta assumi i toni belluini della hobbesiana « guerra di tutti contro tutti ». L'agitazione permanente è come una bomba innescata che non può rilanciarsi di mano in mano senza il pericolo che scoppi e danneggi irreparabilmente sia chi la palleggia sia tutti i circostanti.

Occorre responsabilità da parte di tutti sempre, ma oggi come non mai. E un elemento di responsabilità va ricercato, mi sembra, nell'accordo, quanto più aperto e comprensivo possibile, tra le varie componenti della vita politica e sociale, senza impossibili e dannosi tentativi di scavalcamento e di sostituzione di potere a potere, ma nella disposizione di ciascuno alla collaborazione con tutti.

È questo lo spirito con cui noi tendiamo una mano a chi ha delinquito e ammoniamo contemporaneamente chi, avvelenando l'atmosfera ed esasperando gli animi al di là di ogni legittimo livello, si è reso responsabile non punito di aggressioni ingiuste e dannose al corpo sociale. Ed in questo spirito faccio mie, a conclusione di questo intervento, le parole che l'onorevole Gonella, allora guardasigilli, pronunciò al Senato il 3 ottobre 1968 concludendo il dibattito sulla amnistia per le agitazioni studentesche. « Noi riteniamo — diceva il ministro — che sia tempestiva, e desidero sottolinearlo, proprio perché opera in una zona che è ancora agitata e che si desidera pacificare. Quale pacificazione si promuoverebbe se la pace fosse già raggiunta? Se non vi fosse ancora malessere, a chi servirebbe l'amnistia? Quindi non tanto clemenza, quanto pacificazione. Non sappiamo cosa avverrà domani, ma sappiamo cosa vogliamo oggi: vogliamo favorire la chiusura di un ciclo doloroso di agitazioni universitarie e pensiamo che a ciò possa contribuire questo provvedimento ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1970

Il nostro voto favorevole, onorevoli colleghi, vuole essere questo atto di pacificazione, e Dio voglia che i beneficiari ne sappiano trarre profitto! (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, comunico che i seguenti provvedimenti sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla I Commissione (Affari Costituzionali):

CAVALLARI ed altri: « Sistemazione degli incaricati e degli addetti alla scritturazione presso l'amministrazione degli archivi notarili » (*Urgenza*) (889) (*con parere della IV e V Commissione*);

BEMPORAD ed altri: « Stato giuridico ed economico degli aiutanti tecnici dei licei statali classici e scientifici » (1111) (*con parere della V e della VIII Commissione*);

GIORDANO ed altri: « Estensione a favore del personale non insegnante di ruolo della scuola media delle norme stabilite dalla legge 2 aprile 1968, n. 457 » (1854) (*con parere della V e VIII Commissione*);

Proposta di legge costituzionale, FRANCHI e ALFANO: « Modifica dell'articolo 133 della Costituzione, in materia di circoscrizioni provinciali e di istituzione di nuove province » (1873) (*con parere della II Commissione*);

alla II Commissione (Interni):

BIGNARDI: « Istituzione della provincia di Rimini » (2412) (*con parere della I, IV e V Commissione*);

MENICACCI: « Istituzione della provincia di Rimini » (2468) (*Con parere della I, IV e V Commissione*);

alla IV Commissione (Giustizia):

AMADEI LEONETTO ed altri: « Norme sullo stato giuridico degli appartenenti alla magistratura » (*Urgenza*) (2167) (*con parere della V Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

Proposta d'inchiesta parlamentare PASSONI ed altri: « Inchiesta parlamentare sull'esportazione di capitali » (2163) (*con parere della V Commissione*);

alla VII Commissione (Difesa):

CERUTI: « Soppressione dell'articolo 80 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 » (1027) (*con parere della I, della II, della IV, della V e della VI Commissione*);

alla VIII Commissione (Istruzione):

MATTARELLI e BARDOTTI: « Integrazione dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1966, n. 543, concernente l'istituzione presso l'università degli studi di Siena della Facoltà di scienze economiche e bancarie » (1574) (*con parere della V Commissione*);

Senatori BLOISE ed altri: « Assegnazioni provvisorie dei professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica » (*approvata dalla VI Commissione del Senato*) (2499);

alla XIII Commissione (Lavoro):

ANSELMI TINA ed altri: « Assegno di natalità alle lavoratrici esercenti attività commerciali » (2201) (*con parere della V, della VI e XII Commissione*);

ANSELMI TINA ed altri: « Assegno di natalità alle lavoratrici artigiane » (2202) (*con parere della V, della VI e della XII Commissione*);

QUERCI e BRIZIOLI: « Applicazione del criterio della giusta causa nel licenziamento dei portieri d'immobili » (2492) (*con parere della IV Commissione*);

alle Commissioni riunite VIII (Istruzione) e IX (Lavori pubblici):

TOZZI CONDIVI: « Estensione della legge 28 luglio 1967, n. 641, concernente l'edilizia scolastica e universitaria, alle aziende agrarie operanti per gli istituti tecnici agrari » (2489) (*con parere della V Commissione*).

Per la discussione di una mozione.

TOGNONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNONI. Signor Presidente, desidero domandare che sia fissata la data per la discussione di una mozione che ho avuto l'onore di presentare il 29 aprile insieme con numerosi colleghi del mio gruppo e che riguarda provvedimenti ed indirizzi di politica

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1970

del Governo in materia di previdenza sociale. Questa mozione noi la presentammo il 29 aprile dopo aver già presentato, in data 14 gennaio, una interpellanza sugli stessi argomenti, cui non fu data alcuna risposta da parte del Governo.

In varie occasioni noi abbiamo sollecitato il Governo a dichiarare quando era disposto a discutere questa nostra mozione e ancora non siamo riusciti ad ottenere una risposta. Anzi il ministro Ferrari Aggradi, nel dibattito sulla fissazione della data per la discussione della mozione sui problemi dell'agricoltura, ebbe a dichiarare che martedì 12 maggio avrebbe portato le indicazioni del Governo circa la data di discussione di questa mozione. Oggi siamo a lunedì 18 e ancora non si è avuta alcuna indicazione.

Invece abbiamo letto sulla stampa dichiarazioni del ministro del lavoro, sui problemi che formano oggetto della nostra mozione, che preannunciano la presentazione al Parlamento, da parte del Governo, di provvedimenti di cui, purtroppo, nel dibattito sulla mozione da noi presentata sulle questioni contadine e che affrontava anche problemi riferentisi alla previdenza in agricoltura, noi non abbiamo avuto alcuna notizia; infatti, come tutti sanno, quel dibattito, al quale ha partecipato il ministro dell'agricoltura (che non era forse il ministro competente a dare una risposta ai quesiti e ai problemi che erano posti nella nostra mozione) si è concluso senza nessuna risposta sulla politica previdenziale che noi proponevamo nei confronti dei lavoratori delle campagne.

È fuori discussione invece che chi deve dare una risposta a nome del Governo su questi problemi, come su quelli che noi ponevamo nella mozione sui problemi contadini, è il ministro del lavoro, e più ancora sono i ministri economici responsabili del bilancio come l'onorevole Colombo, i quali parlano nei comizi elettorali di arrembaggio alle casse dello Stato da parte dei lavoratori e dei sindacati, ma si guardano bene dal discutere in questa aula, che è la sede più naturale, dei problemi dei quali noi ci facciamo portavoce e che sono portati avanti dalle organizzazioni dei lavoratori e dai lavoratori nel paese.

Ecco perché, signor Presidente, noi riteniamo che sia giunto il momento di fissare una data per la discussione della nostra mozione ed io mi permetterei di indicare la data di giovedì prossimo, 21 maggio, poiché penso che allora saranno certamente esaurite la discussione e anche la votazione del provvedimento sull'amnistia.

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, desidero assicurare che la mozione presentata dall'onorevole Tognoni è stata oggetto di attento esame da parte del Governo. Io ho riferito ai ministri interessati e ho sentito personalmente in modo particolare i ministri economici poiché la mozione dell'onorevole Tognoni, come egli stesso ha detto giustamente, coinvolge problemi economici e finanziari di notevole entità.

Il Governo propone di discutere la mozione Tognoni nel prossimo mese di luglio, nel periodo cioè di messa a punto del bilancio, quando avremo a disposizione gli elementi di conoscenza generali e specifici per un esame anche di questo problema nel quadro delle esigenze complessive e delle possibilità di spesa.

Il differimento della discussione appare tanto più opportuno in quanto le soluzioni indicate con la predetta mozione importano un ingente ed immediato incremento della spesa corrente, la cui sostenibilità, specie nell'attuale delicata situazione finanziaria, non può essere concretamente valutata se non nel più ampio contesto della politica di piano ed alla luce dei dati previsionali, di entrata e di spesa, su cui potrà essere impostato l'equilibrio di bilancio per l'esercizio 1971.

RAUCCI. Ma si tratta di una spesa un poco inferiore rispetto a quella necessaria per i dirigenti delle amministrazioni statali!

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Raucci, voglio soltanto far presente che giorni fa è stata qui invocata la opportunità di un esame globale e generale di questa materia.

Il nostro atteggiamento non è un atteggiamento aprioristicamente negativo.

Tuttavia un dibattito svolto in anticipo, a nostro modo di vedere, non sarebbe un dibattito utile, perché non consentirebbe alcuna valutazione razionale: il Governo, infatti, in questo momento non è in grado di esprimere un giudizio, perché, in base a quella politica che tutti noi invochiamo, questo giudizio deve essere formulato in una visione responsabile, globale, complessiva. È questo il motivo per cui — ed io prescindo anche dai problemi che urgono, dalle questioni che, riteniamo, potrebbero essere utilmente considerate in questo periodo — rivolgo un invito per-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1970

ché il dibattito sulla mozione Tognoni abbia luogo verso la metà di luglio. Sono pronto fin da adesso a prendere un impegno in questo senso e ho fiducia che l'onorevole proponente voglia accogliere l'invito del Governo.

TOGNONI. Signor Presidente, io insisto per la fissazione della data che ho indicato.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 125 del regolamento, la Camera fissa la data di discussione di una mozione, quando ciò sia richiesto, uditi, oltre il Governo ed il proponente, non più di due deputati.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Quando si desidera avanzare siffatte richieste formali, vi è la consuetudine di parlarne preventivamente, anche attraverso l'azione che normalmente la Presidenza della Camera esplica per avvicinare punti di vista contrastanti. Dico subito che noi non sapevamo che questa sera si sarebbe giunti ad una votazione su questo argomento; se tale votazione avvenisse e fosse conforme alla richiesta dell'onorevole Tognoni, ci troveremmo poi nella condizione di dover chiedere, in una successiva seduta, un'altra votazione, per postergare eventualmente, nell'ordine del giorno, l'argomento. D'altra parte sono pendenti al nostro esame due provvedimenti ai quali è stato dato carattere prioritario: il *referendum* e l'amnistia. Potremo riservarci di esaminare la questione — tanto più che se ne chiede la iscrizione all'ordine del giorno della seduta del 21 maggio — nella serata di mercoledì. Preghiamo perciò l'onorevole Tognoni di non insistere per la votazione. In caso contrario — posto che siamo in numero per farlo — dovremo ripiegare sulla richiesta di verifica del numero legale. Tutto questo porterebbe discredito al prestigio e all'operosità della nostra Assemblea, discredito che non crediamo possa giovare né alla maggioranza né all'opposizione.

PRESIDENTE. Onorevole Andreotti, il Presidente di turno, come anche il Presidente della Camera, è stato informato poco fa. Di fronte alla richiesta avanzata, l'articolo 125 del regolamento non lascia possibilità di diversa interpretazione, qualora il proponente insista. Non posso perciò che chiedere allo onorevole Tognoni se insista nella sua richiesta.

TOGNONI. Signor Presidente, l'onorevole Andreotti, nelle sue garbate, come sempre, osservazioni alla nostra proposta, di fatto ha avanzato una unica controproposta, e cioè quella di discutere dell'iscrizione all'ordine del giorno di questo problema nella seduta di mercoledì. Ha anche avanzato una velata minaccia di ricorso alla verifica del numero legale. Questo mi pare sia un po' troppo poco per indurmi a ritirare la mia proposta. Ben altro potrebbe essere il discorso, signor Presidente, se da parte del gruppo parlamentare della democrazia cristiana potesse venire l'assicurazione, data qui pubblicamente, e poi da concretarsi in trattative tra i gruppi, che la nostra mozione sarà discussa prima della sospensione dei lavori in vista delle elezioni regionali. A questa condizione potrei ritirare la mia proposta.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Ritengo che la maggioranza, prima di poter assumere un atteggiamento in proposito, abbia la necessità di sentire il ministro del tesoro che, secondo quanto ho letto questa mattina sui giornali, si trova attualmente a Londra, dove rimarrà fino a mercoledì sera.

BARCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCA. Signor Presidente, come ha detto l'onorevole Tognoni, abbiamo presentato questa mozione da molto tempo, sollecitando in quest'aula la discussione. Ho avuto io stesso l'onore di sollecitarla in via diretta al Presidente della Camera e al ministro Ferrari Aggradi. Mi pare non esistano motivi per rinviarla. Onorevole Andreotti, non ci trinceriamo — per carità! — dietro l'assenza del ministro Colombo, che avremmo voluto vedere qui quando si discuteva della mozione sui problemi contadini. Lo abbiamo visto alla riunione dei dirigenti bonomiani, ma non è venuto qui a discutere di cose che pur lo riguardavano e a darci il suo parere. Questo compito è stato affidato a un ministro che, tra l'altro, non aveva nemmeno la competenza necessaria per rispondere a tutte le richieste da noi avanzate.

Tuttavia, per venire incontro alla maggioranza e al Governo, avanziamo una proposta di accordo, senza il quale, evidente-

mente, dovremo insistere sulla richiesta di votazione, con tutte le conseguenze che la maggioranza si assumerà, se manterrà la sua minaccia di bloccare i lavori della Camera per 24 ore, in un momento in cui tutto il paese aspetta il provvedimento di amnistia. La nostra proposta — per evitare spiacevoli sospensioni dei nostri lavori — è la seguente: siamo pronti a ritirare la richiesta di fissazione della data di discussione della mozione e a trasformare la nostra mozione in interpellanza purché il Governo si impegni a rispondervi prima del prossimo aggiornamento dei lavori della Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sulla proposta Barca?

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio.* Signor Presidente, non abbiamo detto di essere contrari nel merito alle richieste sollevate nella mozione, anzi il nostro atteggiamento dimostra una volontà positiva. Noi vogliamo però discutere questo argomento nel quadro dell'impostazione generale del nuovo bilancio, per vedere cosa è possibile fare.

BARCA. Perché il Governo non può dire queste cose in sede di risposta ad una interpellanza?

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio.* Onorevole Barca, ci troviamo di fronte a più richieste, diverse tra di loro, che comportano tutte delle spese. Ma non siamo in grado, senza sapere quale sia l'impostazione del bilancio, di dire quanto complessivamente possiamo ad esse destinare, e quali scelte possiamo fare e quali priorità stabilire.

POCHETTI. Alcune richieste riguardano soltanto l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio.* Una discussione in questo momento sarebbe assolutamente non produttiva; soprattutto ci allontanerebbe da un metodo di razionalità che noi vogliamo perseguire, mentre altri argomenti attendono di essere urgentemente esaminati.

I ministri finanziari sono in questo momento impegnati nei colloqui con i sindacati e nell'esame di problemi gravi, il ministro del tesoro si trova all'estero. Noi vogliamo discutere tutti i problemi utilmente e in modo costruttivo, e pertanto abbiamo proposto di discutere la mozione Tognoni quando avremo

tutti gli elementi per fare una valutazione seria. Di conseguenza, abbiamo indicato in linea di massima l'epoca in cui saranno a disposizione gli elementi per l'impostazione del bilancio dello Stato per il 1971.

Riteniamo con questo di avere dato una risposta positiva, coerente con i dibattiti che hanno qui avuto luogo e con le esigenze della politica di piano, e abbiamo fiducia che coloro che invocano questa politica rispondano in modo positivo. Siamo convinti che si tratti non già di fare delle sommatorie di desideri, ma di valutarli in scelte responsabili e coordinate. Volete la politica di programmazione o non la volete? Volete un esame del bilancio razionale o non lo volete? Se lo volete, confidiamo che ci veniate incontro; se non lo volete, ne siamo profondamente rammaricati, ma non potete chiederci una cosa nella quale non crediamo e che riteniamo l'opposto di un corretto metodo di discussione e di lavoro.

Per questi motivi non posso assumere l'impegno richiesto dall'onorevole Barca.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, l'onorevole Barca ha proposto di ritirare la mozione trasformandola in interpellanza; non ha chiesto pertanto di aprire una discussione su questo argomento, ma solo che abbia luogo lo svolgimento di una interpellanza. Ella ritiene di potere indicare una data per detto svolgimento?

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio.* Signor Presidente, non riteniamo che sia costruttivo, in questo momento, affrontare il tema dell'indirizzo del Governo in materia di previdenza sociale: noi infatti vogliamo discutere dell'argomento in una visione ordinata di politica programmatica e razionale. Per questo motivo insistiamo nel considerare assolutamente negativo che si affronti adesso questo tema.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Mi trovo nella necessità di dover insistere nella richiesta di verifica del numero legale. Questo non turba affatto la discussione del disegno di legge riguardante l'amnistia, poiché domani alle ore 17 potremo ricominciare a lavorare regolarmente.

PRESIDENTE. Ella sa, onorevole Andreotti, che per giungere all'approvazione del disegno di legge riguardante l'amnistia nel

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1970

tempo previsto, secondo il desiderio espresso dalla Commissione con la richiesta di relazione orale e dalla Camera stessa, che aveva accolto tale richiesta, la Presidenza aveva previsto che si tenesse seduta domattina alle ore 9.

ANDREOTTI. Questo dovrebbe convincere i nostri colleghi a non insistere sulla loro richiesta.

BARCA. Dovrebbe convincere anche voi.

TOGNONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNONI. Vorrei chiedere all'onorevole Andreotti se ha sott'occhio il testo della mozione. Qualora ciò fosse, mi riuscirebbe difficile capire perché l'onorevole Andreotti voglia insistere nella richiesta di verifica del numero legale e non associarsi invece a noi nella richiesta di prendere in esame quel testo trasformato in interpellanza.

Onorevole Ferrari Aggradi, ella ha detto di avere analizzato attentamente quel documento. Mi permetto di dubitarne poiché francamente per gran parte si tratta di notizie e di decisioni relative all'applicazione di una legge già votata e in base alla quale il Governo ha ottenuto delle deleghe. Non capisco proprio perché dovremmo fare di questa questione un dramma, rinviando di 24 ore i lavori della Camera.

Noi, onorevole Bima, abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili e immaginabili. Vi abbiamo detto: suggeriteci un giorno per la discussione della mozione prima della sospensione dei lavori. Vi abbiamo ancora detto: trasformiamo la mozione in interpellanza in modo che non si debba giungere ad un voto. D'altra parte non potete pretendere che i ministri preannuncino provvedimenti sul problema delle pensioni e poi si rifiutino di venire a discuterne qui in occasione della presentazione di una mozione o di una interpellanza. Voi, quindi, vi assumete la responsabilità di questo gesto, se intendete ancora compierlo. Voglio ancora sperare, infatti, che gli onorevoli Ferrari Aggradi e Andreotti ritornino sopra le loro decisioni.

PRESIDENTE. Onorevole Tognoni, a questo punto, se non emergono altre proposte, debbo chiederle se insiste per la fissazione da parte della Camera della data di discussione della sua mozione, a norma dell'articolo 125 del regolamento: il che non preclude la richie-

sta di verifica del numero legale, prima della votazione, a norma dell'articolo 50 del regolamento stesso.

VASSALLI. Signor Presidente, propongo di sospendere brevemente la seduta per concordare una soluzione.

BARCA. Ci associamo a questa richiesta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 21,5, è ripresa alle 21,15.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per quanto riguarda la richiesta avanzata dall'onorevole Tognoni, invito l'onorevole presentatore a trasformare la sua mozione in interrogazione. Naturalmente all'interrogante sarà consentito un congruo spazio di tempo per la replica. Assumo impegno personale che, prima che la Camera aggiorni i suoi lavori per le elezioni, l'interrogazione sia svolta. Se il Governo non darà questa risposta, ne trarrò le logiche conseguenze.

Dopo questa mia dichiarazione, onorevole Tognoni, insiste sulla sua richiesta?

TOGNONI. Accettiamo la sua proposta, signor Presidente, e la ringraziamo.

Annuncio di interrogazioni.

TERRAROLI, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di martedì 19 maggio 1970, alle 9:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

ESPOSTO ed altri: Esonero dall'imposta di fabbricazione per i gas incondensabili liquidi impiegati in agricoltura (843);

ESPOSTO ed altri: Facilitazioni creditizie per la costruzione di serre mobili o fisse in plastica o vetro (844);

BONOMI ed altri: Provvidenze in favore dell'orto-floricoltura (64);

BOFFARDI INES: Norme per l'assistenza sanitaria ai cittadini ultrasessantacinquenni, titolari di pensione sociale istituita con legge 30 aprile 1969, n. 153 (2379);

PUCCI DI BARSENTO ed altri: Concessione ai titolari della pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, del diritto dell'assistenza sanitaria, farmaceutica, ospedaliera e protesica (1747);

ZANIBELLI ed altri: Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (2389).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (2474);

— *Relatore:* Padula.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (*Approvato dal Senato*) (1249);

— *Relatore:* Riccio.

Discussione delle proposte di legge:

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505);

ABELLI ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);

ROBERTI ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358);

— *Relatore:* De Ponti.

La seduta termina alle 21,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA

LATTANZI E PIGNI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere — a conoscenza dell'illegittimo provvedimento con il quale, in data 28 febbraio 1970, il prefetto di Chieti ha annullato la deliberazione n. 19, del 13 febbraio 1970, con cui la giunta comunale di San Martino sulla Marruccina nominava medico condotto interino il dottor Nello Ventresca — quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare.

Gli interroganti fanno rilevare infatti che l'atto del prefetto appare diretto a colpire il dottor Ventresca esclusivamente per motivi politici, dal momento che le motivazioni adottate sono del tutto infondate ed in contrasto con quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. (4-12198)

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

a) la data dell'ultima convocazione della Commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici di cui all'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567;

b) le ragioni che hanno impedito finora l'adempimento delle funzioni di riesame e modificazione delle deliberazioni di alcune Commissioni tecniche provinciali da parte della suddetta Commissione tecnica centrale;

c) l'elenco delle province per le quali non esistano tuttora valide tabelle dell'equo canone d'affitto dei fondi rustici per mancati adempimenti dei compiti dalla legge assegnati alle Commissioni provinciali e centrali. (4-12199)

SCIANATICO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere — considerato:

che si registra un costante esodo verso altri comprensori di insediamenti industriali già indirizzati verso la provincia di Foggia;

che lo sviluppo economico sia di Foggia sia della relativa provincia è gravemente compromesso dal ritardo nell'approvazione del Piano regolatore della predetta città, nonché del Piano dell'area di sviluppo industriale;

che la sollecita approvazione dei due strumenti sopra indicati è condizione essenziale per il reperimento e l'acquisizione dei suoli da destinare a nuovi insediamenti industriali, nonché per lo sfruttamento *in loco* almeno in parte dei giacimenti metaniferi del sottosuolo dauno — quali ostacoli vi siano alla sollecita approvazione sia del Piano regolatore di Foggia, sia del Piano dell'area di sviluppo industriale della stessa città, e quali provvedimenti vogliano adottare per soddisfare le esigenze di sviluppo industriale sopra indicate, interpretando le giuste attese vivamente espresse più volte dalle popolazioni locali interessate. (4-12200)

SCIANATICO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — considerato che è prevista la costruzione da parte dell'ENEL di una centrale termoelettrica ad appena due chilometri dalla città di Manfredonia;

che tale iniziativa, in sé positiva, per la distanza minima dal predetto centro urbano cagionerebbe gravi danni non solo al paesaggio ed allo sviluppo turistico della zona, ma alla stessa salute degli abitanti;

che per la particolare natura della prevista iniziativa industriale, un maggiore allontanamento dal centro abitato non graverebbe sul costo di produzione in considerazione del sistema di trasporto dell'energia elettrica e del combustibile (metano) utilizzato;

che la maggiore distanza non danneggerebbe neppure il personale dipendente, di modesta entità, in relazione al più lungo percorso fino al luogo di lavoro — quali provvedimenti intenda adottare e se non ritenga opportuno disporre che la predetta centrale termoelettrica dell'ENEL sorga a maggiore distanza dal centro abitato di Manfredonia, ed in posizione tale che non possa nuocere né al paesaggio ed allo sviluppo turistico della zona, né alle giuste esigenze di tutela della salute delle popolazioni interessate. (4-12201)

SANTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza che:

a) in seguito al susseguirsi di incendi, sulla cui natura la stampa quotidiana ha avanzato tesi di dolo e colpa, la riviera ligure di ponente ha subito e subisce tuttora un gravissimo danno e pregiudizio;

b) che il numero degli incendi in tutta la durata dell'ultimo anno ha superato il migliaio di unità devastando centinaia di migliaia di ettari di bosco e sottobosco;

c) che buona parte della flora ligure di per sé rarissima specie dopo il dilagare indiscriminato del cemento è andata scomparendo coinvolgendo direttamente il problema del contenimento delle acque piovane;

d) che il patrimonio boschivo è stato ridotto negli ultimi anni anche grazie all'opera vandalica di ignoti di oltre il 40 per cento con grave pregiudizio per lo stesso turismo; e inoltre per sapere:

1) quali misure intendano prendere a prevenzione degli incendi stessi che si ha il timore e la quasi certezza riprendano con il coincidere della stagione secca e dell'apertura della caccia;

2) se, attesa l'importanza dell'argomento, non si ravvisi la necessità di una maggiore sorveglianza e di una più opportuna opera di ripulitura dei boschi rivieraschi dalle sterpaglie;

3) se in linea con i tempi non si adotti la decisione di impiegare per l'opera di prevenzione e di spegnimento l'ausilio di elicotteri. Tale mezzo essendo il più pratico è nel contempo il meno costoso, siccome avviene in altre nazioni europee e in America;

4) se, adoperando tale mezzo aereo non si sia a conoscenza che esiste nella riviera ligure di ponente l'aeroporto di Villanova d'Albenga che potrebbe essere tranquillamente adibito a base di decollo ed atterraggio di elicotteri o velivoli atti allo scopo antincendio;

5) se, dichiarato immediato ed inderogabile tale grave problema per la sua definizione, i Ministri competenti intendano intervenire con decisione per evitare che la mano dell'uomo più che quella della natura, finiscano per ridurre le ridenti colline del ponente ligure ad assurdo e spettrale paesaggio con tutti i riflessi economici e di sicurezza ad esso connaturato. (4-12202)

TRIPODI ANTONINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se corrisponde al vero la notizia, riportata anche dalla stampa, secondo cui la soluzione del problema relativo alla sistemazione degli uffici giudiziari romani sarebbe stata finora ritardata a causa del diniego opposto da un alto magistrato, capo di un ufficio giudiziario distrettuale, il quale non gradirebbe il trasferimento del suo ufficio né a piazzale Clodio né alle Caserme; per sapere, inoltre, se non ritenga

più doveroso procedere subito alla completa attuazione della soluzione già predisposta dal Ministro competente superando ogni inammissibile e ingiustificabile ritardo, al fine di realizzare nella maniera più sollecita la piena ripresa dell'attività degli uffici già funzionanti nel palazzo di giustizia. (4-12203)

CIAMPAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se risponde al vero che l'avvocato Pietro Ricci, da circa venticinque anni ininterrottamente presidente nazionale dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra percepirebbe lire 900.000 mensili, con diaria a Roma di lire 11.000 giornaliere e una indennità di accompagnamento di lire 8.000 in natura (vitto e albergo), due auto a disposizione, autista personale, infermiera e servizi vari; che il dottor Coscia, assessore al comune di Bari, riceverebbe dall'associazione circa lire 600.000 mensili, diarie a Roma di lire 8.000 giornaliere, viaggi in aereo, macchine, ecc.; che il *Bollettino nazionale*, edito dall'associazione, comporterebbe una spesa redazionale di lire 1.200.000 annue suddivise fra il presidente Ricci e il giornalista Trandafilo, con in più lire 3.000.000 per spese varie; e per sapere se risulti che il congresso nazionale dei mutilati e invalidi di guerra, svoltosi nello scorso anno a Portoferraio, abbia comportato una spesa complessiva di circa 40.000.000, senza che esso sia risultato utile nei riguardi della categoria; e se, in relazione a quanto sopra esposto, ritiene debbasi esperire un'attenta indagine sul piano amministrativo e soprattutto sul piano morale per tutelare gli interessi degli invalidi e mutilati di guerra che si dibattono in gravi disagi economici. (4-12204)

MARMUGI, RAICICH, NICCOLAI CESARINO E GIOVANNINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza:

a) di una serie di episodi di teppismo fascista e di sfida alla coscienza democratica dei fiorentini verificatisi in occasione dei comizi del MSI. Gruppi di facinorosi in uniformi paramilitari esibendo provocatoriamente i simboli del nazismo e del fascismo armati di mazze ferrate e di bastoni svolgevano atti di provocazione e di intimidazione verso i cittadini che giustamente protestavano, senza che la polizia avvalendosi della legge che punisce tali reati, intervenisse per vietare simili atti;

b) che il 14 maggio dopo il comizio dell'onorevole Almirante il gruppo dei teppisti

fascisti aveva potuto percorrere tutto il centro della città. Giunto in piazza Indipendenza prendeva d'assalto la Casa dello studente senza che le numerose forze di polizia, presenti in quella piazza, intervenissero preventivamente per impedire questa ennesima provocazione. La polizia interveniva soltanto quando i teppisti fascisti stavano subendo la giusta reazione degli studenti e dei cittadini;

c) dell'atteggiamento ingiustificato e provocatorio assunto dalla polizia durante lo svolgimento della grandiosa manifestazione per lo sciopero unitario dei lavoratori del 15 maggio. Fino dal mattino, mezzi della polizia, sono passati a sirene spiegate tra i lavoratori che stavano radunandosi alla Fortezza da Basso e poi, quando la manifestazione era sciolta, e gruppi di lavoratori e cittadini defluivano da piazza Signoria, la polizia ha bloccato le strade e senza un serio motivo e ingiustificatamente ha iniziato una serie di violente cariche coinvolgendo oltretutto, ignari turisti e cittadini e operando indiscriminatamente fermi e arresti.

Se il Ministro non ritiene opportuno e necessario un preciso e responsabile intervento verso le autorità di governo e di polizia di questa città, perché sia profondamente modificato questo atteggiamento che tende a mutare il clima di civile espressione democratica in cui si sono svolte tutte le manifestazioni sindacali e politiche a Firenze.

(4-12205)

QUARANTA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere — premesso che gli articoli 125 e 156 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno prevedono agevolazioni per iniziative alberghiere e mutui a tasso agevolato per impianti e servizi supplementari —:

a) il numero delle domande presentate, classificate per alberghi, pensioni, locande, autostelli, ostelli per la gioventù, rifugi montani, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero, impianti termali, case per ferie;

b) le domande accolte, sempre con la citata relativa classificazione;

c) la possibilità di accoglimento delle domande presentate;

d) le iniziative previste per assicurare lo sviluppo turistico del Mezzogiorno condizionato dall'operante intervento della Cassa per il Mezzogiorno.

(4-12206)

DIETL. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che il vice commissario del governo di Bolzano ha espresso parere negativo alla domanda di autorizzazione all'acquisto per conto della Università di Karlsruhe (Germania occidentale) di un appezzamento di terreno in Valle di Roia presso Resia (Bolzano), a causa del ripetuto diniego pronunciato dall'autorità militare, al cui giudizio favorevole per legge 3 giugno 1935, n. 1095, viene subordinata l'autorizzazione all'acquisto predetto — i motivi che stanno a base dei lamentati provvedimenti dello stato maggiore dell'esercito, che hanno reso sinora impossibile il perfezionamento del contratto di compravendita menzionato. (4-12207)

DIETL. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che già in passato da vari ambienti politici e culturali della provincia di Bolzano non si è mancato di mettere ripetutamente in evidenza il disagio di molte persone in possesso di titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania, per i quali non sono state ancora stabilite precise norme di convalida, con particolare riferimento a titoli equipollenti alla abilitazione tecnica commerciale o industriale o femminile — se egli non ritenga opportuno accogliere la soluzione già da tempo prospettata, secondo la quale chi è in possesso di uno dei suddetti titoli, perché esso sia convalidato in Italia, debba sostenere, in sede di esame di Stato, un certo numero di prove, in modo particolare solo sulle materie dell'ultimo corso, tra cui una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura italiana. (4-12208)

TOCCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — tenuta presente la grave situazione che da tempo è in corso fra gli studenti universitari di Sassari a causa dei numerosi problemi che essi hanno avvertito all'interno della struttura universitaria — se sia noto al Ministro che l'episodio odierno costituisce la seconda occupazione della « Casa dello Studente » in poco più di una settimana da parte di circa cinquecento studenti in gran parte pendolari.

Che tutto ciò arreca grave nocimento al regolare svolgersi dei corsi per cui si impone la ricerca di una soluzione la più rapida possibile del problema, nel generale interesse. Problema che, riassunto può essere sintetizzato nel fatto che la « Casa dello Studente »

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1970

di Sassari nella quale soprattutto i pendolari trascorrono gran parte dell'anno, è diventata assolutamente insufficiente ad accogliere le legittime esigenze degli studenti ed in particolare quelle della enorme massa dei pendolari.

Per cui si impone, come da tempo viene in tutti i modi prospettato dagli studenti, la costruzione di una nuova e più capiente « Casa dello Studente ».

L'interrogante infine chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno interporre i suoi autorevoli uffici al fine di ottenere che col suo concorso l'« Opera » raggiunga il fine prospettato dagli studenti e questi possano trovare, con seri impegni di accoglimento della loro più che giusta richiesta da parte del competente organo, la necessaria serenità che consenta loro di rientrare nella normalità e riprendere le regolari lezioni. (4-12209)

BALLARDINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga che abbiano diritto ad assicurarsi presso l'INPS le domestiche che assistono persone anziane o invalide, ancorché siano ad esse legate da rapporti di parentela o affinità. (4-12210)

BALLARDINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere i motivi che l'hanno indotto ad emanare il teledispaccio n. 4871/XIV dell'8 aprile 1970 con il quale di fatto si annullano le provvidenziali misure di decentramento di competenza per la concessione delle licenze di temporanea importazione, in lavorazione per conto, di merci dai Paesi della CEE; se non ritenga, per favorire l'industria di trasformazione nazionale e per rispettare il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, di revocare il precitato teledispaccio. (4-12211)

D'AURIA, VETRANO E CIRILLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è vero che il giovane soldato Romano Mario, in servizio di leva presso la fureria del reparto Comando secondo gruppo di Foggia, è stato sottoposto a pressioni e minacce a causa della sua candidatura in una delle liste che partecipano alla competizione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino, da parte del maggiore, dal quale dipende, che si richiama ad inesistenti divieti previsti

dal regolamento di disciplina militare nel pronunciare le citate minacce;

per sapere, inoltre, quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del responsabile di tale arbitrio nel caso la risposta sia affermativa e in che modo sarà reso possibile al giovane militare partecipare alla campagna elettorale per esercitare un suo diritto in applicazione delle direttive emanate in tal senso dallo stesso Ministero. (4-12212)

PISICCHIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se è a conoscenza della grave decisione dei farmacisti di Bari e provincia di sospendere, dal 18 maggio 1970, la erogazione diretta dei medicinali ai lavoratori assistiti dall'INAM, ENEL, ENPALS, RAI-TV, INADEL, ENPAIA, INPGI e ENPDEP con esclusione dei pensionati, in conseguenza « alle non soddisfacenti risposte ottenute dagli enti mutualistici relative alle loro rivendicazioni ».

L'attuazione di tale azione crea enormi disagi con prevedibili legittime reazioni da parte dei lavoratori, i quali beneficiari della legge 4 agosto 1955, n. 692, non possono accettare un sacrificio, per altro non sopportabile, di anticipare le somme per l'acquisto dei medicinali.

L'interrogante chiede di conoscere quale urgente intervento intende adottare per evitare la grave situazione che verrebbe a determinarsi tra le migliaia di lavoratori dipendenti, tra i quali molti disoccupati. (4-12213)

FERIOLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto l'amministrazione dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a sopprimere, con l'entrata in vigore dell'orario ferroviario estivo, le fermate a Piacenza dei direttissimi 571 e 576 Milano-Livorno e ritorno.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se l'amministrazione dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non intenda riesaminare il provvedimento, considerato il grave disagio derivante agli utenti facenti capo al nodo ferroviario di Piacenza i quali hanno intensi rapporti con la costa tirrenica. (4-12214)

TOCCO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se gli sia noto che nella stradale Cagliari-Quartu soggetta ad un traffico automobilistico fra i più intensi della provincia, esiste tuttora un passaggio

a livello delle Ferrovie complementari la cui naturale chiusura, al passaggio dei treni, provoca la sosta di centinaia e centinaia di autovetture, camion, motocicli, con quali conseguenze è facile intuire.

L'interrogante desidera altresì conoscere se il Ministro non creda opportuno interporre i suoi autorevoli uffici al fine di ottenere che lo spostamento della stazione, in progetto da anni, e che eliminerebbe il lamentato inconveniente, possa avvenire entro il più breve tempo possibile eliminando così un indecoroso e gravissimo problema. (4-12215)

D'ANGELO E D'AURIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere le direttive impartite dalla Banca d'Italia al proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione della Società del risanamento di Napoli, circa l'applicazione nei confronti degli inquilini di questa società della legge 26 novembre 1969, n. 833, e segnatamente per quanto attiene il divieto di aumento dei canoni di locazione e il rimborso delle somme percepite ingiustificatamente, indipendentemente dal contenuto apparente dei contratti stipulati.

L'interrogante rileva in proposito che la predetta società — molto sollecitata a suo tempo nell'avvalersi della facoltà di aumento delle locazioni prevista dalla legge 28 luglio 1967, n. 628 — ha opposto un netto rifiuto alle numerose e ripetute richieste di corretta applicazione della menzionata legge 833, determinando un vivissimo malcontento tra gli in-

quilini interessati, e atteggiandosi nei fatti quale elemento di stimolo della proprietà privata di abitazioni ad eludere e violare gli obblighi della legge medesima. Ciò in una città come Napoli ove il problema della casa ha già raggiunto livelli di estrema gravità e di acuta esasperazione. (4-12216)

MAGGIONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente disporre per la dismissione dal demanio militare dell'edificio, sito in Pavia, sede del collegio universitario « fratelli Cairoli », già adibito a caserma ed attualmente destinato, con canone ricognitorio, alle attività di assistenza universitaria; e ciò in accoglimento di specifiche, reiterate istanze inoltrate dalla locale opera universitaria.

Si fa rilevare, al riguardo, che lo stabile, attraverso un rilevante impegno finanziario del suddetto ente, è stato adattato, nelle sue strutture fondamentali, alle esigenze universitarie per il conseguimento di scopi culturali e sociali di fronte ai quali appare anacronistico ed ingiustificato l'atteggiamento negativo delle autorità militari, non sussistendo né motivi economici, né logistici o strategici. Tra l'altro la sovrintendenza ai monumenti ha gravato il compendio di vincoli particolari per tutelarne l'importanza storica ed artistica, rendendone così improbabile l'utilizzazione per altri fini che non siano aderenti alle funzioni ora egregiamente assolte. (4-12217)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1970

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza dei gravi incidenti avvenuti la sera di venerdì 15 maggio 1970 in Livorno, durante il comizio del Segretario del MSI onorevole Giorgio Almirante in piazza Vittoria, a causa dell'aggressione di alcune centinaia di comunisti che, dopo aver lanciato contro il palco dell'oratore per oltre mezzora urla, fischi e oggetti contundenti, hanno assaltato la macchina entro la quale, finito il comizio, si trovavano l'onorevole Almirante e l'onorevole Giuseppe Niccolai, frantumandone i vetri, sfondandone la carrozzeria e ferendo al labbro lo stesso onorevole Niccolai, il tutto nell'assoluta ed inqualificabile assenza di intervento della forza pubblica, nonostante il poderoso schieramento di essa intorno alla piazza, tenuta in disparte perfino quando i due parlamentari, indifesi e chiusi dentro l'autovettura, erano fatti oggetto di violenze fisiche che avrebbero potuto provocare conseguenze irreparabili.

« Gli interroganti chiedono altresì di sapere quali immediati provvedimenti il Ministro intenda prendere a carico del questore di Livorno e degli altri responsabili locali dell'ordine pubblico.

(3-03180) « DE MARZIO, TRIPODI ANTONINO,
FRANCHI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per sapere se, a seguito della decisione dei sindacati dei poligrafici di dare inizio a uno sciopero della durata di sette giorni, a partire da martedì 19 maggio 1970, non ritengano doveroso e urgente, e ciò soprattutto in coincidenza col periodo elettorale che esige la piena disponibilità di tutti i mezzi di informazione, prendere le opportune iniziative per convocare le parti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale onde tentare di addivenire a una composizione della grave vertenza in termini che soddisfino gli interessi dei lavoratori e quelli generali del paese.

(3-03181) « CARIGLIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del bilancio e programmazione economica e del lavoro e previdenza sociale, per

sapere quale attendibilità si debba dare agli indici di sviluppo delle retribuzioni minime contrattuali, calcolati e recentemente resi pubblici dall'istituto di statistica, secondo i quali tra il marzo 1969 ed il marzo 1970 le retribuzioni avrebbero avuto i seguenti incrementi medi:

21,5 per cento nel settore industriale,
18 per cento nell'agricoltura,
16,5 per cento nel settore dei trasporti,
10,2 per cento nel settore commerciale.

« Considerato che, per diverso peso ponderale (numerico e di remunerazione) dei diversi settori, i dati dell'istituto dovrebbero indicare un aumento medio delle retribuzioni in Italia tra il 16 e il 17 per cento mentre — ad esempio — dichiarazioni anche di Ministri, ed in particolare del Ministro del lavoro soltanto di qualche mese fa, avevano assicurato che questi aumenti medi complessivi non superavano il 10-12 per cento; considerato questo notevole scarto tra i vari dati, e considerato che all'incremento del 16-17 per cento delle retribuzioni ha fatto riscontro e fa riscontro nello stesso periodo un incremento nominale di reddito non superiore al 9-10 per cento, l'interrogante gradirebbe conoscere in quale modo questi dati debbano essere considerati nel quadro della programmazione economica nazionale, e quali provvedimenti il Governo intenda adottare o proporre perché siano sanati gli eventuali, e sicuri dannosi squilibri, che possono ora verificarsi, a danno della stabilità monetaria ed a danno della stessa possibilità di sviluppo della economia nazionale.

(3-03182) « GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere se il film *Armida, il dramma di una sposa* che dalla stessa critica cinematografica è stato definito come " un vero e proprio pasticcio " nel quale " eccellono solo dilettantismo e molto poco buon gusto ", in un quadro generale " oltremodo banale ", abbia per caso avuto dalla commissione statale, oltre il visto per la programmazione anche i benefici economici della programmazione obbligatoria (considerato che il film in realtà — e come del resto la stessa critica cinematografica lascia comprendere — non è niente altro che un fumettistico sottoprodotto, fondato sulla ripetizione di deteriori e spesso volgari ed osceni motivi erotici).

(3-03183) « GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere se le autorità di polizia giudiziaria si siano preoccupate di interrogare il parlamentare, ex ministro (del quale la stampa ha vivamente parlato in questi ultimi giorni) il quale in un pubblico comizio a Milano avrebbe dichiarato — se i riferimenti della stampa non sono errati, e quindi calunniosi — che il tristissimo e doloroso episodio di Piazza Fontana sarebbe stato " voluto ed attuato dalla destra ", con un riferimento che nelle parole può ancora essere molto generico (anche se psicologicamente e politicamente pesante), ma che sicuramente potrebbe essere meglio e responsabilmente illustrato nella competente sede giudiziaria.

(3-03184)

« GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del turismo e dello spettacolo per sapere quali provvedimenti ed interventi il Governo intenda attuare per evitare che in un solo giorno sulla stampa quotidiana, che entra poi in tutte le famiglie, debba apparire la pubblicità di ben tre film dal contenuto inequivocabile (almeno a giudicare dalla pubblicità stessa che è appunto quella che può penetrare in ogni famiglia e presso ogni adolescente e ragazzo, al di sopra di divieto cinematografico per i minori).

« Ad esempio l'interrogante fa riferimento al film *Un caso di coscienza* (presentato sotto la insegna di una mano che " fa le corna " e con la didascalia " terrore, *suspence*, mistero: su chi grava l'orribile peso delle... corna?); al film *Armida, il dramma di una sposa* (presentato con la solita inquadratura di " dorsi nudi " e con il sottotitolo " nel vortice del peccato, due donne in lotta per il possesso di un uomo "); ed al film *Di più, ancora di più...* (presentato con tre giovani — un maschio e due ragazze — naturalmente a dorso nudo e con i sottotitoli: concesso il visto al film più sconvolgente dell'anno; Stefan cercava il sole, Estelle voleva qualcosa di più... ").

(3-03185)

« GREGGI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e foreste e delle finanze per conoscere le decisioni adottate in merito alla deliberazione del municipio di Castelforte riguardante la sdemanizzazione e la vendita di ettari 34 di terreno di proprietà comunale e di particolare valore, per l'accertata esistenza di acque termali e minerali, alla società Terme Vescine (Fiat e San Pellegrino) al prezzo di 2 milioni e mezzo di lire e per sapere in particolare:

1) se non ritengano che in via pregiudiziale si debba procedere alla eventuale liquidazione dei diritti di uso civico gravanti sui terreni suddetti;

2) se non considerano aberrante il procedimento seguito dalla amministrazione comunale (di accantonare cioè una somma di denaro per altro irrisoria) rispetto alla normativa che regola la suddetta materia potendosi da parte del commissariato competente, nel caso in specie, determinare la liquidazione assegnando una quota di nudo terreno alla comunità beneficiaria del nominato diritto;

3) se non è sembrata inopportuna la scelta del tecnico di parte del comune, che ha valutato i terreni in questione al prezzo di 2 milioni e mezzo di lire, essendo egli chiamato in giudizio per rispondere del reato di interesse privato in atti d'ufficio e nel cui studio lavora un geometra che riveste la carica di assessore ai lavori pubblici nella amministrazione municipale interessata;

4) se sono in grado di spiegare sulla base di quali motivazioni l'ufficio tecnico erariale di Latina ha considerato equa la valutazione del tecnico del municipio;

5) se non ritengano infine intollerabile una siffatta iniziativa ispirata smaccatamente ad interessi particolaristici, nel mentre tutto un indirizzo nazionale e il passaggio all'attuazione dell'ordinamento regionale rendono concretamente possibili altre soluzioni per la valorizzazione delle terme in questione che, escludendo private speculazioni, assicurino anche l'efficace tutela degli interessi delle popolazioni locali.

(3-03186) « D'ALESSIO, LUBERTI, ASSANTE ».